

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALESI: Corsi di ripetizione gratuiti per i rimandati della scuola dell'obbligo (4-00585)	261	BUFFONE: Consorzio di bonifica del fiume Trionto in Longobucco (Cosenza) (4-00904) 272
AVOLIO: Provvidenze agli agricoltori della provincia di Lecce danneggiati dalla siccità (4-00325)	262	BUFFONE: Edilizia scolastica in Scigliano (Cosenza) (4-01252) 272
BALLARIN: Potenziamento del porto di Chioggia (Venezia) (4-00804)	263	BUSETTO: Valore venale di un alloggio per ferrovieri in Padova (4-00793) 273
BASTIANELLI: Vertenza nella Piaggio di Ancona (4-00601)	263	CACCIATORE: Erogazione di acqua da parte del consorzio sarnese-nocerino in provincia di Salerno (4-00436) 274
BIAMONTE: Regolamentazione prestazioni INPS di lavoratori emigrati (4-00591)	263	CACCIATORE: Integrazione prezzo dell'olio d'oliva ai produttori del salernitano (4-00549) 274
BIAMONTE: Approvvigionamento idrico di Nocera Inferiore (Salerno) (4-00594)	264	CAPRA: Situazione lavorativa nelle Acciaierie e ferriere di Sarezzo Val Trompia (Brescia) (4-00459) 275
BIAMONTE: Disoccupati della provincia di Salerno (4-00810)	264	CAPRARA: Potenziamento ambulatorio ENPAS di Portici (Napoli) (4-00472) 275
BIGNARDI: Strada Riolo Terme-Brisighella (Ravenna) (4-00147)	267	CAPUA: Sul ricovero d'urgenza di Condemi Maria Francesca (4-00001) 276
BIGNARDI: Trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali (4-00150)	267	CASSANDRO: Provvidenze per danni da siccità nelle province di Bari e Foggia (4-00108) 276
BIGNARDI: Depurazione acque del fiume Ronco (Forlì) (4-00369)	267	CAVALIERE: Provvidenze per danni da siccità nelle province di Bari e Foggia (4-00037) 277
BIGNARDI: Finanziamenti alle imprese artigiane (4-00703)	268	CERAVOLO DOMENICO: Svantaggi nel cambio monetario per gli emigrati della provincia di Padova (4-00913) 278
BIMA: Sospensione importazione di carni suine (4-00423)	268	CERVONE: Invasione della Cecoslovacchia (4-01172) 278
BIMA: Proroga ammasso del burro (4-00424)	269	CESARONI: Violazione legge sulla pesca lungo la costa Civitavecchia (Roma) Terracina (Latina) (4-01191) 279
BIMA: Importazione di latte fresco dalla Francia (4-00425)	270	CINGARI: Metanodotto Cariati-Sibari-Crotone (4-00954) 279
Bo: Sistemazione strada Bruciatì in Calamandrana (Asti) (4-00509)	270	COTTONE: Gru nei porti siciliani (4-00783) 280
Bo: Sistemazione strade in Chiusano (Asti) (4-00514)	270	COVELLI: Versamento di contributi INPS da parte della società ippica di Agnano (Napoli) (4-00102) 281
Bo: Zone di caccia controllata in provincia di Asti (4-00789)	270	COVELLI: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Avellino (4-00281) 282
BORTOT: Disbrigo pratiche di lavoratori in Italia e all'estero colpiti da silicosi (4-00461)	271	DAGNINO: Ammasso del latte di supero della produzione 1968 (4-00181) 283

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

	PAG.		PAG.
D'ALESSIO: Elettrificazione di taluni comuni della provincia di Latina (4-00114) . . .	283	MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA: Nuovo regolamento sulla circolazione dei lavoratori nei paesi della CEE (4-00957)	296
D'ALESSIO: Disciplina della pesca marittima (4-01084)	284	MARINO: Esami di abilitazione all'insegnamento specifico nelle medie (4-00682)	296
DELLA BRIOTTA: Rettifica confini del parco nazionale del Gran Paradiso (4-00984)	284	MAROTTA: Elettrificazione contrade di Muro Lucano (Potenza) (4-00989)	297
DI MARINO: Indennità ai casellanti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (4-00522)	285	MARRAS: Recinzione di arenili nella zona di Alghero (Sassari) (4-00875)	297
DI MAURO: Amministrazione dell'ospedale civile di Vasto (Chieti) (4-00667)	285	MARRAS: Riscatto poderi da parte degli assegnatari degli ex enti di riforma sardi (4-00876)	297
DI PUCCIO: Approvvigionamento idrico di Montopoli Valdarno (Pisa) (4-00495)	286	MAULINI: Servizio distribuzione postale a Gurro (Novara) (4-01146)	298
ESPOSTO: Presidenza dell'assemblea nazionale della federmutue coltivatori diretti (4-00463)	286	MENICACCI: Tracciato superstrada E-7 in provincia di Terni (4-00306)	298
FIUMANÒ: Situazione lavorativa in San Luca (Reggio Calabria) (4-00489)	286	MENICACCI: Deposito nella centrale termoelettrica del Bastardo (Perugia) di macchinario per estrazione lignite (4-00739)	299
FIUMANÒ: Casi di enterocolite in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) (4-00991)	287	MENICACCI: Crisi degli allevatori di suini (4-00897)	300
FIUMANÒ: Mutuo integrazione bilancio 1968 di Cardeto (Reggio Calabria) (4-01348)	287	MICELI: Alloggi per dipendenti INPS presso il sanatorio di Catanzaro (4-00136)	301
FODERARO: Costituzione del comune di Lametia Terme (Catanzaro) (4-01087)	287	MILANI: Contributi a talune associazioni venatorie (4-00373)	302
FOSCHI: Segreto d'ufficio per gli schedari degli ospedali psichiatrici (4-00110)	288	MILIA: Soppressione, da parte della Tirrenia delle concessioni speciali ai pensionati statali (4-00650)	302
FOSCHI: Potenziamento linea ferroviaria Ascoli-Porto d'Ascoli (4-00111)	288	MILIA: Graduatoria 1968-69 per incarichi e supplenze nelle scuole elementari di Sassari (4-01048)	303
FRACANZANI: Ripristino treno merci giornaliero Mantova-Legnago-Monselice (4-00947)	289	MONASTERIO: Canoni di locazioni di alloggi popolari in Brindisi (4-01000)	304
GIORDANO: Servizio postale di Gurro (Novara) (4-01194)	290	MONASTERIO: Entità dei contributi erogati ai tabacchicoltori delle province di Puglia e Lucania danneggiati dalla peronospora tabacina (4-01003)	304
GIRARDIN: Inadempienze contrattuali alla ditta Perlini di San Bonifacio (Verona) (4-00921)	291	MORO DINO: Sistemazione argini del Tagliamento (4-00705)	305
GIRAUDI: Servizio telefonico in Castagnole Lanze (Asti) (4-01059)	292	NAPOLITANO LUIGI: Trasferimento al demanio di beni immobili di Bussana Vecchia (Imperia) abbandonati per terremoto (4-00826)	305
GREGGI: Incidenti verificatisi il 31 maggio 1968 a Roma (3-00011, già orale)	292	NICCOLAI GIUSEPPE: Ventilati licenziamenti nella cartiera Cini della Lima di Pitigliano (Pistoia) (4-00221)	307
GUARRA: Infezione tifoidea in Battipaglia (Salerno) (4-00050)	293	NICCOLAI GIUSEPPE: Concessione al comune di Viareggio (Lucca) del complesso balneare Principe di Piemonte (4-00291)	307
GUGLIELMINO: Interruzioni di energia elettrica in Randazzo (Catania) (4-00949)	293	NICCOLAI GIUSEPPE: Situazione lavorativa nelle Officine meccaniche Campioni di Livorno (4-00292)	308
GULLO: Metanodotto Cariatì-Sibari-Crotone (4-00771)	294	NICCOLAI GIUSEPPE: Accesso e pulizia dell'arenile di Bocca d'Arno (4-00642)	309
LA BELLA: Viabilità strade comunali di Bassano Romano (Viterbo) (4-00748)	294	NICCOLAI GIUSEPPE: Sull'uso dei retoni da pesca limitatamente ai pescatori di professione (4-00800)	309
LIMA: Scorie radioattive in Lampedusa (Agrigento) (4-01376)	294		
MACCHIAVELLI: Finanziamenti alle imprese artigiane (4-00637)	295		
MACCHIAVELLI: Provvidenze per la olivicoltura in Liguria (4-00840)	295		
MACCHIAVELLI: Rinnovo consiglio comunale in Vobbia (Genova) (4-01155)	295		

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

	PAG.		PAG.
NICCOLAI GIUSEPPE: Sulle cosiddette deviazioni del SIFAR sotto la presidenza di Gronchi (4-01204)	310	TERRAROLI: Chiusura stabilimento di Montichiari (Brescia) (4-00398)	326
PELLICANI: Provvidenze nei comuni della Murgia barese danneggiati dalla siccità (4-00141)	310	TODROS: Controllo dei prefetti sui piani regolatori dei comuni (4-00516)	327
PELLICANI: Dimissioni di Strehler dal Piccolo teatro di Milano (4-01044)	312	TUCCARI: Funzionamento policlinico universitario di Messina (4-00283)	327
PISTILLO: Provvidenze nei comuni del foggiano danneggiati dalla siccità (4-00069)	312	VECCHI: Finanziamenti alle imprese artigiane (4-00640)	328
POLOTTI: Assistenza INAM a coloro che non hanno ricevuto il libretto INPS (4-00842)	313	VENTUROLI: Perequazione trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali (4-00153)	328
PROTTI: Scale di monta per la pesca nei bacini idroelettrici del bellunese (4-00806)	314	VESPIGNANI: Rinnovamento stabilimento meccanico Cogne di Imola (Bologna) (4-00651)	329
RAFFAELLI: Opere pubbliche programmate per la provincia di Pisa (4-01183)	314	VETRANO: Provvidenze per i lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo (4-00224)	329
RAICICH: Composizione delle commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione (4-00396)	319		
REALE GIUSEPPE: Rete fognante in Trecroci di Polia (Catanzaro) (4-00916)	319		
RUSSO FERDINANDO: Minacciata chiusura della fabbrica Scilla di Trapani (4-00797)	319		
RUSSO FERDINANDO: Ufficio postale in piazza Case Professe a Palermo (4-01149)	320		
SANTAGATI: Insufficienza di vetture ferroviarie in Milano per siciliani emigrati (4-01034)	320		
SCIANATICO: Approvvigionamento idrico in provincia di Bari e Foggia (4-00712)	321		
SERVADEI: Bacino artificiale in Ridracoli (Forlì) (4-00075)	322		
SERVADEI: Depurazione acque del fiume Ronco (Forlì) (4-00076)	322		
SERVADEI: Acquedotto rurale in Sogliano al Rubicone (Forlì) (4-00206)	322		
SERVADEI: Qualifica di stazione di soggiorno e turismo ai Lidi Ferraresi (Ferrara) (4-00249)	323		
SERVADEI: Provvidenze per danni da terremoto in Verghereto (Forlì) (4-00430 e 00714)	323		
SERVADEI: Centrale ortofrutticola in Cesena (Forlì) (4-00528)	323		
SERVELLO: Chiusura istituto linguistico Europa di Milano (4-00375)	324		
SIMONACCI: Invasione della Cecoslovacchia (4-01137)	324		
SISTO: Soppressione fermata estiva ad Alessandria del treno R 56 (4-01257)	325		
SPERANZA: Finanziamenti alle imprese artigiane (4-00886)	325		
TAGLIAFERRI: Rinnovo consiglio comunale in Firenzuola d'Arda (Piacenza) (4-00322)	325		
TEMPIA VALENTA: Pagamento assicurazioni sociali ai lavoratori italiani in Argentina (4-00679)	326		

ALESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga, nella considerazione che la scuola dell'obbligo prevede l'istruzione gratuita dell'allievo e che viceversa obbliga le famiglie dei rimandati a notevoli spese per la preparazione agli esami autunnali, di istituire attraverso i provveditori agli studi dei corsi gratuiti di ripetizione, della durata di circa 20 giorni durante il mese di agosto, corsi ai quali avrebbero libero e gratuito accesso tutti i rimandati.

L'interrogante fa presente che alcuni provveditori, in accordo con i patronati scolastici, hanno realizzato corsi di assistenza didattica estiva e che tale meritoria opera dovrebbe essere estesa a tutte le province per rientrare nello spirito gratuito dell'istruzione ad evitare comprensibili disagi economici alle famiglie degli allievi. (4-00585)

RISPOSTA. — Va premesso che nelle scuole elementari statali agli esami della sessione autunnale sono ammessi soltanto gli alunni delle classi conclusive dei cicli (seconda e quinta), che non hanno superato tutte le prove negli esami della sessione estiva e che il loro numero è, di regola, esiguo. Il problema quindi assume, in tale settore, una portata limitata almeno alle province in cui si potrà ravvisare l'opportunità dei corsi in parola.

Quanto al settore dell'istruzione secondaria di primo grado si fa presente che già taluni provveditori agli studi, d'intesa con i patronati scolastici, hanno realizzato corsi estivi « di assistenza didattica » per la preparazione degli alunni di scuola media agli esami della sessione autunnale.

Questo Ministero comunque ha posto allo studio il problema perché, nei limiti degli interventi finanziari possibili in favore dei patronati scolastici, cui compete la realizzazione della iniziativa, i corsi in questione possano trovare una più diffusa distribuzione.

Il Ministro: SCAGLIA.

AVOLIO E ZURLINI. — *Ai Ministri della agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se — a conoscenza della insostenibile situazione in cui si sono venuti a trovare gli agricoltori della provincia di Lecce, a causa della prolungata siccità seguita da violente piogge e dalla infezione di peronospora tabacina che hanno totalmente distrutto oltre il 90 per cento delle colture locali — ritengano necessario intervenire urgentemente con provvedimenti che contemplino il risarcimento dei danni subiti e permettano la ripresa delle zone colpite. (4-00325)

RISPOSTA. — Per assicurare la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dall'eccezionale siccità dell'inverno del 1967 e della primavera-estate 1968, il Ministero ha ritenuto di dover assumere una iniziativa di carattere legislativo. Infatti, il fenomeno della siccità — che, specie in talune regioni dell'Italia meridionale, ha carattere ricorrente — ha assunto, nel periodo ricordato, una tale intensità ed una così ampia estensione territoriale da presentare quell'eccezionalità e gravità che, in altri eventi meteorici, hanno giustificato particolari provvidenze.

Come è noto, il Parlamento ha corrisposto alle proposte del Governo ed all'aspettativa dei produttori agricoli, con la massima tempestività, tanto che il provvedimento è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* 1° agosto 1968 come legge dello Stato (legge 29 luglio 1968, n. 857).

Il Ministero ha immediatamente diramato ai propri uffici periferici, agli enti di sviluppo ed agli istituti ed enti esercenti il credito agrario, le opportune istruzioni per l'attuazione delle provvidenze.

Le agevolazioni sono dirette in primo luogo a consentire alle aziende danneggiate la provvista dei capitali necessari all'esercizio aziendale ed al pagamento delle rate di prestito e di mutuo, essendo mancata, con la produzione aziendale, la possibilità di acquisire gli ordinari mezzi di autofinanziamento.

A questo scopo, è prevista la concessione di prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale al tasso del 3 per cento, ridu-

cibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni ed i compartecipanti.

La legge prevede, poi, specifiche provvidenze per la difesa del patrimonio zootecnico, che si articolano in due distinti interventi:

1) la concessione, con preferenza ai coltivatori diretti ed alle loro cooperative, di prestiti ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, con ammortamento quinquennale, al tasso di particolare favore dello 0,50 per cento, per l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi e per ogni altra occorrenza relativa all'allevamento.

L'ammortamento dei prestiti fa carico agli operatori agricoli solo per il 60 per cento della somma ricevuta, essendo il restante 40 per cento a carico del fondo di rotazione di cui alla predetta legge.

Con disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri si è provveduto a reintegrare il fondo stesso delle quote che non riaffluiscono in conseguenza dell'abbuono concesso agli operatori;

2) la cessione, con l'intervento degli enti di sviluppo, ai conduttori di aziende agricole colpite dalla siccità, di cereali destinati ad uso zootecnico al prezzo agevolato di lire 3.500 al quintale, per far fronte alle esigenze di allevamento del bestiame, escluso quello di bassa corte, per un periodo non superiore a nove mesi, assicurando così la saldatura con le nuove produzioni primaverili di foraggiere.

Il Ministero, esperite le indagini tempestivamente disposte, ha provveduto in questi giorni alle delimitazioni territoriali previste dalla legge per la concessione di queste due ultime provvidenze, per modo che i benefici recati dalla legge n. 857 siano integralmente operativi, dato che per i prestiti — non soggetti a delimitazioni territoriali — le disposizioni emanate sono già in attuazione.

Si aggiunge che l'intero territorio della provincia di Lecce è stato anche compreso tra le zone delimitate con decreto del 26 luglio 1968, emesso da questo Ministero di concerto con quello del tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della concessione della proroga fino a 24 mesi della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto della siccità; nonché delle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dicembre 1967-luglio 1968.

Il Ministero delle finanze, per il settore di sua competenza, ha assicurato che, qualora a conclusione dell'istruttoria in corso se ne ac-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

certino le condizioni, non mancherà di adottare, a favore dei possessori di fondi rustici danneggiati della provincia, i provvedimenti di agevolazioni fiscali e contributive, previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: SEDATI.

BALLARIN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti ordinari e straordinari siano stati adottati e predisposti per una maggiore agibilità e per il potenziamento del porto di Chioggia (Venezia) e per sapere a quale punto si trovino le relative pratiche per la risoluzione di questo problema che accentra le ansie e le speranze della cittadinanza chioggiotta. (4-00804)

RISPOSTA. — Nel porto di Chioggia sono in corso di esecuzione, per un importo di lire 370 milioni circa, i lavori, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la riparazione dei danni prodotti dalla mareggiata dell'autunno 1966.

Per la definitiva sistemazione del suddetto scalo il vigente piano regolatore, approvato nel settembre del 1966, prevede opere per una spesa complessiva di lire 700 milioni, alla quale questo Ministero sta facendo fronte gradualmente in relazione alle disponibilità di bilancio

Infatti a carico dei fondi dello scorso esercizio è stato disposto il finanziamento dei lavori, attualmente in corso per l'importo di lire 112 milioni, per la costruzione di un tratto di banchina lungo il canale Lombardo esterno.

Inoltre nel programma esecutivo delle opere da finanziare con lo stanziamento di lire 5 miliardi, autorizzato con la legge di bilancio relativa all'esercizio 1967 in aggiunta ai fondi di cui alla legge 27 ottobre 1965, n. 1200, sono stati compresi, per l'importo di lire 200 milioni, i lavori di allargamento del predetto canale e di approfondimento del tratto del canale Peregnola.

Non appena ultimata la prescritta istruttoria, già in corso, sul relativo progetto, saranno adottati gli ulteriori provvedimenti al fine di procedere al più presto all'appalto ed inizio dei lavori.

Le ulteriori necessità dello scalo in questione saranno tenute presenti per quei provvedimenti che risulterà possibile adottare nei prossimi esercizi in relazione ai fondi che verranno assegnati per opere del genere.

Il Ministro: NATALI.

BASTIANELLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se intendano intervenire con la massima sollecitudine nei confronti della società Piaggio di Ancona la quale, in risposta agli scioperi promossi dalle tre organizzazioni sindacali ed ai quali hanno partecipato compatte tutte le maestranze, ha annunciato la serrata.

Gli interroganti ritengono che i ministri cui si rivolgono con la presente interrogazione siano consapevoli che ove tale misura venisse adottata l'intera città di Ancona manifesterebbe la sua indignazione. (4-00601)

RISPOSTA. — La vertenza insorta a seguito delle istanze avanzate dai lavoratori del cantiere di Ancona della Società cantieri navali del Tirreno e riuniti è stata composta il 18 luglio 1968 presso il locale ufficio regionale del lavoro.

L'accordo conclusivo prevede tra l'altro aumenti salariali, passaggi di categoria e miglioramenti delle condizioni di lavoro e del servizio di mensa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

BIAMONTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se l'INPS nei confronti dei lavoratori assicurati obbligatoriamente in Italia che abbiano periodi lavorativi all'estero debba assicurare — salvo successivi conguagli — il trattamento minimo di legge indipendentemente dalla quota dovuta per l'assicurazione all'estero.

Inoltre chiede di conoscere se si debba intervenire presso gli istituti assicuratori all'estero perché le richieste dei lavoratori italiani vengano evase entro breve tempo e non dopo attese di alcuni anni. (4-00591)

RISPOSTA. — I paesi della Comunità economica europea — in contatto con gli organismi di sicurezza sociale interessati — stanno studiando gli opportuni accorgimenti allo scopo di snellire la istruttoria delle domande di prestazioni presentate dai lavoratori emigrati, ai sensi dei regolamenti CEE sulla sicurezza sociale.

Per quanto concerne la regolamentazione auspicata nella prima parte dell'interrogazione, si deve invece far presente che essa non può allo stato essere adottata in quanto, oltre a contrastare con tassative disposizioni della vigente regolamentazione internazionale, com-

porterebbe nei casi di erogazione del trattamento minimo, l'assunzione da parte dell'assicurazione italiana anche della parte di pensione che è a carico delle assicurazioni dei paesi esteri presso le quali sono stati versati i relativi contributi.

Il Ministro: Bosco.

BIAMONTE. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere se intendano intervenire presso il sindaco di Nocera Inferiore (Salerno) perché il paese privo di acqua potabile per moltissime ore al giorno, venga pulito e disinfettato allo scopo di evitare, preventivamente, malattie infettive quali il tifo.

Il comune di Nocera Inferiore è tenuto nella più completa sporcizia e gli stessi materiali di rifiuto non vengono rimossi dalle strade se non dopo alcune settimane.

Per sapere infine se il sindaco di Nocera Inferiore debba convocare il consiglio comunale a seguito di richiesta da parte di tutti i gruppi consiliari.

Il consiglio comunale di Nocera Inferiore, che deve affrontare molti seri problemi che interessano oltre 50 mila abitanti, viene convocato raramente per la personale ostinazione del sindaco nei cui confronti regna la sfiducia delle popolazioni e di tutti i gruppi rappresentati in consiglio, compreso quello cui appartiene lo stesso sindaco. (4-00594)

RISPOSTA. — Il comune di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, risulta essere approvvigionato idricamente dall'acquedotto dell'Ausino e da sei pozzi artesiani.

Sia l'acqua dell'Ausino sia quella dei pozzi affluisce in due serbatoi, della capacità di circa 1000 metri cubi cadauno, e viene poi distribuita agli utenti in misura di circa 12 mila litri al minuto.

Alcune volte, l'approvvigionamento idrico lascia a desiderare soltanto nelle zone più elevate della città, ove l'acqua, per insufficiente pressione, non arriva costantemente ai piani superiori delle abitazioni.

Per tale motivo molti proprietari di fabbricati hanno provveduto ad installare serbatoi ed impianti di sollevamento.

Circa il requisito della potabilità, l'acqua viene costantemente controllata, con esami chimici e batteriologici, dal laboratorio di igiene e profilassi di Salerno.

La raccolta dei rifiuti solidi viene effettuata da circa sessanta netturbini; e per rendere più efficiente tale servizio il comune di

Nocera Inferiore ha posto in funzione, da circa un anno due nuovi automezzi per la raccolta delle immondizie ed una autospazzatrice automatica che funziona durante la notte e nelle prime ore del mattino.

Inoltre, sin dal maggio scorso, l'ufficiale sanitario ha disposto la disinfezione e la disinfestazione quotidiana della città ed, in modo particolare, dei cortili privati che presentano condizioni igieniche non del tutto regolari.

Per quanto concerne il secondo punto dell'interrogazione, in base agli elementi forniti dal Ministero dell'interno, si fa presente che, da parte di alcuni consiglieri comunali erano state avanzate richieste per la convocazione del consiglio comunale in data 9 marzo, ed 4 e 15 luglio 1968, unitamente ad una mozione di sfiducia alla giunta comunale che veniva invitata a dimettersi.

Al riguardo, occorre precisare che soltanto la richiesta in data 15 luglio 1968 risultava firmata da un terzo dei consiglieri, come prescritto dall'articolo 124 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915, mentre le precedenti richieste risultavano firmate solo da 7 consiglieri sui 40 assegnati al comune.

Il consiglio comunale veniva convocato per il giorno 5 agosto 1968, ma in tale seduta non è stata discussa la mozione di sfiducia in quanto, nel frattempo, il sindaco aveva rassegnato le dimissioni dalla carica.

Nell'anzidetta seduta il consiglio comunale ha preso in esame, respingendole, le dimissioni rassegnate dal sindaco, mentre ha preso atto delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale presentate da tre membri del consesso.

Il Ministro della sanità:
ZELIOLI LANZINI.

BIAMONTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il numero dei disoccupati, divisi per categoria, iscritti nelle liste degli uffici di collocamento di Salerno, di Battipaglia, Eboli, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore e Scafati tutte in provincia di Salerno. (4-00810)

RISPOSTA. — I dati dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento dei comuni di Salerno, Battipaglia, Eboli, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore e Scafati, alla fine del mese di giugno 1968, si trasmettono qui di seguito.

Il Ministro: Bosco.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

Iscritti nelle liste di collocamento alla fine del mese di giugno 1968.

GRUPPI DI CATEGORIE PROFESSIONALI	CLASSI			Totali cinque classi
	Prima	Seconda	Totali I e II	
SALERNO:				
Agricoltura	8	3	11	15
Industria	1.690	244	1.934	2.078
Manodopera generica	1	671	672	751
Altre attività	387	186	573	593
TOTALI	2.086	1.104	3.190	3.437
di cui: uomini				2.479
donne				958
BATTIPAGLIA:				
Agricoltura	106	20	126	128
Industria	2.227	151	2.378	2.991
Manodopera generica	—	333	333	435
Altre attività	118	25	143	153
TOTALI	2.451	529	2.980	3.107
di cui: uomini				1.123
donne				1.984
CAVA DEI TIRRENI:				
Agricoltura	39	—	39	43
Industria	1.402	261	1.663	1.681
Manodopera generica	—	206	206	434
Altre attività	106	60	166	167
TOTALI	1.547	527	2.074	2.330
di cui: uomini				1.289
donne				1.041

L'elevato numero delle donne iscritte nelle liste di collocamento alla fine di giugno 1968, è dovuto alla prevalenza delle industrie conserviere nei sei comuni, massimamente Battipaglia, Eboli, Nocera Inferiore, Salerno e Scafati; delle tabacchine a Salerno; delle lavoratrici tessili a Cava dei Tirreni.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

Segue: *Iscritti nelle liste di collocamento alla fine del mese di giugno 1968.*

GRUPPI DI CATEGORIE PROFESSIONALI	CLASSI			Totali- cinque classi
	Prima	Seconda	Totali I e II	
EBOLI:				
Agricoltura	71	20	91	91
Industria	717	75	792	794
Manodopera generica	143	152	295	342
Altre attività	45	20	65	66
TOTALI	976	267	1.243	1.293
di cui: uomini				615
donne				678
NOCERA INFERIORE:				
Agricoltura	3	—	3	4
Industria	1.997	256	2.253	2.262
Manodopera generica	—	136	136	203
Altre attività	170	36	206	206
TOTALI	2.170	428	2.598	2.675
di cui: uomini				1.368
donne				1.307
SCAFATI:				
Agricoltura	44	2	46	47
Industria	1.035	132	1.167	1.206
Manodopera generica	46	91	137	176
Altre attività	85	29	114	116
TOTALI	1.210	254	1.464	1.545
di cui: uomini				901
donne				644

L'elevato numero delle donne iscritte nelle liste di collocamento alla fine di giugno 1968, è dovuto alla prevalenza delle industrie conserviere nei sei comuni, massimamente Battipaglia, Eboli, Nocera Inferiore, Salerno e Scafati; delle tabacchine a Salerno; delle lavoratrici tessili a Cava dei Tirreni.

BIGNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi dell'ingiustificata stasi dei lavori nell'esecuzione della strada Riolo Terme-Brisighella (Ravenna). L'interrogante rileva che si tratta di opera essenziale per la valorizzazione turistica della zona, congiungendo le vallate del Lamone, del Sintria e del Senio; rileva altresì che il mancato completamento dell'opera rende praticamente non utilizzabile il primo lotto di lavori già ultimato, e ciò con notevole disappunto della popolazione della zona. (4-00147)

RISPOSTA. — La strada indicata come Riolo Terme-Brisighella si identifica con la strada provinciale Monticino-Limisano la cui sistemazione è prevista con i benefici delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 21 luglio 1963, n. 31.

Ai fini della esecuzione dei lavori di sistemazione la strada suddetta è stata divisa in tre tratti.

Il primo tratto, da Riolo Terme (progressiva 0+000) al ponte Sintria (progressiva chilometrica 5+173,46) è percorribile, anche se non ultimato e collaudato, essendo all'esame degli organi tecnici una perizia di variante e suppletiva.

Per quanto riguarda il secondo tratto che va dalla progressiva chilometrica 5+173,46 alla progressiva chilometrica 9+764,33 il relativo progetto per l'importo di lire 231 milioni, è stato approvato dal provveditorato alle opere pubbliche di Bologna con decreto 2 settembre 1967, ed è stato concesso all'ente il contributo dello Stato nella misura del 60 per cento e restando a carico dell'amministrazione provinciale il restante 40 per cento.

A seguito di trattative con alcuni enti mutuanti, il mutuo venne deliberato dal consiglio provinciale il 19 maggio 1967, con la direzione generale degli istituti di previdenza, la quale a tutt'oggi non è stata in grado di emettere il formale provvedimento di concessione, mancando il decreto del Ministero delle finanze, già richiesto e sollecitato, relativo alla garanzia sul provento delle tasse automobilistiche offerta dall'amministrazione provinciale.

Non essendosi ancora concretato il finanziamento della quota a carico della provincia, non è stato possibile dare inizio ai lavori.

Per quanto riguarda il terzo tratto che va dalla progressiva chilometrica 9+764,33 alla 12+465, si informa che la progettazione per la sua sistemazione è in corso.

Il Ministro: NATALI.

BIGNARDI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per conoscere i motivi della ritardata applicazione della legge 5 febbraio 1968, n. 85, che assicura miglioramenti al trattamento pensionistico degli ex dipendenti di enti locali. Tale ritardo non può giustificarsi con ragioni finanziarie, stante l'accertata disponibilità di fondi presso la Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali: ciò che non può non irritare gli aventi diritto cui giustamente preme la liquidazione degli arretrati maturati. (4-00150)

RISPOSTA. — La legge 5 febbraio 1968, n. 85, non comporta un aumento percentuale delle pensioni in godimento agli ex dipendenti degli enti locali, ma stabilisce il passaggio dal vecchio sistema di determinazione della pensione, basato sulla capitalizzazione dei contributi, a quello vigente per gli impiegati dello Stato, basato sull'ultima retribuzione annua pensionabile.

Poiché l'attuazione della legge citata interesserà circa 112 mila pensionati ed ha richiesto il completo riesame delle singole posizioni, è stato predisposto un organico piano di lavoro che ha consentito di effettuare le riliquidazioni ad un ritmo medio di oltre 20 mila partite al mese.

Considerato che rimane da liquidare un ridotto numero di pensioni che richiedono accertamenti particolari e che ai tempi tecnici necessari per le operazioni degli uffici amministrativi vanno aggiunti quelli occorrenti per le operazioni di controllo contabile e di legittimità, rientranti nella competenza degli uffici di ragioneria e della Corte dei conti, nonché per l'ammissione a pagamento delle nuove pensioni da parte delle direzioni provinciali del tesoro, si ritiene di poter affermare che l'amministrazione ha applicato la legge n. 85 con tutto l'impegno e la sollecitudine possibili.

Si assicura che con pari impegno e sollecitudine sarà dato corso, non appena perfezionati i necessari adempimenti, alla riliquidazione delle residue partite.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

BIGNARDI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per conoscere se intendano portare finalmente a soluzione, l'annoso problema riguardante la depurazione delle acque del fiume Ronco, il cui inquinamento, a valle di Forlì, è stato ripetutamente lamentato dalle locali popolazioni e ha fatto oggetto di numerose proteste con eco seguitane più volte in sede parlamentare. (4-00369)

RISPOSTA. — La Commissione interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento ha incaricato tempo addietro un gruppo di studio per l'esame dei problemi riguardanti il fiume Ronco. Tale gruppo è giunto alle seguenti conclusioni.

L'inquinamento del fiume Ronco è dovuto a due ordini di fattori:

a) scarico nel fiume stesso dei liquami della fognatura civica di Forlì e Forlimpopoli;

b) scarichi industriali.

Per quanto riguarda gli scarichi industriali, il fiume Ronco viene inquinato dalle acque di rifiuto delle seguenti ditte: SAOM-SIDAC, industria del rayon; ORBAT, distilleria; SFIR, zuccherificio; ERIDANIA, zuccherificio.

È assolutamente necessario che le acque che comunque confluiscono nel fiume Ronco debbono essere opportunamente trattate.

Accertato che la portata di magra del fiume stesso è data dalle acque di scarico industriale ed urbano, il problema della depurazione di dette acque deve essere affrontato globalmente dato il basso rapporto tra le stesse acque di scarico industriale e quelle urbane.

Occorre sollecitare l'esecuzione degli impianti depurativi delle ditte ORBAT, ERIDANIA e SFIR.

Occorre diffidare la società SAOM a procedere alla neutralizzazione delle sue acque di scarico, tenuto conto anche che altre industrie esistenti hanno concordato sulla opportunità di un trattamento depurativo e principalmente richiamando detta ditta a quanto esplicitamente stabilito ed accettato nel disciplinare di concessione della derivazione d'acqua.

Sollecitare la definizione della fognatura di Forlì e Forlimpopoli.

Sulla base dell'analisi fatta e delle proposte avanzate dal detto gruppo si è indirizzata l'azione di questo Ministero e di quello della sanità.

In particolare si è stabilito di concedere ai comuni di Forlì e di Forlimpopoli il contributo dello Stato, rispettivamente di lire 600 milioni e di lire 150 milioni, per la costruzione degli impianti di depurazione delle fognature.

Dato che la società ORBAT, ERIDANIA e SFIR hanno già dato l'avvio alla soluzione del problema del trattamento delle proprie acque di scarico, si è provveduto ad invitare la società SAOM a costruire un idoneo im-

pianto depurativo a pena di revoca della concessione di derivazione d'acqua.

Si assicura inoltre che l'amministrazione sanitaria segue attentamente l'andamento della situazione delle acque del Ronco per gli eventuali provvedimenti contingibili ed urgenti.

Il Ministro dei lavori pubblici: NATALI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se, corrispondendo ai voti che giungono dalle organizzazioni artigiane operanti in varie regioni d'Italia, voglia proporre al Comitato interministeriale per il credito la revoca del provvedimento che comporta, a partire dal 1° luglio 1968, l'elevazione del tasso di interesse per le operazioni effettuate tramite l'Artigianocassa da parte di imprese artigiane operanti in zone definite non depresse del centro-nord.

L'interrogante rileva l'evidente assurdità di un provvedimento che assume carattere limitativo e punitivo nei confronti delle zone d'Italia che hanno dimostrato maggior dinamismo economico e sociale. (4-00703)

RISPOSTA. — La questione è ormai superata mercè l'ulteriore assegnazione di 15 miliardi di lire, disposta con l'articolo 5 del decreto legislativo 30 agosto 1968, n. 918, a favore del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito delle imprese artigiane.

In tal modo, infatti, si sono forniti i mezzi per mantenere inalterato, nella misura del 3 per cento, l'onere differenziale a carico dei mutuatari.

Il conferimento è previsto, dallo stesso articolo, in ragione di 4,5 miliardi nell'esercizio finanziario in corso e di 3,5 miliardi per ciascuno dei tre esercizi successivi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PICARDI.

BIMA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se intendano sospendere temporaneamente le importazioni di suini e di carne suina per alleviare la disastrosa situazione degli allevatori italiani costretti a vendere a prezzi non remunerativi e addirittura al di sotto dei costi di produzione. (4-00423)

RISPOSTA. — Come è noto all'interrogante, il mercato delle carni suine è stato unificato nell'ambito comunitario a partire dal 1° lu-

glio 1967, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento CEE del 13 giugno 1967, n. 121.

Tale regolamentazione, mentre ha abolito qualsiasi ostacolo alla libera circolazione dei prodotti suinicoli all'interno della comunità, ha istituito un regime di scambi con i paesi terzi, fondato su una protezione comune alla frontiera esterna alla CEE, che si attua mediante l'applicazione di prelievo e supplementi di prelievo sulle importazioni di prodotti in provenienza dai detti paesi.

La stessa regolamentazione comunitaria consente l'attuazione di misure restrittive soltanto nei casi in cui la crisi del settore sia diretta conseguenza delle importazioni dai paesi terzi, condizione, questa, che non risulta essersi realizzata.

In effetti, le importazioni di suini e carni suine si sono notevolmente ridotte negli ultimi tempi; e ciò in conseguenza dell'applicazione di prelievi e supplementi di prelievo particolarmente elevati, che hanno reso molto oneroso e scarsamente concorrenziale il prodotto dei paesi terzi. Basti considerare che le importazioni da dette provenienze di suini e carni suine, che nei primi cinque mesi del 1967 erano ammontate, rispettivamente, a tonnellate 2.710 e a tonnellate 16.077, si sono ridotte, nel corrispondente periodo dell'anno in corso, a tonnellate 532 e a tonnellate 7.640.

La crisi del settore è, invece, da attribuire essenzialmente all'eccessivo sviluppo assunto, in tutto l'ambito comunitario, dalla produzione suinicola, favorita, per un lungo periodo di tempo, da prezzi particolarmente vantaggiosi, cui ha fatto seguito un periodo di prezzi bassi, che hanno determinato un ristagno sul mercato.

Va, per altro, ricordato che, proprio al fine di alleviare lo stato di disagio dei produttori suinicoli comunitari, il Consiglio dei ministri della CEE ha adottato il regolamento del 17 aprile 1968, n. 469/68, relativo alle misure di intervento nel settore delle carni suine. A tale regolamento è stata data attuazione sul piano nazionale, con il decreto ministeriale 26 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 6 maggio successivo, n. 114 che ha disposto l'acquisto, da parte dell'AIMA, dei suini macellati, appartenenti alla categoria *B* della classificazione comunitaria, al prezzo di lire 460,94 il chilogrammo.

In data 11 giugno 1968 è stato poi adottato, in sede CEE, il regolamento n. 708/68, che prevede soltanto per il mercato italiano l'estensione dell'intervento anche nei confron-

ti della classe *C* dei prodotti suinicoli. Tale regolamento ha trovato attuazione con il decreto ministeriale 15 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 25 successivo, n. 160, con il quale il predetto intervento, da parte dell'AIMA, è stato appunto esteso alle carcasse e mezzene di suini appartenenti alla categoria *C* della classificazione comunitaria, al prezzo di lire 434,40 il chilogrammo.

E da sottolineare anche che, per il nostro paese, la data di chiusura degli acquisti è stata fissata, con il citato regolamento n. 708/68, al 30 settembre 1968, salvo ulteriore proroga, da decidere in relazione all'andamento del mercato.

Sta di fatto, che le ultime quotazioni dei suini sono caratterizzate da una sensibile ripresa alla quale hanno indubbiamente contribuito i maggiori prelievi applicati alle importazioni dai paesi terzi, nonché gli accennati interventi di mercato, per cui è da ritenere che la crisi sia ormai avviata a soluzione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: SEDATI.

BIMA. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere se intenda prorogare ulteriormente l'ammasso del burro fino a quando non entri in funzione il regime previsto dall'articolo 37 del regolamento del Consiglio della Comunità europea numero 804/68.

L'intervento dell'AIMA a sostegno del mercato si rende più che mai necessario per evitare il tracollo dei prezzi sia del burro sia del latte. (4-00424)

RISPOSTA. — L'intervento per l'acquisto del burro non ha subito alcuna soluzione di continuità.

Infatti, l'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), con deliberare del proprio consiglio di amministrazione, ha prorogato il termine di intervento dal 3 aprile 1968 - data di scadenza fissata in un primo tempo per la campagna lattiera 1967-1968 - al 28 luglio 1968, in conformità delle decisioni adottate in sede comunitaria, che hanno protratto a quest'ultima data la campagna stessa.

L'azienda medesima ha già in corso di elaborazione il nuovo disciplinare, che dovrà regolare gli acquisti di burro a decorrere dal 29 luglio 1968, data della entrata in vigore della fase unica di mercato del settore lattiero-caseario.

Il Ministro: SEDATI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

BIMA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e delle finanze.* — Per conoscere, in presenza di una prossima ripresa dell'importazione di latte fresco dalla Francia a prezzi ufficialmente più elevati di quelli correnti sui mercati italiani, come sia possibile che ciò avvenga e quali provvedimenti intendano adottare per por fine a tale attività.

Trattasi, infatti, sicuramente, di un fittizio prezzo del latte accompagnato da rimborsi sottobanco al compratore italiano: il tutto è incompatibile con le norme generali del mercato comune. (4-00425)

RISPOSTA. — L'importazione di latte fresco dalla Francia è stato un fenomeno contingente, manifestatosi principalmente nel 1966 e nel primo semestre del 1967

Già dal secondo semestre del 1967, in seguito ad accordi bilaterali condotti dal Ministero dell'agricoltura, le importazioni si sono sensibilmente ridotte.

Nel 1968 le importazioni di latte fresco dalla Francia sono state effettuate soltanto nei primi due mesi e per quantità modestissime; a partire dalla fine di febbraio, i nostri acquisti di latte dalla Francia sono stati completamente sospesi.

Con l'entrata in vigore della fase unica di mercato, che ha decorrenza dal 29 luglio 1968, la situazione non peggiorerà, poiché la Francia non potrà concedere neanche quell'aiuto all'esportazione che aveva potuto dare in base agli accordi bilaterali.

La nuova regolamentazione prevede, in effetti, la possibilità della concessione di un aiuto alla esportazione del latte; ma tale aiuto, da definire in sede CEE, dal Comitato di gestione del latte e dei prodotti lattieri, potrà essere dato soltanto se uno Stato importatore, che si trovi di fronte a gravi difficoltà, di approvvigionamento per una sua deficienza produttiva, ne abbia fatta esplicita richiesta.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: SEDATI.

BO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le prospettive di soluzione della pratica avviata dal comune di Calamandrana (Asti) in data 6 dicembre 1962 per ottenere il contributo statale ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, sulla spesa di lire 6.750.000 per la sistemazione della strada Bruciati. (4-00509)

RISPOSTA. — L'istanza del comune di Calamandrana intesa ad ottenere il contributo

statale, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, per la sistemazione della strada Bruciati, comportante la spesa di lire 6.750.000, sarà tenuta in evidenza in sede di formulazione dei prossimi programmi per opere del genere.

Il Ministro: NATALI.

BO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quando si intenda accogliere la domanda del comune di Chiusano (Asti), inoltrata il 24 giugno 1965, per ottenere il contributo statale ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, su un preventivo di spesa di lire 34.009.750 per la sistemazione e l'ammmodernamento di strade comunali.

Per prospettare il particolare stato di necessità del suddetto comune che — oltre ad incontrare le note difficoltà dei piccoli comuni rurali soggetti a forte esodo di popolazione attiva — è l'unico tra i comuni della provincia di Asti ad aver subito, per parecchi anni consecutivi, gravissimi danni per grandinate ed altre calamità, con le inevitabili conseguenze sul livello di vita della popolazione e sullo stesso bilancio comunale. (4-00514)

RISPOSTA. — L'istanza del comune di Chiusano, intesa ad ottenere il contributo dello Stato, a termini dell'articolo 4 della legge 21 aprile 1962, n. 181 per i lavori di sistemazione ed ammodernamento delle strade comunali, preventivati in lire 34.009.750, risulta inclusa al 54° posto nella graduatoria dell'anno in corso delle opere da eseguire in provincia di Asti in base alla legge predetta.

Si assicura che le esigenze prospettate saranno tenute nella dovuta considerazione, compatibilmente con le disponibilità di fondi in sede di formulazione dei prossimi programmi per opere del genere

Il Ministro: NATALI.

BO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per richiamare la sua attenzione sull'agitazione in atto dei cacciatori della provincia di Asti contro la proposta formulata dal comitato provinciale caccia, relativa all'istituzione di cinque zone di caccia controllata:

a) che coprono soltanto la metà del territorio provinciale;

b) che impongono una tassa di lire 10 mila per ottenere il tesserino di accesso ad una zona e di lire 30 mila per cacciare in tutte le cinque zone;

c) che eludono le possibilità offerte dai nuovi poteri di legge per riordinare la situazione venatoria sia con la revoca delle riserve di caccia speculative, sia con la rotazione delle zone di ripopolamento, sia con la inclusione nel comitato provinciale caccia delle organizzazioni venatorie che ne sono ancora escluse.

Per chiedere un intervento governativo per la piena e corretta applicazione delle disposizioni della nuova legge sulla caccia e in particolare — come richiesto dai cacciatori interessati — per garantire l'applicazione dell'articolo 4 del decreto ministeriale 17 giugno 1968, n. 799, nel senso di estendere le zone di « caccia controllata » a tutto il territorio della provincia e senza gravami fiscali. (4-00789)

RISPOSTA. — Come è noto, l'articolo 3 della legge 2 agosto 1967, n. 799, attribuisce ai comitati provinciali della caccia la facoltà di sottoporre a regime di caccia controllata tutto o parte del territorio provinciale.

Lo stesso articolo conferisce al Ministero soltanto il compito di predisporre un regolamento tipo nazionale di caccia controllata che sancisca principi cui debbono attenersi i comitati stessi in sede di compilazione dei regolamenti provinciali.

Tale regolamento — elaborato di intesa con tutte le associazioni venatorie — è stato emanato in data 17 giugno 1968 ed è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 luglio 1968, n. 172. Esso, in ossequio a quanto dispone la legge, prevede i criteri da seguire nel caso che i comitati sottopongano a regime di caccia controllata tutto il territorio provinciale o solo parte di esso.

Appare evidente, pertanto, che il Ministero non ha il potere di intervenire nei confronti dei singoli comitati provinciali per indurli a sottoporre a regime di caccia controllata tutta la provincia, anziché parte di essa.

Il Ministro: SEDATI.

BORTOT, FREGONESE E LIZZERO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per sapere se siano a conoscenza che i lavoratori già occupati per periodi diversi in Italia e all'estero (particolarmente in Belgio e in Svizzera) e colpiti da silicosi, vedono per anni ritardata, nonostante l'accertamento sanitario, il riconoscimento e la liquidazione della rendita loro spettante a causa della mancata appli-

cazione degli accordi con i paesi di emigrazione, il che comporta:

1) il peggioramento continuo delle loro già precarie condizioni economiche, avuta anche presente la necessità di continue e costose cure non coperte da assicurazione alcuna;

2) la impossibilità di ottenere di anno in anno la revisione della rendita in collegamento con l'aggravarsi della loro malattia;

3) l'arrestarsi delle stesse pratiche di liquidazione di pensione di invalidità a carico dell'INPS, in mancanza di decisioni ufficiali da parte dell'INAIL.

Gli interroganti desiderano conoscere se ritengano opportuno un sollecito intervento che valga a provocare una procedura sollecita ed efficace, tale da garantire ai lavoratori interessati il pieno riconoscimento dei loro diritti. (4-00461)

RISPOSTA. — La definizione delle pratiche di silicosi relative a lavoratori italiani i quali abbiano svolto attività lavorativa promiscuamente in Italia e nei paesi membri della Comunità economica europea richiede talvolta del tempo considerevole proprio per l'esplicitamento della complessa procedura amministrativa prevista dai relativi regolamenti internazionali, procedura in parte semplificata attraverso l'adozione di appositi modulari.

Tali normative, com'è noto, pongono lo onere assicurativo a carico del paese nel quale per ultimo (all'atto della denuncia) l'assistito ha prestato la propria opera.

L'accertamento di tale elemento nei confronti dei lavoratori italiani residenti in Italia è effettuato dall'INAIL, il quale, se in seguito a detta indagine rileva la sua competenza, procede subito alla istruttoria ed alla definizione della pratica, mentre se riscontra la competenza di altro Stato membro, provvede a trasmettere la documentazione all'organismo assicuratore di quest'ultimo.

Ovviamente in tal caso occorre un maggiore lasso di tempo in quanto ai preliminari accertamenti svolti dall'INAIL in ordine alla determinazione della competenza si aggiunge la istruttoria vera e propria della pratica a cura dell'organismo straniero competente, il quale ultimo, poi, deve avvalersi dell'ulteriore collaborazione dell'INAIL per tutta una serie di accertamenti da svolgere secondo i suoi peculiari criteri.

Per quanto riguarda il Belgio si fa presente che l'entrata in vigore della legge belga 24 dicembre 1963, riguardante il riconoscimento degli indennizzi per danni derivanti

da affezioni pneumoconiotiche, dava subito inizio a trattative tra le competenti autorità italiane e belghe che culminavano, in data 21 febbraio 1964, con una convenzione per l'estensione delle nuove norme ai minatori indennizzati in base alla legge italiana 27 luglio 1962, n. 1115 e con un accordo amministrativo sulle relative modalità di applicazione.

Parallelamente, tra i sanitari dell'INAIL e quelli dell'ente belga all'uopo istituito, il *Fonds des maladies professionnelles* (FMP) venivano avviati opportuni contatti, anche per il tramite dei nostri uffici consolari, per addivenire caso per caso ad una identità di criteri di valutazione medica delle percentuali di incapacità di lavoro.

Secondo le più recenti segnalazioni, confermate anche dal Ministero degli affari esteri, il Fondo ha raccolto fino ad oggi 56.520 25 mila da lavoratori italiani; ne ha esaminate e definite positivamente 21.435 e di esse circa 10.500 hanno interessato nostri connazionali; 25.130 sono state respinte in quanto giudicate prive delle premesse indispensabili sotto il profilo medico ed a norma dell'articolo 70 paragrafo 1 della legge istitutiva.

La riscontrata iniziale lentezza delle operazioni dell'anzidetto organismo è per altro da ascrivere sia agli inevitabili problemi sorti dalla necessità per il nuovo ente di assicurarsi adeguate strutture amministrative, sia, ed ancor più, alla massiccia contemporanea presentazione di decine di migliaia di domande, molte delle quali insufficientemente corredate ed addirittura giuridicamente improponibili.

Quanto poi ai casi riguardanti cittadini italiani i quali abbiano svolto attività lavorativa in Italia ed in Svizzera, vige un accordo in base al quale ciascuno dei due Stati assume un onere risarcitivo proporzionale al rischio trascorso rispettivamente presso ciascuno di essi, sicché è necessaria una trattazione comune fra i due istituti (INAIL e INSAI) che risulta per ciò stesso complessa, sia per la ripartizione del detto periodo di rischio sia per la determinazione concorde del grado di inabilità residuo al lavoratore.

Oltre che per gli accennati motivi, il periodo istruttorio di tali pratiche non può essere in genere abbreviato anche perché le indagini ed i controlli necessari ad accertare l'esistenza della tecnopatia sono per loro natura quanto mai laboriosi.

Tuttavia l'INAIL, nell'intento di ovviare in qualche modo alle conseguenze negative

che il prolungato iter di trattazione delle pratiche comporta nei confronti degli assistiti, liquida e mette subito in pagamento in favore degli assistiti medesimi, a titolo di acconto, la quota parte di rendita di propria competenza non appena essa è stata stabilita.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

BUFFONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia stata esaminata la delibera della giunta comunale di Longobucco (Cosenza) con la quale si chiede l'intervento dello Stato per la costituzione di un consorzio, che si interessi alla bonifica della zona del fiume Trionto.

In caso affermativo, l'interrogante gradirebbe conoscere le determinazioni a cui si intenda pervenire. (4-00904)

RISPOSTA. — La giunta comunale di Longobucco, con delibera del 4 aprile 1968, n. 54 ha auspicato la costituzione di un consorzio di bonifica a cui affidare la realizzazione delle opere riguardanti la sistemazione definitiva dell'intero bacino del fiume Trionto.

A tal fine, il sindaco del comune ha indetto un convegno, al quale hanno partecipato rappresentanti dell'ente di sviluppo in Calabria, del consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, dei sindaci di alcuni comuni interessati, oltre agli esponenti politici locali.

Senonché, dati i molteplici interessi contrastanti tra le parti, non è stata raggiunta alcuna decisione, e il convegno è stato aggiornato a data da destinarsi.

Risulta che verrebbe chiesto al Ministero di inviare alla prossima riunione un proprio rappresentante.

Il Ministro: SEDATI.

BUFFONE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sia stata o se verrà considerata la possibilità di finanziare, entro l'esercizio in corso, le opere di edilizia scolastica di cui alla deliberazione datata 17 maggio 1967, n. 88, della giunta municipale di Scigliano (Cosenza), ovvero se, considerata l'assoluta necessità delle opere di che trattasi (asilo infantile, edifici scolastici elementari nelle frazioni Diano e Lupia) ritenga dover disporre, per l'inclusione del comune medesimo nell'apposito elenco per gli interventi della Cassa in detto settore. (4-01252)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno, secondo quanto stabilito dal piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, è abilitata ad intervenire, in materia di edilizia scolastica, solo nell'ambito delle zone caratterizzate da particolare depressione, comprese nell'apposito elenco approvato da questo Comitato.

Poiché in detto elenco non è stato possibile comprendere il comune di Scigliano, nessun ulteriore intervento, allo stato attuale, è ivi consentito per la costruzione di nuovi asili e scuole elementari.

Tuttavia, al fine di non lasciare incomplete opere alla cui realizzazione la Cassa aveva già contribuito, anche se in parte, si sta considerando di intervenire per il completamento dell'edificio scolastico nella frazione Lupia del comune anzidetto.

Il Ministro: CAIATI.

BUSETTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere con quali giustificazioni la commissione provinciale presso il genio civile di Padova, con lettera del 29 maggio 1968, n. 816/B, ha fatto conoscere alla direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato (Venezia) di aver determinato in lire 2.760.002 il valore venale dell'alloggio C.F.B 225 di cui un dipendente delle ferrovie ha chiesto il riscatto presso le case dei ferrovieri di Padova, ciò in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Tale richiesta è suggerita dal fatto che il valore venale di un identico alloggio di due vani utili sito nello stesso complesso edilizio è stato determinato tra lire 970 mila e lire 980 mila nel 1963 e analogo confronto può esser fatto anche per gli alloggi di tre vani utili valutati rispettivamente a lire 1.300.000 nel 1963 e a lire 3.200.000 nel 1968.

Poiché la sperequazione è così macroscopica, l'interrogante chiede una dettagliata indicazione dei criteri seguiti nella determinazione del valore venale degli alloggi dagli uffici competenti. (4-00793)

RISPOSTA. — In data 7 novembre 1959 (non nell'anno 1963 come risulta dalla interrogazione) la commissione provinciale di Padova per la determinazione dei valori venali degli alloggi da cedere a riscatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1959, n. 2, determinò, tra l'altro, i valori venali di alcuni alloggi compresi in un gruppo di fabbricati di proprietà dell'am-

ministrazione delle ferrovie in via Tiziano Minio e Nicolò Miretto (zona prossima alla stazione delle ferrovie in Padova).

Considerando i valori dei fabbricati al libero commercio, il valore delle aree, allora esitate, nonché le caratteristiche strutturali e distributive degli alloggi, la commissione attribuì a detti alloggi un valore medio da lire 20 mila a 22 mila al metro quadrato.

In tale valutazione fu tenuta presente la superficie netta convenzionale interna ai muri d'ambito e tramezzi, cioè superficie dei pavimenti (escluse le parti comuni e ragguagliando la superficie delle cantine ad un terzo di quella degli alloggi). Furono considerati, inoltre, nel costo di detta superficie convenzionale, anche i costi delle aree fabbricabili coperte e scoperte attribuibili a ciascun fabbricato.

Gli alloggi così valutati furono dall'amministrazione ferroviaria ceduti in proprietà agli inquilini in epoca non precisabile.

L'amministrazione delle ferrovie in seguito stabilì di cedere in proprietà un sesto fabbricato, già costituente la quota di riserva spettantegli per legge. Quindi avanzò richiesta di valutazione alla commissione e nel 1968 ha comunicato i nominativi degli aventi diritto al riscatto. La commissione provinciale, in data 29 aprile 1968, ha quindi valutato anche tale complesso edilizio.

Con gli stessi criteri già adottati in precedenza, ma considerando i forti incrementi dei valori assunti, sia dalle aree fabbricabili del centro cittadino sia dai valori attribuiti ai fabbricati al libero commercio, che nel corso del decennio risultano più che raddoppiati, fu attribuito agli alloggi del predetto fabbricato il costo complessivo medio ragguagliato di lire 42 mila al metro quadrato.

L'alloggio indicato dall'interrogante è compreso nel predetto edificio e precisamente è contraddistinto con il numero interno 25 di via Tiziano Minio n. 30 A. Il relativo valore venale è di lire 2.760.092; il costo di cessione detratto il 30 per cento, salvo ulteriori diritti naturali, è di lire 1.932.090.

Con l'occasione si fa presente che l'amministrazione delle ferrovie nella sua relazione di stima, allegata agli atti di richiesta e precedente quindi la valutazione, riferisce che anche l'ufficio erariale di Padova, cui l'amministrazione si era precedentemente rivolta per una indagine di costi, aveva valutato il complesso all'incirca come stabilito dalla commissione provinciale, con un maggiore incremento del 5 per cento circa.

Il Ministro dei lavori pubblici: NATALI,

CACCIATORE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se gli consti che il consorzio dell'agro nocerino-sarnese (Salerno) per tutta la zona di Mercato San Severino e comuni adiacenti è in grado di erogare la fornitura di acqua per l'irrigazione per un'ora soltanto all'anno al prezzo di lire 10 mila per ogni moggio di terreno.

Se sia a conoscenza del fatto che questo anno, non potendo garantire nemmeno detto piccolo quantitativo di acqua, il consorzio acquista l'acqua di rifiuto delle poche industrie della zona, con la naturale conseguenza che detta acqua, invece di essere benefica per le varie produzioni, è del tutto nociva.

L'esigenza del consorzio, nonostante la misera quantità di acqua a disposizione dei coltivatori, fa ritenere, ai fini della fissazione dell'equo canone, come irrigui tutti i terreni inclusi nel comprensorio del consorzio, con un ulteriore danno quindi a carico degli affittuari. Pertanto, l'interrogante chiede se si ritenga giusto ed urgente adottare adeguati provvedimenti, con la immediata sospensione dei ruoli di pagamento. (4-00436)

RISPOSTA. — Il consorzio di bonifica dell'agro sarnese-nocerino è concessionario dell'intera portata idrica delle sorgenti Paludi, Fontana Formiello, Faraldo, ecc., site nei comuni di Fisciano e Mercato San Severino. Tali acque vengono distribuite — attraverso una rudimentale canalizzazione in terra ed anche attraverso il Torrente Solofrana, unico corso d'acqua che taglia quella pianura fino a Nocera Inferiore — ai terreni dei comuni di Mercato San Severino, Castel San Giorgio, Roccapiemonte e Nocera Inferiore, per una estensione di 700 ettari circa, che ne hanno diritto per antico uso.

Il tradizionale turno di erogazione di acqua, già previsto dai regolamenti vigenti all'atto della costituzione del consorzio, è limitato — considerata la scarsezza della portata idrica in relazione alla superficie servita — a cinque irrigazioni nel periodo 15 giugno-15 settembre, mentre, nei mesi di aprile e di maggio, l'acqua viene liberamente derivata dagli utenti a semplice richiesta, nella quantità e nel tempo desiderati.

Il canone annuo complessivo, relativo a tutte le operazioni connesse alle erogazioni, è ragguagliato a lire 8.400 per moggio (metri quadrati 3.704).

Effettivamente, quest'anno, a causa dello andamento climatico fortemente siccitoso, le sorgenti forniscono una quantità di acqua inferiore al 60 per cento della normale portata,

per cui il consorzio ha ritenuto necessario, al fine di assicurare ai coltivatori della zona la stessa quantità di acqua erogata negli anni precedenti, servirsi di alcuni pozzi di proprietà privata, le cui acque, comunque, sono ottime sotto ogni riguardo, in quanto provenienti da falda freatica.

A seguito di un incontro con i coltivatori interessati, è stato raggiunto un accordo nel senso che, coloro, fra questi, che non vorranno utilizzare le acque poste a disposizione dal consorzio, saranno esentati, per quest'anno dal pagamento delle spese di distribuzione. Inoltre, il consorzio ha considerato le necessità derivanti dalle esigenze dell'agricoltura locale ed ha predisposto un ampio piano di riordino dell'irrigazione.

In tal senso ha già effettuato i necessari rilievi aerofotogrammatici del comprensorio, nonché le prospezioni geoelettriche per l'individuazione e la quantizzazione delle acque sotterranee ed è imminente l'inizio dei lavori di trivellazione per la ricerca e la captazione delle acque.

Si aggiunge che il Ministero, con decreto del 23 novembre 1967, n. 2842 dell'importo di lire 37.748.000, ha già autorizzato gli studi per l'irrigazione della zona di Mercato San Severino.

Il Ministro: SEDATI.

CACCIATORE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali disposizioni immediate intenda dare perché con la massima celerità sia pagata agli aventi diritto l'integrazione sul prezzo dell'olio (altra dannosa conseguenza del MEC).

L'interrogante fa rilevare che nella provincia di Salerno, su circa 70 mila pratiche, ne sono state evase dal novembre 1967 ad oggi soltanto circa 7 mila e che gli uffici competenti, alle giuste lamentele, hanno risposto che, per mancanza di personale, soltanto 500 pratiche al mese possono essere svolte. Ciò arreca grave danno ai produttori ed all'economia di interi paesi.

Chiede ancora l'interrogante di conoscere se, dati gli ingenti quantitativi di olio inventurati, si ritenga, per evitare speculazioni in danno dei piccoli produttori, dare all'AIMA disposizioni perché ritiri detti quantitativi ad un giusto prezzo. (4-00549)

RISPOSTA. — Per la corresponsione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva, la azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in mancanza di propri organi periferici, si avvale degli ispettorati

provinciali dell'alimentazione, i quali operano, per tale servizio, alle sue dipendenze funzionali. Per il tramite degli stessi ispettorati, che mantengono però l'intera gestione finanziaria del servizio, l'AIMA usufruisce, dalla corrente campagna, anche della collaborazione degli enti di sviluppo.

L'accennata strutturazione del servizio ha incontrato difficoltà iniziali, che sono state esaminate in apposite riunioni, nel corso delle quali è emersa l'esigenza di una maggiore intesa, in sede locale, tra enti di sviluppo e ispettorati dell'alimentazione, di un ulteriore potenziamento di personale e di attrezzature di questi ultimi uffici, di uno snellimento delle procedure istruttorie delle domande e di quelle per rendere sollecitamente disponibili le somme somministrate e agevolare la relativa rendicontazione.

A tal fine, sono state impartite agli uffici locali dettagliate disposizioni, concordate preventivamente con gli organi di controllo, che consentiranno di ovviare ad inconvenienti manifestatisi in sede di rendicontazione trimestrale, da parte degli enti di sviluppo, delle anticipazioni ricevute dagli ispettorati provinciali dell'alimentazione.

Nel senso sopra indicato sono stati adottati provvedimenti anche per la provincia di Salerno, ove in particolare l'AIMA, poiché l'ente di sviluppo effettua il pagamento delle integrazioni di prezzo attraverso gli istituti di credito, al fine di accelerare le relative operazioni, ha autorizzato l'ispettorato della alimentazione ad emettere esso stesso gli ordinativi di pagamento a favore dei produttori residenti in comuni sprovvisti di sportello bancario (circa il 50 per cento dei comuni della provincia) in modo che gli interessati possano riscuotere presso gli uffici postali locali.

Superate le difficoltà iniziali e con l'adozione degli accennati provvedimenti, le operazioni per il pagamento delle integrazioni di prezzo hanno già assunto un ritmo sempre più celere, sì da far ritenere che esse potranno essere portate a termine entro le fine della campagna.

Per quanto concerne l'intervento di mercato sollecitato dall'interrogante, si informa che l'AIMA ha già disposto per la campagna in corso, come già fece per quella precedente, l'attuazione dell'intervento stesso, affidando ad assuntori, con i quali ha definito le pattuizioni contrattuali, il relativo servizio di commercializzazione.

Il medesimo servizio è in corso di svolgimento dal 19 luglio anche in provincia di Salerno, e i produttori di olio d'oliva sono in

grado, pertanto, di offrire il loro prodotto all'AIMA, che ne effettuerà l'acquisto senza limite di quantità e secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunitari; modalità rese note al pubblico tempestivamente con appositi manifesti.

Il Ministro: SEDATI.

CAPRA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se siano a conoscenza del fatto che nell'azienda Acciaierie e ferriere (ex Bosio) di Sarezzo Val Trompia (Brescia), sono in atto, dal tempo in cui i nuovi proprietari hanno rilevato l'azienda stessa, una serie di provvedimenti disciplinari ingiustificati e vessatori nei confronti dei lavoratori: falcidia dei cottimi rispetto alla precedente gestione, ritorsioni nei confronti di operai rientrati in fabbrica dopo il normale periodo di malattia, mancate trattenute — e quindi mancati versamenti — dei contributi previdenziali di legge, impedimento alla costituzione della commissione interna, organico delle qualifiche assolutamente inadeguato; misure che, unitamente al recente licenziamento di un operaio colpevole di aver chiesto il permesso di assentarsi dal lavoro, hanno indotto i lavoratori ad occupare la fabbrica;

b) quale azione si intenda intraprendere al fine di consentire l'instaurazione nella fabbrica di corretti rapporti sindacali che garantiscano ai lavoratori, unitamente al salario previsto dal contratto di lavoro, quel minimo di libertà sindacale indispensabili alla salvaguardia della loro dignità e libertà. (4-00459)

RISPOSTA. — Dai primi accertamenti esperiti dall'ispettorato del lavoro di Brescia è risultato che la ditta Acciaierie e ferriere di Sarezzo Val Trompia (già Ferriera Bosio), occupata dai lavoratori dipendenti dal 1° luglio 1968 ha regolarmente operato le trattenute e versato i contributi sulle retribuzioni corrisposte al personale dipendente. Parimenti regolari sono risultate le registrazioni effettuate nel libro paga.

Comunque, il predetto organo ispettivo porterà a termine i definitivi accertamenti sui predetti e sugli altri punti indicati non appena cessata l'occupazione dell'azienda.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

CAPRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda intervenire presso la direzione gene-

rale dell'ENPAS, al fine di far potenziare lo ambulatorio già esistente nel comune di Portici (Napoli) anche con medici specialisti, dato l'aumentato numero dei dipendenti statali abitanti nella zona. (4-00472)

RISPOSTA. — L'ENPAS, interpellato al riguardo, ha fatto presente che presso l'ambulatorio di Portici, oltre ai servizi fondamentali di medicina generale, piccola chirurgia e terapie iniettive (endovenosa e intramuscolare) esistono anche i servizi specialistici di pediatria, urologia e otiatria.

Per quanto riguarda le altre specialità si fa presente che gli assistiti di Portici, — data la facilità di collegamento con Napoli — possono agevolmente fruire dei servizi ambulatoriali esistenti in detto capoluogo ove, oltre ai numerosi poliambulatori, esiste un centro diagnostico superiore per i casi più difficili.

L'ENPAS ha comunque assicurato che la situazione dell'ambulatorio di Portici sarà attentamente seguita affinché la sua capacità di intervento assistenziale risulti sempre commisurata alle nuove esigenze.

Il Ministro: Bosco.

CAPUA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che la signora Condemi Maria Francesca, da Pazzano (Reggio Calabria) ricoverata il 4 agosto 1966 con ricovero d'urgenza notturna per emorragia nasale, è stata costretta a pagare lire 40 mila per le prestazioni allo specialista, più lire 32 mila per essere stata trasferita contro la sua volontà al reparto paganti; premesso anche che la signora in oggetto ha dopo pochi giorni esposto il fatto alla sezione INAM di Monasterace, ricorrendo, ove mai i fatti corrispondano alle affermazioni della ricorrente, se l'INAM ha provveduto al rimborso delle spese imposte alla signora. (4-00001)

RISPOSTA. — Dalle informazioni all'uopo assunte risulta che la signora Maria Francesca Condemi, assistita dall'INAM, è stata ricoverata il 4 agosto 1966 presso l'ospedale di Locri per epistassi infrenabile e, stante la mancanza di posti letto in corsia, ha chiesto ed ottenuto il ricovero in prima classe. Detto ricovero è avvenuto presso il reparto di chirurgia, dato che l'ospedale anzidetto non disponeva, all'epoca, del reparto di otorinolaringoiatra.

Risulta che le cure sono state praticate da specialista privato cui l'interessata, assoggettandosi ai maggiori oneri derivanti dal rico-

vero in prima classe, ha corrisposto in proprio l'onorario.

Per altro, l'onere della degenza (comprensiva di ogni prestazione di cui l'assistito ha bisogno) è stato sostenuto — in misura pari alla tariffa prevista per il ricovero in corsia comune — dall'INAM il quale ha così assolto ai propri compiti assistenziali in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

Il Ministro: Bosco.

CASSANDRO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere quali iniziative intendano adottare per venire incontro ai bisogni delle popolazioni agricole pugliesi particolarmente delle province di Bari e Foggia, colpite da una siccità che ha distrutto le colture cerealicole, foraggere e bieticole danneggiando quindi i pascoli e conseguentemente gli allevamenti ovini e bovini; e per conoscere se dinanzi ad una così imponente « calamità » non si debba applicare l'articolo 1 della legge 739. (4-00108)

RISPOSTA. — Per assicurare la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dall'eccezionale siccità dell'inverno 1967 e della primavera-estate 1968, il Ministero ha ritenuto di dover assumere una iniziativa di carattere legislativo. Infatti, il fenomeno della siccità — che, specie in talune regioni dell'Italia meridionale, ha carattere ricorrente — ha assunto, nel periodo ricordato, una tale intensità ed una così ampia estensione territoriale da presentare quell'eccezionalità e gravità che, in altri eventi meteorici, hanno giustificato particolari provvidenze.

Come è noto, il Parlamento ha corrisposto alle proposte del Governo ed all'aspettativa dei produttori agricoli, con la massima tempestività, tanto che il provvedimento è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 1968 come legge dello Stato (legge 29 luglio 1968, n. 857).

Il Ministero ha immediatamente diramato ai propri uffici periferici, agli enti di sviluppo ed agli istituti ed enti esercenti il credito agrario le opportune istruzioni per l'attuazione delle provvidenze. Le agevolazioni sono dirette in primo luogo a consentire alle aziende danneggiate la provvista dei capitali necessari all'esercizio aziendale ed al pagamento delle rate di prestito e di mutuo, essendo mancata, con la produzione aziendale, la possibilità di acquisire gli ordinari mezzi di autofinanziamento.

A questo scopo è prevista la concessione di prestiti di esercizio ad ammortamento quin-

quennale al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, i coloni ed i compartecipanti.

La legge prevede, poi, specifiche provvidenze per la difesa del patrimonio zootecnico, che si articolano in due distinti interventi:

a) la concessione, con preferenza ai coltivatori diretti ed alle loro cooperative, di prestiti ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, con ammortamento quinquennale, al tasso di particolare favore dello 0,50 per cento, per l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi e per ogni altra occorrenza relativa all'allevamento. L'ammontare dei prestiti fa carico agli operatori agricoli solo per il 60 per cento della somma ricevuta, essendo il restante 40 per cento a carico del fondo di rotazione, di cui alla predetta legge. Con disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri si è provveduto a reintegrare il fondo stesso delle quote che non riaffluiscono in conseguenza dell'abbuono concesso agli operatori;

b) la concessione, con l'intervento degli enti di sviluppo, ai conduttori di aziende agricole colpite dalla siccità, di cereali destinati ad uso zootecnico al prezzo agevolato di lire 3.500 al quintale, per far fronte alle esigenze di allevamento del bestiame, escluso quello di bassa corte, per un periodo non superiore a nove mesi, assicurando così la saldatura con le nuove produzioni primaverili di foraggiere.

Il Ministero, esperite le indagini tempestivamente disposte, ha provveduto in questi giorni alle delimitazioni territoriali previste dalla legge per la concessione di queste due ultime provvidenze, per modo che i benefici recati dalla legge n. 857 siano integralmente operativi, dato che per i prestiti — non soggetti a delimitazioni territoriali — le disposizioni emanate sono già in attuazione.

Si aggiunge che l'intero territorio delle province di Bari e Foggia è stato anche compreso tra le zone delimitate con decreto del 26 luglio 1968 emesso da questo Ministero di concerto con quello del tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della concessione della proroga fino a 24 mesi della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto della siccità, nonché delle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dicembre 1967-luglio 1968.

Inoltre, per alcune zone maggiormente danneggiate sia dalla siccità sia da grandinate e nubifragi, è stata già disposta, dal Mini-

stero delle finanze, la sospensione del pagamento delle imposte, sovrimposte e addizionali, gravanti sui terreni, per la rata bimestrale scaduta di giugno e per quella scadente ad agosto. Lo stesso Ministero ha assicurato che, per le zone nelle quali se ne accerteranno le condizioni, non mancherà di adottare i provvedimenti di delimitazione, ai fini dei conseguenti sgravi fiscali e contributivi, consentiti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Merita, infine, di essere segnalata l'iniziativa dell'amministrazione provinciale di Foggia, che ha destinato la somma di lire 40 milioni per la concessione di contributi nelle spese di trasporto di foraggio acquistato fuori provincia.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: SEDATI.

CAVALIERE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvidenze si intendano adottare in favore degli agricoltori coltivatori diretti delle province di Foggia e Bari, per i danni provocati dalla persistente siccità, tenendo presente che, in vaste zone, i prodotti cerealicoli sono andati completamente distrutti. (4-00037)

RISPOSTA. — Per assicurare la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dall'eccezionale siccità dell'inverno 1967 e della primavera-estate 1968, il Ministero ha ritenuto di dover assumere una iniziativa di carattere legislativo. Infatti, il fenomeno della siccità — che, specie in talune regioni dell'Italia meridionale, ha carattere ricorrente — ha assunto, nel periodo ricordato, una tale intensità ed una così ampia estensione territoriale da presentare quell'eccezionalità e gravità che, in altri eventi meteorici, hanno giustificato particolari provvidenze.

Come è noto, il Parlamento ha corrisposto alle proposte del Governo ed all'aspettativa dei produttori agricoli, con la massima tempestività, tanto che il provvedimento è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 1968 come legge dello Stato (legge 29 luglio 1968, n. 857).

Il Ministero ha immediatamente diramato ai propri uffici periferici, agli enti di sviluppo ed agli istituti ed enti esercenti il credito agrario le opportune istruzioni per l'attuazione delle provvidenze. Le agevolazioni sono dirette in primo luogo a consentire alle aziende danneggiate la provvista dei capitali necessari all'esercizio aziendale ed al pagamento delle rate di prestito e di mutuo, essendo mancata, con la produzione aziendale, la pos-

sibilità di acquisire gli ordinari mezzi di autofinanziamento.

A questo scopo è prevista la concessione di prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni ed i partecipanti.

La legge prevede, poi, specifiche provvidenze per la difesa del patrimonio zootecnico, che si articolano in due distinti interventi:

a) la concessione, con preferenza ai coltivatori diretti ed alle loro cooperative, di prestiti ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, con ammortamento quinquennale, al tasso di particolare favore dello 0,50 per cento, per l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi e per ogni altra occorrenza relativa all'allevamento; l'ammortamento dei prestiti fa carico agli operatori agricoli solo per il 60 per cento della somma ricevuta, essendo il restante 40 per cento a carico del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge. Con disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri si è provveduto a reintegrare il fondo stesso delle quote che non riaffluiscono in conseguenza dell'abbuono concesso agli operatori;

b) la concessione, con l'intervento degli enti di sviluppo, ai conduttori di aziende agricole colpite dalla siccità, di cereali destinati ad uso zootecnico al prezzo agevolato di lire 3.500 al quintale, per far fronte alle esigenze di allevamento del bestiame, escluso quello di bassa corte, per un periodo non superiore a nove mesi, assicurando così la saldatura con le nuove produzioni primaverili di foraggiere.

Il Ministero, esperite le indagini tempestivamente disposte, ha provveduto in questi giorni alle delimitazioni territoriali previste dalla legge per la concessione di queste due ultime provvidenze, per modo che i benefici recati dalla legge n. 857 siano integralmente operativi, dato che per i prestiti - non soggetti a delimitazioni territoriali - le disposizioni emanate sono già in attuazione.

Si aggiunge che l'intero territorio delle province di Foggia e Bari è stato anche compreso tra le zone delimitate con decreto del 26 luglio 1968, emesso da questo Ministero di concerto con quello del tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della concessione della proroga fino a 24 mesi della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto della sic-

cità, nonché delle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dicembre 1967-luglio 1968.

Merita, infine, di essere segnalata l'iniziativa dell'amministrazione provinciale di Foggia, che ha destinato la somma di lire 40 milioni per la concessione di contributi nelle spese di trasporto di foraggio acquistato fuori provincia.

Il Ministro: SEDATI.

CERAVOLO DOMENICO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere la risposta che intende dare alla petizione inviata in data 19 luglio 1968 dal sindaco di Castelbaldo (Padova) a favore degli operai stagionali emigrati in Francia che al loro ritorno in Italia hanno subito una dura decurtazione del loro salario a causa del cambio monetario.

L'interrogante fa presente che tale situazione, dovuta all'impossibilità di spedire per posta le loro rimesse nel periodo degli scioperi generali in Francia, investe anche gli emigrati dei comuni di Casale di Scodosia, Ponso, Megliadino San Vitale e Megliadino San Fidenzio (Padova), e pertanto vuole sapere anche quale provvedimento di ordine generale il Ministero intenda adottare per reintegrare il sudato salario di questi lavoratori italiani, ingiustamente colpiti. (4-00913)

RISPOSTA. — Durante le recenti vicende politiche francesi, la quotazione ufficiale del franco non ha fatto registrare oscillazioni di particolare rilievo; tuttavia, per un periodo relativamente breve, la minor propensione all'acquisto di moneta francese da parte degli istituti bancari ha dato luogo ad operazioni di cambio non convenienti, a causa della percezione di notevoli aggi di rimborso spese.

In relazione a quanto precede, questo Ministero ha a suo tempo svolto ogni possibile intervento presso gli istituti di credito competenti per l'ottenimento di cambi alle migliori condizioni possibili per i lavoratori il cui contratto di lavoro in Francia era venuto a scadere nel periodo considerato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

CERVONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quale sia l'atteggiamento e quali siano le iniziative del Governo italiano per condannare la selvaggia aggressione perpetrata ai danni della nazione cecoslovacca dalla Russia, dall'Ungheria, dal-

la Polonia, dalla Germania Orientale e dalla Bulgaria.

L'interrogante chiede ancora se il Governo italiano intenda prendere iniziative adeguate alla gravità del momento perché con i suoi alleati esamini la nuova e delicata situazione venutasi a creare in Europa.

(4-01172)

RISPOSTA. — Il Governo italiano, profondamente sensibile alle esigenze di cui l'interrogante si è reso interprete, non ha mancato di manifestare con chiarezza e tempestività il suo atteggiamento in merito ai tragici avvenimenti di Cecoslovacchia, e ciò anche negli esaurienti dibattiti svoltisi in diverse sedi parlamentari e da ultimo nella riunione straordinaria delle Camere. Non sembra pertanto necessario richiamare in dettaglio il contributo di informazioni, di valutazioni e di precisazioni che il Governo ha già fornito in tale occasione.

In merito all'azione che il Governo intende svolgere, ci si richiama all'ordine del giorno approvato dalle due Camere alla fine del dibattito sulla crisi cecoslovacca.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: MALFATTI.

CESARONI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere quali misure si intendano adottare per porre fine alla costante violazione delle leggi in materia di pesca da parte di alcuni grossi pescherecci che lungo il litorale da Civitavecchia (Roma) a Terracina (Latina) esercitano la pesca a strascico a distanza dalla spiaggia notevolmente inferiore a quanto consentito. Con ciò provocando gravissimi danni al patrimonio ittico; gravi danni alle attrezzature di pesca dei piccoli pescatori e rendendo improduttiva la loro attività.

L'interrogante fa presente che tale intervento si rende indispensabile dopo le documentate denunce che sono state inviate dai pescatori di Fiumicino e di Torvaianica nelle settimane scorse.

Si ricorda inoltre che già nel recente passato a seguito di analoghi episodi furono sottoscritti precisi impegni da parte dei rappresentanti degli armatori dei motopescherecci. Analoghi impegni furono personalmente assunti dal ministro della marina mercantile e dal direttore generale della pesca marittima.

(4-01191)

RISPOSTA. — Sinora è mancata la funzione di prevenzione generale e speciale della legge

penale per quanto riguarda le violazioni delle leggi in materia di pesca con reti a strascico entro tre miglia dalla costa. V'è stata infatti notevole incertezza giurisprudenziale nella individuazione della norma incriminatrice da parte dei giudici di merito, i quali assolvevano gli imputati perché il decreto ministeriale 1° settembre 1934, ritenuto applicabile, non è mai stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e quindi non è legalmente conosciuto dai cittadini. La Corte di cassazione con sentenza n. 46 del 16 gennaio 1967, ha però ritenuto che debba applicarsi in materia non già il predetto decreto ministeriale, ma l'articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1912, n. 1107, modificato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1954, n. 747, che demanda alla capitaneria di porto la potestà di fissare, caso per caso, la distanza dalla costa nonché le altre modalità di esercizio della pesca con galleggianti a motore. È prevedibile che con il nuovo indirizzo giurisprudenziale la pena possa assolvere la sua funzione di remora all'attività dei pescatori che esercitano la pesca con reti a strascico.

Maggiore efficacia a tale fine avrà la nuova legge sulla pesca (legge 14 luglio 1965, n. 963), non appena entrerà in vigore il relativo regolamento di esecuzione, già approvato dal Consiglio dei ministri. Nella nuova legge sono previsti inasprimenti notevoli della pena nonché l'applicazione di diritto di pene accessorie (articolo 26), costituite a seconda dei casi dalla confisca del pescato e degli attrezzi e strumenti usati, dalla sospensione della validità del permesso di pesca, dall'interdizione di esercitare la pesca marittima nonché dall'obbligo di ripristino degli impianti non autorizzati.

L'esercizio della pesca con sistemi nocivi potrà essere ridotto quanto prima entro limiti insignificanti quando sarà completata l'assegnazione dei mezzi nautici alle capitanerie di porto — il che sta avvenendo gradualmente — per la possibilità di intensificare la vigilanza con le maggiori dotazioni.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

CINGARI E FRASCA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se, in relazione all'istanza inoltrata dalla Montedison tendente ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità per i lavori del metanodotto Cariati-Sibari-Crotone, non ravvisi la necessità di garantire alle popolazioni di Cariati e dei centri vicini la parte-

cipazione allo sfruttamento dei giacimenti e inoltre di farsi promotore di un incontro tra i rappresentanti della Montedison e quelli dei comuni comunque interessati per una valutazione della questione per giungere a decisioni concordate e in relazione in ogni caso con l'effettiva situazione di depressione dell'intero comprensorio. (4-00954)

RISPOSTA. — Il giacimento metanifero di Fiume Nicà di Cariati è stato scoperto dalla società Montecatini-Edison, titolare del permesso Cirò conferito alla società stessa ai sensi della legge 11 gennaio 1957, n. 6, in seguito alla perforazione del pozzo « Cirò Mare 1 », ubicato nell'ambito di quel permesso.

Le prove di produzione effettuate in quel pozzo rivelarono l'esistenza di idrocarburi gassosi in quantità commerciale, per cui venne fatto obbligo alla società permissionaria di presentare, ai sensi dell'articolo 13 della legge citata, domanda intesa all'ottenimento della concessione di coltivazione.

La concessione, convenzionalmente denominata « Marche di Cimalia », è stata accordata con decreto ministeriale 15 aprile 1967 per la durata di anni 30, su una superficie di 3 mila ettari ricadente nel territorio delle province di Catanzaro e Cosenza.

In forza di tale provvedimento e della legge 11 gennaio 1957, n. 6, la società Montecatini-Edison può disporre liberamente del metano estratto salvo per quella aliquota di prodotto, pari al 9 per cento dell'intera produzione, che spetta allo Stato giusta il disposto dell'articolo 22 della legge innanzi citata modificato dall'articolo 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

La società Montecatini-Edison ha chiesto, successivamente, che sia dichiarato di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, il metanodotto che da Cariati, dove non esistono utenze, va a Crotona ed a Sibari.

Tale istanza è tuttora in istruttoria.

La questione è stata esaminata nel corso di una riunione che ha avuto luogo a Cariati il 2 agosto 1968, alla quale hanno partecipato il sottosegretario di Stato, Vincelli, autorità locali, amministratori di comuni limitrofi, cittadini.

Nel corso della riunione, sono stati anzitutto presi in esame i dati tecnici riguardanti il giacimento. Tali dati devono essere ancora completati per avere l'esatta conoscenza del campo, delle sue caratteristiche, delle sue

possibilità, che in atto non sembrano rilevanti.

Secondo le intese intercorse in detta occasione, seguirà al più presto una nuova riunione presso questo Ministero per un esame completo della situazione del giacimento e delle sue prospettive, alla luce anche dei risultati ottenuti negli ultimi tempi a seguito delle nuove perforazioni in corso.

Solo dopo la conseguente acquisizione di elementi di valutazione più completi e aggiornati, l'amministrazione sarà in grado di decidere in merito alla istanza di dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto.

Il Ministro: ANDREOTTI.

COTTONE. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza:

1) che la Regione siciliana, pur non avendo specifica competenza nei lavori pubblici riguardanti i porti di prima categoria, ha provveduto da anni alla fornitura e al collaudo di alcune grosse gru per taluni porti siciliani di prima categoria;

2) che tali gru giacciono abbandonate nei porti, preda della ruggine, in conseguenza della mancata convenzione con il Ministero della marina mercantile che deve, per legge, assumere a suo carico le spese di gestione e di manutenzione.

E se intendano dare immediate disposizioni alle rispettive capitanerie di porto perché vengano assolte le formalità burocratiche e si proceda al sollecito impianto e alla successiva utilizzazione delle gru. (4-00783)

RISPOSTA. — La Regione siciliana, in virtù della legge regionale 18 aprile 1958, n. 12, acquistò 37 autogru per destinarle con decisione autonoma ai porti dell'isola, consegnandole alle capitanerie di porto affinché queste ne disponessero nell'interesse commerciale del traffico portuale.

Le gru regionali destinate ai porti di Palermo, Messina, Milazzo, Siracusa, Catania, Termini Imerese e Porto Empedocle sono gestite:

1) nel porto di Palermo, dal locale ente autonomo del porto istituito con legge 14 novembre 1961, n. 1268;

2) nei porti di Messina e di Milazzo, dall'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Messina istituita con legge 9 ottobre 1967, n. 961;

3) nei porti di Siracusa, di Catania e di Termini Imerese, dalle rispettive capitanerie in gestione diretta ai sensi dell'articolo 123

del regio decreto 25 settembre 1904, n. 713, sulle opere marittime;

4) nel porto di Porto Empedocle, dalla locale compagnia dei lavoratori portuali in regime di concessione ai sensi dell'articolo 122 del citato regio decreto n. 713 del 1904.

Le gru regionali destinate ad altri porti avrebbero dovuto essere utilizzate, secondo le intese intercorse tra questo Ministero, la regione siciliana e le competenti capitanerie di porto, mediante gestione diretta da parte delle capitanerie nei porti di Trapani, Licata e Gela, e mediante concessione a terzi nei porti di Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Favignana ed Augusta.

In sede di regolamentazione dell'esercizio delle autogru regionali si è posto il problema della loro manutenzione sia ordinaria sia straordinaria, che secondo le sopraccennate intese avrebbe dovuto far carico all'amministrazione regionale; salva la possibilità di contribuzioni nelle spese, in relazione ai proventi del servizio, da parte delle capitanerie di porto e dei concessionari gestori dei mezzi meccanici stessi. La regione, però, non ha potuto far fronte a tale incombenza; né l'utilizzazione delle autogru si è rilevata economicamente sufficiente ai fini della copertura delle spese di manutenzione; anzi in alcuni porti (in particolare quelli di Trapani, Licata, Gela, Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Favignana e Augusta) i mezzi, che non risultano essere stati affatto utilizzati per mancanza di traffico, stanno deperendo per la mancata manutenzione.

Il Ministero dei lavori pubblici, opportunamente interessato, si è dichiarato disposto a curare tramite i propri uffici periferici la manutenzione delle autogru regionali, ma non a sopportare l'onere della relativa spesa.

Pertanto, al fine di risolvere la questione delle spese della manutenzione di detti mezzi meccanici, la regione siciliana ha deciso di cedere definitivamente i mezzi stessi allo Stato (Ministero della marina mercantile) mediante apposita convenzione. Nel mentre si è in attesa del parere del Consiglio di Stato circa la condizione giuridica delle autogru in discorso ai fini della disciplina cui le medesime dovranno essere sottoposte, le altre amministrazioni interessate (lavori pubblici, tesoro, finanze) sono state invitate a esprimere il proprio parere in merito alla cessione delle autogru.

Da quanto precede emerge:

1) le autogru fornite dalla regione sono state assegnate ai vari porti dell'isola con decisione della regione: senza preventiva in-

tesa con questo Ministero. Le intese sono sopravvenute per l'esercizio delle gru;

2) la mancata utilizzazione delle autogru regionali nei porti di Trapani, Licata, Gela, Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Favignana e Augusta è dovuta a scarsità di movimento portuale che non consente un uso dei mezzi meccanici sufficientemente produttivo sicché anche le spese di manutenzione restano scoperte.

3) le spese di manutenzione non possono far carico al Ministero della marina mercantile, tenuto conto che i mezzi meccanici in discorso sono di proprietà della regione. Prima di procedere alla convenzione che sancisca la cessione allo Stato delle autogru come proposto dalla regione, occorrerà definire, d'intesa con le altre amministrazioni interessate e sentito il parere del Consiglio di Stato, la condizione giuridica di tali mezzi e conseguentemente come possa provvedersi all'onere della manutenzione degli stessi.

Il Ministro della marina mercantile:
SPAGNOLLI.

COVELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — con richiamo ad una interrogazione della precedente legislatura rimasta senza risposta — se e quali interventi ritenga esperire, attraverso i competenti organi di vigilanza, per far cessare una buona volta le persistenti gravi violazioni da parte della Società ippica Villa Glori di Agnano (Napoli), violazioni consistenti: nell'omesso versamento dei contributi assicurativi dovuti all'INPS per il personale dipendente addetto agli ingressi dell'ippodromo; nella mancata corresponsione degli assegni familiari spettanti al personale stesso; nella negata assunzione in pianta stabile di dipendenti aventi diritto in base alle disposizioni vigenti prorogate con la recente legge 9 febbraio 1968, n. 83, sull'assunzione obbligatoria dei profughi.

Risulta all'interrogante che per taluni impiegati (Carracchio Gustavo, Marchesi Adriano, ecc.) il mancato versamento dei contributi assicurativi rimonta ad oltre sedici anni; tanto che a seguito di denuncia dell'ispettorato del lavoro, la corte d'appello di Napoli - V sezione - magistratura del lavoro, con sentenza 17 maggio 1964 dichiarò la società ippica Villa Glori di Agnano colpevole di omesso versamento dei contributi. Altre denunce contro la società predetta, fatte dall'ispettorato del lavoro, vennero archiviate per sopraggiunta amnistia.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

Intanto le violazioni continuano con grave danno dei lavoratori, i quali, ancora una volta, invocano un più energico intervento dell'autorità tutoria per indurre la Società ippica di Agnano al pieno e costante rispetto della legge. (4-00102).

RISPOSTA. — A seguito di denunce presentate dai lavoratori interessati, il competente ispettorato del lavoro di Napoli ha effettuato approfonditi accertamenti presso la Società Villa Glori di Agnano, a conclusione dei quali, con verbali del 20 aprile 1964 ha denunciato i responsabili della società alla competente autorità giudiziaria per mancato versamento dei contributi INPS ed ENPALS nei confronti di 125 lavoratori addetti alla sorveglianza degli ingressi ed ai totalizzatori. La pretura di Napoli con sentenza del 25 gennaio 1966, ha escluso l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti ed ha quindi assolto i responsabili della società perché il fatto non costituisce reato.

Detta sentenza è stata in ultimo grado confermata dalla Corte di cassazione con decisione del 7 giugno 1966.

Si aggiunge che l'ispettorato del lavoro a conclusione di una visita effettuata alla società l'11 luglio 1968, ha impartito prescrizioni (cui la società risulta essersi successivamente adeguata) per l'assunzione di un profugo, ai sensi delle vigenti disposizioni sull'avviamento al lavoro degli appartenenti alla citata categoria.

Il Ministro: Bosco.

COVELLI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti ritengano di adottare per venire incontro alle impellenti necessità delle aziende agrarie della provincia di Avellino danneggiate dalle avversità atmosferiche nelle colture e nel bestiame per un valore di oltre 5 miliardi, perdita assai grave se si raffronta al limitato reddito delle aziende stesse.

Le sfavorevoli condizioni climatiche, caratterizzate da forti gelate nel periodo invernale e da persistente siccità nella decorsa primavera, hanno ridotto notevolmente la disponibilità dei foraggi, obbligando gli agricoltori a spese rilevanti per l'acquisto di mangimi.

L'interrogante chiede ai ministri competenti che vengano disposte:

1) agevolazioni fiscali ed erogazione di contributi;

2) concessione a prezzo agevolato di mangimi e sementi selezionate di foraggere;

3) misure idonee ad evitare turbamento nel mercato del bestiame, in vista della necessità degli allevatori di liberare le stalle per la insufficienza del foraggio; e ciò al fine di consentire una rapida ripresa delle aziende danneggiate. (4-00281).

RISPOSTA. — Per assicurare la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dall'eccezionale siccità dell'inverno 1967 e della primavera-estate 1968, il Ministero ha ritenuto di dover assumere una iniziativa di carattere legislativo. Infatti, il fenomeno della siccità che, specie in talune regioni dell'Italia meridionale, ha carattere ricorrente, ha assunto, nel periodo ricordato, una tale intensità ed una così ampia estensione territoriale da presentare quell'eccezionalità e gravità che, in altri eventi meteorici, hanno giustificato particolari provvidenze.

Come è noto, il Parlamento ha corrisposto alle proposte del Governo ed all'aspettativa dei produttori agricoli, con la massima tempestività, tanto che il provvedimento è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 1° agosto 1968 come legge dello Stato (legge 29 luglio 1968, n. 897).

Il Ministero ha immediatamente diramato ai propri uffici periferici, agli enti di sviluppo ed agli istituti ed enti esercenti il credito agrario le opportune istruzioni per l'attuazione delle provvidenze.

Le agevolazioni sono dirette in primo luogo a consentire alle aziende danneggiate la provvista dei capitali necessari all'esercizio aziendale ed al pagamento delle rate di prestito e di mutuo, essendo mancata, con la produzione aziendale, la possibilità di acquisire gli ordinari mezzi di autofinanziamento.

A questo scopo, è prevista la concessione di prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni ed i compartecipanti.

La legge prevede, poi, specifiche provvidenze per la difesa del patrimonio zootecnico, che si articolano in due distinti interventi:

1) la concessione, con preferenza ai coltivatori diretti ed alle loro cooperative, di prestiti ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, con ammortamento quinquennale, al tasso di particolare favore dello 0,50 per cento, per l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi e per ogni altra occorrenza relativa all'allevamento del bestiame.

L'ammortamento dei prestiti fa carico agli operatori agricoli solo per il 60 per cento della

somma ricevuta, essendo il restante 40 per cento a carico del fondo di rotazione, di cui alla predetta legge.

Con disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri si è provveduto a reintegrare il fondo stesso delle quote che non riaffluiscono in conseguenza dell'abbuono concesso agli operatori;

2) la cessione, con l'intervento degli enti di sviluppo, ai conduttori di aziende agrarie colpite dalla siccità, di cereali destinati ad uso zootecnico al prezzo agevolato di lire 3.500 al quintale, per far fronte alle esigenze di allevamento del bestiame, escluso quello di bassa corte, per un periodo non superiore a nove mesi, assicurando così la saldatura con le nuove produzioni primaverili di foraggiere.

Il Ministero, esperite le indagini tempestivamente disposte, ha provveduto in questi giorni alle delimitazioni territoriali previste dalla legge per la concessione di queste due ultime provvidenze, per modo che i benefici recati dalla legge n. 857 siano integralmente operativi, dato che per i prestiti - non soggetti a delimitazioni territoriali - le disposizioni emanate sono già in attuazione.

Si aggiunge che l'intero territorio della provincia di Avellino è stato anche compreso tra le zone delimitate con decreto del 26 luglio 1968, emesso da questo Ministero di concerto con quello del tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della concessione della proroga fino a 24 mesi della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto della siccità, nonché delle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dicembre 1967-luglio 1968.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: SEDATI.

DAGNINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga opportuno di continuare l'ammasso del latte di esubero, che verrà a cessare intorno al 15 del corrente mese di giugno.

Infatti a quella data sarà presumibilmente completato il contingente di 350 mila quintali di latte da trasformarsi in burro e latte in polvere, secondo le disposizioni del decreto ministeriale 21 giugno 1967.

Il decreto in questione ha sollevato il mercato lattiero-caseario italiano, impedendo che si verificasse in questo settore una gravissima

crisi che avrebbe anche potuto travolgere la nostra economia zootecnica.

D'altronde, non sono ancora cessate le condizioni che avevano determinato l'emanazione delle norme sopra indicate. (4-00181).

RISPOSTA. — Come è noto, il decreto ministeriale 18 dicembre 1967 ha esteso i benefici, previsti dal precedente decreto del 21 giugno 1967, a favore dell'Associazione italiana allevatori per le operazioni di raccolta e trasformazione del latte di supero della produzione 1968 da avviare alla trasformazione in burro e latte in polvere per uso zootecnico, fino al limite massimo di 350 mila quintali.

Inoltre, con successivi decreti, in corso di registrazione, tale contingente è stato aumentato di altri 100 mila quintali.

Comunque, l'Associazione italiana allevatori, incaricata del ritiro del prodotto, non ha mai interrotto gli acquisti di latte di supero.

Il Ministro: SEDATI.

D'ALESSIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza che i contadini coltivatori diretti della zona compresa sulla riva destra del Garigliano in comune di Minturno e in particolare quelli abitanti nelle borgate di Porta Vecchia, Case Nuove, Monte Natale, Pecennone, hanno più volte sollecitato sia l'ENEL, sia il consorzio di bonifica di Sessa Aurunca per ottenere l'erogazione dell'energia elettrica indispensabile non solo per gli usi civili, ma per lo sviluppo dell'agricoltura locale.

Per conoscere altresì, tenute presenti sia l'approvazione del finanziamento del progetto EL/2831 per un importo di 1442 milioni riguardante l'elettrificazione della suddetta zona, sia le risposte evasive che l'ENEL e il consorzio di bonifica hanno dato alle delegazioni di contadini recatesi a discutere questo problema, se nelle previsioni dei progetti approvati siano comprese le borgate in questione e in ogni caso quali sono i tempi di attuazione dell'elettrificazione della zona (4-00114).

RISPOSTA. — Il consorzio aurunco di bonifica, con sede in Sessa Aurunca (Caserta), ha predisposto, e la Cassa per il mezzogiorno approvato, il progetto relativo all'elettrificazione rurale nei comuni di Minturno, Castelforte e Santi Cosma e Damiano, il quale prevede l'integrazione dell'elettrificazione rurale

della striscia di territorio del comune di Minturno sita fra la sinistra dell'Ausente e la destra del Garigliano; detta striscia comprende le contrade di Case Nuove, Pecennone, Porta Vecchia, Monte Natale ed altre.

Tale progetto, dell'importo di 142 milioni, è stato approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa nella seduta del 15 marzo 1968; con successivo provvedimento del 30 aprile scorso l'esecuzione delle opere è stata concessa all'ENEL.

Si fa presente che il suddetto provvedimento di concessione prevede che lavori ed espropriazioni debbano avere inizio entro sei mesi dall'approvazione del progetto, mentre il termine per il completamento delle opere è fissato in mesi 18 dalla data del provvedimento di concessione medesimo.

La Cassa ha già provveduto ad interessare, per le vie brevi, il compartimento dell'ENEL del Lazio perché vengano accelerati gli adempimenti per l'inizio delle opere. Al riguardo si è avuta assicurazione che le pratiche per l'imposizione delle servitù sono già in corso, per cui è da ritenere che i lavori possano essere iniziati quanto prima, in modo che possano essere ultimati entro i termini previsti in concessione.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: CAIATI.

D'ALESSIO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono alla pubblicazione del regolamento di esecuzione alla legge 14 luglio 1965, n. 963, vivamente atteso dai pescatori per quanto riguarda in particolare la disciplina della pesca marittima e la validità dei permessi di pesca che impongono la limitazione delle 3 miglia per l'esercizio della pesca a strascico (4-01084).

RISPOSTA. — Il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 « concernente la disciplina della pesca marittima » è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 12 settembre 1968. Esso sarà quanto prima pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

DELLA BRIOTTA, BALDANI GUERRA, FERRI MAURO, MASCIARDI, GULLO, BUCALOSSO, ZAGARI, MALFATTI FRANCESCO, ISGRÒ, ACHILLI, BIMA, LOPERFIDO, BUFFONE, LEZZI e REGGIANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali iniziative abbia già in-

trapreso o intenda intraprendere per far rettificare i confini del Parco nazionale del Gran Paradiso, sulla scorta dei dati cartografici ufficiali allegati al regio decreto-legge 13 agosto 1923, n. 1867, pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale* del 3 settembre 1923, n. 207.

Risulta agli interroganti che l'introflessione della delimitazione del parco in Val Piantonetto e in Valsavaranche, quale risulta dalla palinatura oggi esistente sul terreno, fu introdotta nel 1923 in via di esperimento e che successivamente nessun provvedimento ufficiale intervenne per sanzionare tale modifica, che era e doveva rimanere provvisoria.

Gli interroganti ritengono che l'esperienza acquisita debba suggerire il ripristino urgente dei confini, per evitare che si ripetano i massacri di animali selvatici ad opera di braccanieri, di cui si era già occupata largamente in questi ultimi anni la stampa e che tanto hanno commosso la pubblica opinione.

Essi chiedono che il Ministero dell'agricoltura inviti formalmente il consiglio di amministrazione del parco a voler ripristinare la realtà cartografica del decreto originario, mai applicata e che in caso di inadempienza prenda i provvedimenti necessari per ottenere il rispetto della legge (4-00984).

RISPOSTA. — Le introflessioni del confine del parco nazionale del Gran Paradiso, in località Val Piantonetto e Valsavaranche, sono state istituite nel 1925, a titolo di esperimento, da questo Ministero su proposta di un'apposita commissione, in considerazione delle proteste dei cacciatori.

Da tale data, le due varianti non sono mai state revocate.

Per quanto riguarda la revisione dei confini del parco, si precisa che trattasi di questione complessa, alla quale sono interessati i Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo. Infatti, la relativa proposta comprende anche la congiunzione del parco nazionale del Gran Paradiso con il parco della Vanoise in Savoia (Francia) e la rettifica di tutti i confini per portarli lungo linee naturali ben definiti.

A tale scopo, nel febbraio 1967, il consiglio di amministrazione del parco ha proceduto alla nomina di un'apposita commissione, che sta, attualmente, studiando il complesso problema.

In data 26 luglio 1968, lo stesso consiglio di amministrazione ha delegato il proprio presidente a prendere i primi contatti con le autorità locali, sia della Valle d'Aosta sia del Canavese.

Non appena saranno pervenute le conclusioni, questo Ministero, che segue e continuerà a seguire la questione con attenzione, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, adotterà i possibili provvedimenti.

Il Ministro: SEDATI.

DI MARINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se gli risulti che ai casellanti della autostrada Salerno-Reggio Calabria non viene corrisposta alcuna indennità per il lavoro festivo e il lavoro notturno, a differenza di quanto invece è disposto per i casellanti degli altri tratti dell'autostrada del sole; e se ritenga, in assenza di alcuna valida giustificazione per simili sperequazioni di trattamento, opportuno disporre adeguate misure per rimuovere la lamentata situazione, assicurando anche ai casellanti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria la corresponsione di indennità per il lavoro notturno e festivo. (4-00522)

RISPOSTA. — Non sembra che lo stato giuridico dei casellanti dell'ANAS addetti alla autostrada Salerno-Reggio Calabria possa compararsi a quello dei casellanti addetti alle autostrade gestite dall'IRI, atteso che il primo è regolato in base a norme di diritto pubblico, mentre il secondo viene regolato in base a norme di diritto privato.

I casellanti addetti all'autostrada Salerno-Reggio Calabria non percepiscono alcuna indennità per le ore di servizio ordinario prestate di notte o in giorni festivi, in quanto le vigenti disposizioni che regolano il rapporto di pubblico impiego non prevedono alcuna maggiorazione per il lavoro ordinario prestato nei giorni festivi o di notte.

Infatti le tabelle relative alle retribuzioni degli impiegati statali stabiliscono la maggiorazione del trattamento economico per il servizio notturno o festivo prestato soltanto per le ore di lavoro straordinario.

Il Ministro: NATALI.

DI MAURO, SCIPIONI, ESPOSTO E CICERONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti del consiglio di amministrazione dell'ospedale civile di Vasto (Chieti) che, amministrando il nosocomio nell'interesse della democrazia cristiana e dei congiunti degli amministratori, hanno portato prima alla paralisi e poi addirittura (*Il Messaggero* del 16 luglio 1968, pagina 5) alla chiusura del reparto chirurgico. Si è giunti a tale

punto di approdo in seguito all'assunzione da parte dell'amministrazione, contro il parere dei sanitari, di un aiuto-chirurgo interno che poteva vantare solo meriti democristiani e non professionali. Per sanare tale situazione, che reca grave disagio a tutta la popolazione del vastese, e per impedire altri arbitri (tentativo di sistemare in qualità di cardiologo il genero del presidente) occorre sottrarre con urgenza l'ospedale di Vasto alla direzione di un gruppo di amministratori spregiudicati ed ormai squalificati. (4-00667)

RISPOSTA. — Risulta a questo Ministero che, per quanto riguarda il reparto chirurgico dell'ospedale civile di Vasto, non è stato adottato alcun provvedimento di chiusura.

L'aiuto di ruolo del predetto reparto, a seguito di rinvio a giudizio disposto dall'autorità giudiziaria con ordine di carcerazione, è stato sospeso in via cautelare. Al sanitario stesso è stata poi concessa la libertà provvisoria, ma su di esso incombe ancora il provvedimento di sospensione cautelare, in attesa di giudizio.

L'amministrazione del nosocomio, in conseguenza della cennata situazione, si è trovata nella impellente necessità di reperire un sanitario disposto ad assumere interinalmente l'incarico di aiuto-chirurgo.

Tale ricerca è risultata alquanto difficile, sia per la carenza numerica dei medici, sia per la provvisorietà del posto.

L'amministrazione ha poi chiamato, per coprire interinalmente tale posto, il dottor Mario Fini il quale, per altro, risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive modifiche.

Il dottor Fini, che effettivamente aveva volontariamente svolto la sua attività nel settore ostetrico, non risultava di gradimento del primario del reparto.

In conseguenza della situazione creatasi, il dottor Fini, dopo un breve periodo di servizio, veniva collocato in aspettativa per motivi di salute.

A questo punto è intervenuto l'ufficio del medico provinciale di Chieti che, dopo aver richiamato l'attenzione dell'ospedale di Vasto sul disposto dell'articolo 150 del regolamento dell'ospedale medesimo che non consente ai sanitari interini di usufruire di aspettativa, ha invitato formalmente l'amministrazione del nosocomio a procedere sollecitamente alla copertura interinale del posto di aiuto-chirurgo con un altro sanitario che sia in possesso dei prescritti requisiti di legge.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1963

Per quanto riguarda poi il posto di dirigente del servizio di cardiologia, risulta che il relativo concorso è già in corso di espletamento.

Si fa presente, comunque che una ispezione tecnica-amministrativa recentemente effettuata da questo Ministero presso l'ospedale di che trattasi, non ha riscontrato irregolarità.

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI.

DI PUCCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza delle condizioni in cui si trova la popolazione del comune di Montopoli Valdarno (Pisa) a causa della insufficiente erogazione di acqua potabile per la quale già esiste un progetto generale approvato fin dal 4 maggio 1960, la cui attuazione è stata finora resa impossibile dalla mancanza dei finanziamenti del secondo lotto, e come e quando intenda provvedere ai fini della soluzione del problema. (4-00495)

RISPOSTA. — La necessità di finanziare i lavori per il completamento dell'acquedotto nel comune di Montopoli Valdarno è tenuta presente in relazione alle disponibilità di fondi ed alle richieste avanzate da altri comuni per la realizzazione di opere del genere.

Il Ministro: NATALI.

ESPOSTO E di MARINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le spiegazioni che possono essere prospettate sul fatto riferito dalla stampa e dai filmati televisivi di un'assemblea nazionale della Federazione delle casse mutue coltivatori diretti presieduta da persona del tutto estranea all'organismo e nel corso della quale la persona medesima si è arrogato il diritto di prendere la parola — con incomprensibile connivenza dei dirigenti la Federmutue — nell'intento di continuare a confondere ed a far credere che si posassero fondere organizzazioni private in una aperta violazione, che si ripete impunemente da anni ormai, di elementari norme di correttezza politica, e di precise prerogative di autonomia e sovranità che la legge assegna anche alla Federazione nazionale delle mutue contadine e di cui il ministro del lavoro e della previdenza sociale dovrebbe essere geloso tutore. (4-00463)

RISPOSTA. — L'Assemblea nazionale della Federazione delle casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, convocata il 31 maggio 1968 per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 1967, è stata

presieduta dal presidente avvocato Cesare Dall'Oglio.

Per altro, seguendo una prassi che risale al 1956, assieme a numerosi esponenti della amministrazione statale e di enti pubblici interessati ai problemi della federazione cenata, è stato anche invitato il presidente della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti il quale ha preso la parola solo al termine dei lavori assembleari, su invito del presidente della federazione.

Il Ministro: Bosco.

FIUMANÒ E TRIPODI GIROLAMO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere, dopo le ripetute pubbliche unitarie manifestazioni delle passate settimane e di quella ultima del 2 luglio 1968 da parte dei lavoratori di San Luca (Reggio Calabria):

1) quali misure siano state adottate per accogliere le giuste richieste dei lavoratori che rivendicano l'allontanamento dell'attuale collocatore comunale, allo scopo di ottenere l'esercizio democratico del collocamento e per eliminare i motivi del turbamento dell'ordine pubblico, dovuto appunto all'atteggiamento provocatorio e discriminatorio del suddetto collocatore;

2) quali provvedimenti per alleviare la disoccupazione siano stati adottati. (4-00489)

RISPOSTA. — A conclusione degli accertamenti all'uopo esperiti è risultato che il collocatore comunale di San Luca, ancorché responsabile di un certo disordine negli atti di ufficio, ha sostanzialmente osservato, negli avviamenti al lavoro, la vigente disciplina in materia di collocamento.

Al riguardo si deve far presente che le scarse possibilità di lavoro esistenti nel comune in parola, che sono quasi esclusivamente quelle offerte dai cantieri del corpo forestale dello Stato, sono molto ambite dai numerosi disoccupati, per cui ogni avviamento al lavoro ha sempre costituito motivo di accessi malumori tra i lavoratori disoccupati.

Comunque, in considerazione del clima di tensione creatosi nell'ambiente ed allo scopo di assicurare la necessaria tranquillità e serenità nei rapporti tra gli interessati, su proposta dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria, il collocatore di che trattasi è stato trasferito in altro comune.

Per quanto concerne l'esercizio democratico del collocamento si fa presente che l'uf-

ficio provinciale del lavoro di Reggio Calabria ha convocato la commissione provinciale per il collocamento al fine di esaminare la possibilità di istituire, ai sensi dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, la commissione comunale di collocamento di cui fanno parte anche rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro.

Circa gli interventi di questo Ministero in favore dell'occupazione, si fa presente che nel piano ordinario relativo all'esercizio finanziario 1967-68 è stata approvata l'istituzione nel comune di San Luca di un cantiere di lavoro il quale prevede l'impiego di 15 allievi per 765 giornate lavorative con l'importo di lire 2.195.690.

Detto cantiere unitamente a quelli in via di programmazione nell'esercizio 1968-69, potrà soddisfare le più urgenti necessità della disoccupazione locale.

L'interrogante ha infine vivamente interessato il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'apertura di cantieri di sistemazione idraulico-forestale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

FIUMANÒ E TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza del fatto che nel comune di Gioiosa Jonica (Reggio-Calabria) si sono manifestati circa 200 casi di enterocolite;

b) a quali cause la suddetta manifestazione epidemica sia da ricondursi;

c) quali provvedimenti siano stati adottati per rimuoverne le cause e per la normalizzazione della condizione sanitaria di quella popolazione. (4-00991)

RISPOSTA. — Nel mese di luglio 1968 si sono verificati nel comune di Gioiosa Jonica 105 casi di enterocolite acuta a decorso molto benigno in soggetti adulti.

Le ricerche di laboratorio tempestivamente effettuate dal personale del laboratorio provinciale di Reggio Calabria su materiale patologico prelevato ad alcuni ammalati in atto, dato il decorso brevissimo della malattia, hanno indirizzato verso una probabile origine etiologica da agenti patogeni del gruppo Shigelle.

Questa amministrazione, dopo aver provveduto ad inviare immediatamente sul posto un ispettore medico, ha provveduto ad adottare le seguenti misure di profilassi:

1) immediata installazione di un cloratore al serbatoio di testata della rete urbana

a seguito dell'esito sfavorevole, in alcuni tratti della rete idrica della parte vecchia dello abitato, degli esami chimici e batteriologici sull'acqua prelevata;

2) potenziamento del servizio di vigilanza igienica sugli alimenti e sul personale addetti, mediante l'invio periodico sul posto di due vigili sanitari provinciali e la effettuazione di ripetuti esami coprologici e sierologici;

3) rimozione dei rifiuti solidi dal greto di due torrenti che fiancheggiano l'abitato, nonché adeguata sistemazione di un centro di raccolta e distruzione dei rifiuti stessi;

4) risanamento di un tratto scoperto della rete fognante mediante intubazione provvisoria dello scarico;

5) revisione o rifacimento integrale della rete idrica e del sistema fognante. In proposito l'amministrazione comunale di Gioiosa Jonica ha già da tempo in atto la pratica relativa alla spesa necessaria per una definitiva soluzione del problema, essendo stato il progetto per i lavori di costruzione di una nuova rete idrica già stato approvato.

Da parte sua questo Ministero ha provveduto ad interessare il dicastero dei lavori pubblici perché venga dato sollecito corso al richiesto intervento finanziario.

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI.

FIUMANÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga urgente l'emissione del decreto ministeriale per la concessione del mutuo a copertura del bilancio 1968 a favore del comune di Cardello (Reggio Calabria). (4-01348)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 18 settembre 1968, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, il bilancio del comune di Cardeto, per l'esercizio 1968 è stato integrato, a' sensi della legge 6 agosto 1966, n. 637, con mutuo di lire 38.875.576 e con contributo di lire 2.573.190.

Il Ministro: RESTIVO.

FODERARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se intenda accelerare i tempi per gli adempimenti burocratici necessari alla costituzione del nuovo comune di Lamezia Terme (Catanzaro), che dovrà sorgere dalla fusione degli attuali comuni di Nicastro, Sambiase e Sant'Eufemia Lametia (Catanzaro). In particolare l'interrogante chiede che sia accelerato lo scioglimento degli attuali consigli comunali e la nomina del commis-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

sario che dovrà preparare le elezioni per il nuovo consiglio comunale di Lametia Terme, che sarebbe auspicabile potessero svolgersi col turno generale delle « amministrative » del prossimo 1968. (4-01087)

RISPOSTA. — All'attuazione della legge 4 gennaio 1968, n. 6, istitutiva del comune di Lametia Terme si è provveduto con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 settembre 1968, già trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per gli adempimenti formali connessi alla relativa inserzione nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti ed alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Il Ministro: RESTIVO.

FOSCHI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che, malgrado la legge stralcio psichiatrica del 18 maggio 1968, n. 431, preveda la non iscrizione al casellario giudiziario, i carabinieri e le autorità di pubblica sicurezza continuano a consultare in modo continuativo gli schedari degli ospedali psichiatrici, sia ai fini delle informazioni sui parenti dei ricoverati, sia rendendo difficile il reinserimento lavorativo e sociale dei pazienti dimessi. Ciò finisce per rendere del tutto formale l'unico aspetto innovativo della legge succitata e mantiene in vita il pregiudizio e tutte le sue conseguenze sociali.

L'interrogante chiede pertanto se il ministro ritenga necessario emanare precise disposizioni che vietino tali consultazioni di schedari ospedalieri, salvo diversa e specifica disposizione nominativa della autorità giudiziaria a fini di giustizia.

Chiede inoltre che venga esaminata l'opportunità di emanare norme sulla prima applicazione della legge per liberalizzare la condizione di tutti i ricoverati, già degenti in ospedale psichiatrico al momento di entrata in vigore della nuova legge, i quali non necessitano più delle rigide norme di degenza della legge n. 1904. (4-00110)

RISPOSTA. — Non risulta a questo Ministero che la nuova legge psichiatrica 18 maggio 1968, n. 431, non venga rispettata, in particolare per quanto attiene alla non iscrizione al casellario giudiziario ed alla consultazione degli schedari degli ospedali psichiatrici, da parte degli organi di pubblica sicurezza. Al riguardo, infatti, non sono pervenuti reclami formali e tantomeno segnalazioni.

Qualora l'interrogante dovesse disporre concreti elementi, in merito ad inosservanze della legge, di cui si tratta, si prega di darne

circostanziate notizie al Ministero che, sin da ora, assicura il suo tempestivo intervento nel modo che riterrà più opportuno.

Presso il Ministero della sanità è stata istituita, ed è ormai operante, una apposita commissione di studio per la soluzione dei molteplici problemi di carattere interpretativo che possono eventualmente emergere dalla applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa alle provvidenze per l'assistenza psichiatrica.

Per quanto, in particolare, riguarda la liberalizzazione dei ricoveri e delle condizioni dei degenti negli ospedali psichiatrici, prevista dall'articolo 4 della legge anzidetta, si fa presente che questo dicastero ha già impartito ai medici provinciali, con la circolare in data 4 giugno 1968, n. 125, le opportune disposizioni.

Altre disposizioni saranno successivamente emanate anche sui particolari argomenti di che trattasi.

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI.

FOSCHI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e della marina mercantile e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sia a loro conoscenza che la ferrovia Ascoli-Porto d'Ascoli non rappresenta di per sé un « ramo secco », ma a causa delle cattive condizioni della linea e del limite di peso assiale di 14 tonnellate consente di fatto un uso limitato da parte delle numerose industrie di travertino e di quelle — come la *Elettrocarbonium* — che hanno un movimento di grosse partite in importazione ed esportazione (2000 carri ferroviari l'anno). Pertanto si chiede quando e se i Ministeri competenti avrebbero intenzione di ripristinare il servizio normale ammodernando la tratta ferroviaria in questione.

Inoltre urge conoscere se siano stati definiti i provvedimenti concernenti le facilitazioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi interessanti le aziende industriali del Mezzogiorno, previste dall'articolo 15 della legge del 26 giugno 1965, n. 717, le cui norme esecutive dovevano essere emanate entro 90 giorni dalla entrata in vigore della stessa legge. (4-00111)

RISPOSTA. — Premesso che il servizio ferroviario viaggiatori sulla linea a scarso traffico Ascoli Piceno-Porto d'Ascoli già da molti anni viene integrato da un autoservizio, svolto dall'Istituto nazionale trasporti (società di cui le ferrovie detengono l'intero capitale

azionario), articolato mediante un intenso programma di corse, alcune delle quali si prolungano sino a San Benedetto del Tronto, Ancona e Pescara, si precisa che un eventuale riclassamento delle infrastrutture della linea non interessa tanto il traffico viaggiatori quanto invece quello merci, stante il limite di peso assiale di 14 tonnellate, in atto ammesso.

Alle difficoltà derivanti da tale limite di carico si è però ovviato in gran parte, in questi ultimi tempi, mettendo a disposizione degli speditori veicoli aventi la più bassa tara, sì da consentire un carico netto più elevato.

Eventuali altri provvedimenti restano in atto subordinati alle possibilità di incremento dei trasporti a carro da parte di alcuni complessi industriali che vanno sorgendo nella vallata del fiume Tronto, e che, riuniti in un consorzio, hanno realizzato, con l'appoggio della Cassa per il mezzogiorno, un apposito raccordo ferroviario.

I provvedimenti concernenti le facilitazioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi interessanti le aziende industriali del Mezzogiorno, previsti dall'articolo 15 della legge 26 giugno 1965, n. 717, sono in corso di avanzata definizione.

Per quanto riguarda, in particolare, le riduzioni tariffarie dei trasporti marittimi, si rende conto che i relativi decreti interministeriali sono stati già pubblicati sulle *Gazzette ufficiali* nn. 171 e 172, rispettivamente del 10 e 11 luglio 1967 e che, allo scopo, sono in corso le trattative per la stipulazione della apposita convenzione di cui all'ultimo comma del cennato articolo.

Per quanto concerne, invece, le riduzioni tariffarie dei trasporti ferroviari, si comunica che i relativi decreti interministeriali, già perfezionati, sono attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti e saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* non appena sarà stata stipulata la relativa convenzione — per la quale sono in corso i necessari accordi fra questo Ministero e la Cassa per il mezzogiorno.

È da tener presente per altro, che per la elaborazione dei suddetti provvedimenti da parte delle amministrazioni interessate si sono dovute affrontare e superare difficoltà d'ordine generale e tecnico, che hanno richiesto una nutrita serie di incontri e che, in definitiva, hanno ritardato, nonostante ogni buon volere, l'iter dei provvedimenti medesimi.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: SCALFARO.

FRACANZANI, GIRARDIN, MIOTTI CARLI AMALIA, STORCHI, PERDONA E ERMINERO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che sulla linea ferroviaria Mantova-Legnago-Monselice il servizio merci da lunedì 22 luglio 1968 è stato ulteriormente ridotto, portandolo da una corsa merci giornaliera ad una corsa merci ogni due giorni.

Per sapere quindi se ritenga opportuno intervenire tempestivamente presso le ferrovie dello Stato per ripristinare la situazione preesistente e possibilmente per potenziare il servizio succitato, stante le gravissime condizioni socio-economiche delle zone servite da tale ferrovia, zone poi assolutamente carenti di adeguate infrastrutture stradali ed autostradali e che vedrebbero di conseguenza, se la recente iniziativa dell'azienda ferroviaria venisse mantenuta, ulteriormente aggravata la loro situazione, specie nel settore della occupazione, non solo per la carenza di condizioni che favoriscano l'acquisizione di nuovi insediamenti industriali, ma anche per la delicatissima situazione in cui si vengono a trovare le poche industrie ivi esistenti, che di fronte ai provvedimenti in questione hanno già denunciato le gravi difficoltà per loro insorte.

Per sapere infine se si ritenga di poter dare precise garanzie che la suindicata iniziativa (che si confida possa essere prontamente revocata) non rientra in una politica di graduale, ma sistematica smobilizzazione della linea in oggetto, politica che tra l'altro sarebbe in contrasto non solo con le precedenti e non lontane assicurazioni di codesto Ministero, ma particolarmente con i precisi impegni che lo Stato ha mostrato di voler assumere nei confronti delle zone servite da tale linea, zone anche di recente riconosciute con legge come depresse. (4-00947)

RISPOSTA. — Per evidenti motivi di sana politica economica, l'azienda ferrovie commissa l'effettuazione e la periodicità dei treni merci, sulle varie linee, all'effettivo volume di traffico interessante le linee stesse, senza, naturalmente, trascurare per altro le fondamentali esigenze dell'utenza.

Per quanto concerne in particolare la linea Mantova-Legnago-Monselice, nel mese di luglio e nella prima quindicina dell'agosto 1968 il traffico ha subito una sensibile flessione scendendo da una media giornaliera di 64 carri (arrivati e partiti complessivamente nelle e dalle varie stazioni della linea stessa)

durante la prima quindicina di giugno, ad una media giornaliera di 50 carri nella prima quindicina di luglio.

Di conseguenza, si è reso necessario ridurre, a partire dal 22 luglio, la periodicità dei treni merci che servono la linea in questione trasformandola da giornaliera (esclusi i festivi) a trisettimanale.

E tale provvedimento di adeguamento dei treni si è dimostrato giustificato in quanto il traffico è continuato a calare ulteriormente fino ad una media giornaliera di 42 e 38 carri, rispettivamente nella seconda quindicina di luglio e nella prima quindicina di agosto.

Viceversa, dopo il periodo di Ferragosto, si è registrata una ripresa, in conseguenza anche dell'inizio della campagna delle barbabietole, cosicché, a partire dal 21 scorso mese, è stato disposto il ripristino dell'effettuazione giornaliera (sempre con esclusione dei giorni festivi) dei treni merci della Mantova-Legnago-Monselice.

Per quanto attiene, poi, al futuro assetto della linea in argomento, esso ha solo formato, a suo tempo, oggetto di uno studio di carattere generale, inteso a rilevare i tronchi a scarso traffico esistenti nella rete.

Allo stato delle cose, nessun concreto provvedimento è all'esame dell'azienda ferroviaria per quanto concerne l'anzidetta linea.

Il Ministro: SCALFARO.

GIORDANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia al corrente che con recente disposizione della direzione provinciale delle poste di Novara è stato abolito il servizio di ricevitoria e distribuzione domiciliare nel comune di Gurro, paese montano della provincia di Novara di circa 800 abitanti.

Risulta all'interrogante che la decisione è conseguente ad una conclusione ispettiva che avrebbe constatato il venir meno per il comune di Gurro dell'esistenza dell'orario completo di lavoro (3 ore di procacciato, 3 ore di distribuzione, 1 ora di lavoro interno), allorché sono state sottratte 3 ore di procacciato a causa del servizio di corriera prolungato fino al centro del comune in questione.

L'interrogante mentre fa presente che il servizio di recapito domiciliare è stato sostituito con l'invito al ritiro personale giornaliero della posta da parte dei singoli cittadini dalle ore 13,30 alle ore 14, è costretto a rilevare le seguenti condizioni di fatto crea-

tesi nel comune di Gurro in seguito alla recente richiamata decisione:

a) nel comune di Gurro continua a permanere l'esigenza di 3 ore di distribuzione più un'ora di lavoro interno, non assegnate ad alcun portalettere;

b) il servizio di procacciato abolito perché sostituito dal servizio diretto della corriera di linea, in effetti è stato sostituito soltanto per un periodo dell'anno, perché nel periodo invernale, a cagione della neve, per diversi mesi la corriera non raggiunge il paese allo stesso modo del tempo in cui esisteva il servizio di procacciato;

c) il ritiro diretto della posta presso il locale ufficio postale risulta non solo difficoltoso per la maggior parte della popolazione, ma addirittura impossibile, essendo la totalità dei lavoratori del comune impegnati durante la mezza ora giornaliera destinata al suddetto ritiro perché è occupata nel lavoro dei campi o, nella maggior parte dei casi, nel lavoro industriale extra comunale o addirittura nel lavoro migratorio settimanale nella vicina Svizzera;

d) ne deriva conseguentemente una vera e propria discriminazione a danno dei cittadini che pur contribuendo al pari degli altri mediante imposte e tasse al mantenimento delle strutture postali, sono privati di un servizio essenziale come è quello del recapito domiciliare della posta senza alcuna plausibile ragione e nonostante costituiscano una comunità di circa 800 abitanti, quasi raddoppiata nel periodo estivo;

e) i cittadini così discriminati sono tutti lavoratori e abitanti in zona montana e costituiscono quella parte della popolazione italiana che, con numerosi provvedimenti, i governi democratici hanno sempre cercato di aiutare particolarmente.

L'interrogante fa presente che nella zona montana in cui si trova il comune di Gurro, esistono centri abitati con 100, o anche meno abitanti regolarmente serviti di distribuzione giornaliera e che tale fatto aumenta i riflessi psicologici della sperequazione verificatasi con il provvedimento in questione.

L'interrogante fa pure presente che nella zona montana interessata appare possibile, dietro adeguato studio dei tecnici, riorganizzare il servizio di distribuzione in modo che anche il comune di Gurro ne possa beneficiare al pari di tutti gli altri centri abitati limitrofi; in particolare fa presente, a modo di esempio, che risolutiva potrebbe essere l'unificazione dei servizi della località Rinero (frazione del comune di Malesco e do-

tata di ricevitoria autonoma) con quelli del confinante comune di Gurro.

Gli interroganti solo marginalmente si permettono far presente che il diritto di avere il servizio di recapito domiciliare dovrebbe essere basato non sul tempo di distribuzione richiesto per i singoli centri abitati, ma sul fatto che tutti i cittadini, per principio costituzionale e per uguaglianza acquisita anche dalla corresponsione delle tasse postali, acquistano il diritto al servizio di recapito di cui godono gli abitanti di tutti i centri abitati. (4-01194)

RISPOSTA. — Premesso che a Curro è sempre esistita, non una ricevitoria, ma una agenzia postale, tuttora funzionante, si fa presente che nella medesima località, esisteva un apposito servizio con 3 ore di prestazione giornaliera per il procacciato, 3 ore per il recapito e un'ora per il servizio interno.

In sede di un sopralluogo ispettivo è stato constatato quanto segue:

a) che esiste un regolare servizio giornaliero di linea tra Ponte Gurro e Gurro e che pertanto era ingiustificato il mantenimento di un servizio di procacciato pedonale, tanto più che l'utilizzazione ai fini postali della predetta autolinea avrebbe comportato una sensibile economia per questa amministrazione ed un miglioramento del servizio in argomento;

b) che i dati lavorativi riguardanti il servizio di recapito della corrispondenza erano molto esigui e tali da non consentire l'istituzione, in base alle disposizioni vigenti, di un autonomo servizio di partalettere con prestazione non inferiore a 7 ore giornaliere;

c) che la particolare configurazione geografica del piccolo centro di Gurro, costituito da un agglomerato di abitazioni vicine alla sede dell'agenzia postale, avrebbe consentito agevolmente agli utenti il ritiro in ufficio della corrispondenza.

Consequentemente su conforme parere della locale commissione provinciale per gli uffici locali e le agenzie postali è stata attuata dal 16 agosto 1968 la soppressione del procacciato pedonale con contemporanea utilizzazione dell'autolinea del Verbanò che giornalmente collega Ponte Gurro a Gurro per il trasporto dei dispacci postali.

Dalla stessa data è stato altresì soppresso il servizio di distribuzione a domicilio della corrispondenza stante l'impossibilità di istituire un autonomo servizio di recapito con prestazione lavorativa di almeno 7 ore e in considerazione del lieve disagio che dalla

soppressione del recapito a domicilio sarebbe derivato all'utenza.

In linea generale è da far presente che la estensione indiscriminata del servizio di recapito a tutte le località rappresenterebbe una dilatazione della spesa pubblica non motivata da effettive esigenze.

Comunque, tenuto conto di quanto segnalato, si partecipa che ora sono in corso ulteriori e più approfonditi accertamenti ispettivi per esaminare se, in atto, sussista la possibilità di aggregare il servizio di recapito in parola a quelli della località vinicini di Malesco e Finero.

Il Ministro: DE LUCA.

GIRARDIN, ERMINERO E PERDONÀ. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per sapere se sia a loro conoscenza che la ditta Perlini - officina meccanica - di San Bonifacio (Verona), con circa 700 dipendenti, non rispetterebbe la legislazione sul lavoro, in particolare per quanto riguarda la disciplina degli straordinari e l'orario di lavoro per gli apprendisti, non denuncierebbe ai fini degli oneri assicurativi, previdenziali e mutualistici l'intero salario che corrisponde ai lavoratori ed eserciterebbe pratiche antisindacali.

Gli interroganti ritengono che oltre alla azione propria del Ministero del lavoro da svolgere attraverso gli organi di vigilanza, anche i Ministri dell'industria e del commercio con l'estero possano intervenire per esigere, soprattutto da parte di aziende che operano su scala internazionale l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, degli accordi sindacali e delle norme che tutelano i diritti dei lavoratori.

Domandano di conoscere le iniziative che i ministri intendano prendere in proposito. (4-00921)

RISPOSTA. — Il competente ispettorato del lavoro ha recentemente elevato contravvenzioni a carico del responsabile della ditta Perlini di San Bonifacio per aver fatto eseguire lavoro straordinario a 57 operai per una media di 12 ore mensili senza aver curato gli adempimenti previsti in materia dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, a carico delle aziende industriali e per aver fatto lavorare cinque apprendisti di età inferiore ai diciotto anni per più di 40 ore settimanali contrariamente al disposto dell'articolo 18 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

Inoltre, poiché la ditta di che trattasi non aveva registrato sul libro paga — nei confronti dei predetti 57 operai che hanno effettuato lavoro straordinario — l'importo di lire 8.000 al mese a far tempo dal maggio 1966, l'organo di vigilanza oltre ad adottare il provvedimento contravvenzionale ha rilasciato opportuna diffida per il recupero delle differenze contributive dovute agli istituti assicuratori.

Per quanto riguarda gli aspetti di carattere sindacale, si fa presente che la ditta Perlini non risulta iscritta alla locale Associazione degli industriali e non è pertanto tenuta ad osservare gli accordi interconfederali per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni interne. Tuttavia le retribuzioni corrisposte ai dipendenti non sono risultate inferiori a quelle stabilite dai vigenti contratti collettivi di lavoro della categoria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

GIRAUDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza della difficile situazione della frazione Valle Tanaro, del comune di Castagnole Lanze (Asti), la quale non dispone ancora oggi, benché da anni ne abbia fatta richiesta, di un collegamento celere col capoluogo e con gli altri centri della provincia.

La mancanza del servizio telefonico arreca gravi disagi alla popolazione contadina che, già economicamente depressa, è impossibilitata, per queste ed altre carenze, ad intraprendere quella evoluzione civile e sociale indicata come obiettivo per il settore della agricoltura dal Presidente del Consiglio, Leone, all'atto di presentare il programma governativo alla Camera.

L'interrogante chiede al ministro quali provvedimenti intenda prendere per porre in condizione la comunità di Valle Tanaro di superare l'attuale stato di disagio e di ritenersi identica nei diritti agli altri cittadini (4-01059)

RISPOSTA. — La frazione Valle Tanaro, per la quale viene richiesto il collegamento telefonico con il proprio capoluogo Castagnole Lanze (Asti), è compresa tra le località (circa 2.500) in possesso dei requisiti per ottenere il collegamento telefonico con contributo a totale carico dello Stato.

Il collegamento stesso non risulta però far parte del programma di lavori da realizzare nel corrente esercizio in base alla legge 8 marzo 1968, n. 178.

Esso quindi potrà essere eseguito, presumibilmente, in uno dei prossimi lotti di lavori, che saranno effettuati in base alla legge sopra citata.

Il Ministro: DE LUCA

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per avere notizie in merito alla gravissima esplosione di delinquenza comune, verificatasi in Roma nel pomeriggio di venerdì 31 maggio 1968 ad opera di minoranze evidentemente organizzate, e ben addestrate a queste nuove forme di delinquenza.

In particolare l'interrogante gradirebbe conoscere quale sia il bilancio dei feriti da parte delle forze di polizia, e quanti delinquenti siano stati denunciati all'autorità giudiziaria, e per quali reati. (3-00011, già orale)

RISPOSTA. — La sera del 31 maggio 1968 a Roma, in piazza della Repubblica, al termine di un comizio indetto dal PCI-PSIUP per solidarietà verso i lavoratori francesi, si formava un corteo di circa tremila persone che, attraverso le vie del centro cittadino, tentava di portarsi dinanzi alla sede dell'ambasciata francese, in piazza Farnese.

Durante il passaggio del corteo in via Cavour, alcuni giovani si affacciavano dal balcone dello stabile ove ha sede la federazione provinciale del MSI, dando luogo ad atti provocatori e rispondendo, poi alle proteste dei manifestanti, con il lancio di sedie e bottiglie. L'intervento dei tutori dell'ordine rendeva vano un tentativo d'invasione dell'edificio da parte dei componenti il corteo.

Successivamente i dimostranti, giunti in Largo Argentina, si frazionavano in piccoli gruppi che raggiungevano piazza Farnese dove, constatata l'impossibilità di avvicinarsi alla sede della rappresentanza diplomatica protetta dalla forza pubblica, si abbandonavano ad atti di vandalismo nell'adiacente zona di Campo de' Fiori, fino a corso Vittorio, danneggiando botteghe artigiane, erigendo barricate con carrettini, rovesciando autovetture e dando anche fuoco a un filobus dell'ATAC. La polizia, impegnata fino a tarda sera, ripristinava infine l'ordine e la legalità, denunciando gli autori dei reati.

Nel corso degli incidenti, rimanevano feriti o contusi un ufficiale dei vigili del fuoco, giudicato guaribile in giorni 10, due ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, giudicati guaribili, rispettivamente, in giorni 8 e 10, trentanove tra sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza, nonché un sottuf-

ficiale e tre carabinieri, giudicati guaribili entro 7 giorni. Tre allievi sottufficiali di pubblica sicurezza venivano, inoltre, giudicati guaribili, rispettivamente, in giorni 35, 25 e 20.

Le forze di polizia fermavano 54 dimostranti, di cui 4 - Giardini Maria Rosaria, Lanzelotto Porzio, Sciarroni Claudio e Lombardi Andrea - furono denunciati all'autorità giudiziaria in stato di arresto. Di questi, tre furono poi giudicati, con procedimento direttissimo, dal tribunale di Roma che, l'11 giugno scorso, condannò ad un anno di reclusione, per blocco stradale, la Giardini e a complessivi mesi nove di reclusione, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, il Lanzelotto, concedendo ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre mandò assolto, per non aver commesso il fatto, lo Sciarroni.

La procura della Repubblica presso il tribunale per minorenni, il 4 giugno 1968, concesse al Lombardi, imputato di resistenza a pubblico ufficiale e blocco stradale, la libertà provvisoria.

I rimanenti 50 dimostranti, al pari di altri 5 successivamente identificati, furono denunciati, a piede libero, alla Procura della Repubblica, quali responsabili, in concorso tra loro, dei reati previsti dagli articoli 424, 582, 635, 654 e 655 del codice penale nonché dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

GUARRA. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere se siano state accertate le cause dell'infezione tifoidea in atto nel comune di Battipaglia (Salerno) e quali provvedimenti siano stati adottati in ordine alle relative responsabilità. (4-00050)

RISPOSTA. — Circa le cause che hanno determinato l'episodio epidemico di febbre tifoidea in Battipaglia, durante il periodo aprile-giugno del corrente anno, questo Ministero, sulla base delle risultanze emerse da sopralluoghi effettuati da propri funzionari e da tecnici dell'Istituto superiore di sanità, è in grado di fornire le seguenti notizie.

La predetta epidemia è da ritenersi di origine idrica; ciò particolarmente in base alle caratteristiche presentate riguardo alla modalità di inizio e di cessazione della forma morbosa, nonché alla distribuzione dei casi nell'abitato.

A dimostrazione di quanto più sopra asserito, sta il fatto che lo scoprimento di un tratto di fogne di via Olevano ha messo in evidenza una larga falla, dovuta all'imperfetto raccordo di protezione dell'imbocco di un fognolo, che consentiva la fuoriuscita di liquame. Si hanno motivi per ritenere che tale liquame infetto abbia raggiunto la quota sovrastante ove trovasi la rete idrica, inquinando gli strati ad essa circostanti. Si aggiunga, inoltre, che nei pressi della falla esistente nella rete idrica è stata rinvenuta la carogna di un ratto in stato di decomposizione.

Il decorso e la benignità dell'episodio epidemico lasciano, infine, supporre che vi siano state diverse immissioni di germi nella rete idrica e che gli agenti batterici abbiano subito una relativa attenuazione nella loro virulenza, per la presenza del cloro nell'acqua.

Per quanto attiene all'accertamento delle eventuali responsabilità, sono in corso gli accertamenti peritali disposti dalla autorità giudiziaria ed affidati ai professori De Martino e Paoletti, docenti dell'università di Napoli.

Il Ministro della sanità: ZELIOLI LANZINI.

GUGLIELMINO E PEZZINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza della viva agitazione esistente fra la popolazione del comune di Randazzo (Catania) e particolarmente fra le categorie degli artigiani a causa delle continue interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica fornita dall'ENEL.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali istruzioni si intendano dare ai competenti organi dell'ENEL affinché si ponga fine a questa intollerabile situazione che, particolarmente nel periodo estivo, è causa del rapido deterioramento dei prodotti conservati nelle celle frigorifere e interrompe per lunghe ore l'attività lavorativa in numerose aziende lasciando inoperose le maestranze che vi lavorano. (4-00949)

RISPOSTA. — L'ENEL, all'uopo sentito, ha precisato che le interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica nel comune di Randazzo sono state originate dalla necessità di effettuare inderogabili lavori per il rinnovamento della linea a media tensione Alcantara-Randazzo.

L'ENEL, per altro, ha predisposto un programma tale da ridurre al minimo l'inevitabile disagio degli utenti ed ha assicurato che,

a lavori ultimati, il servizio di distribuzione dell'energia elettrica non sarà più disturbato dalle lamentate interruzioni.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GULLO, FIUMANO, GIUDICEANDREA, LAMANNA e MICELI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se e quali siano i provvedimenti che il Governo ritiene di adottare in rapporto all'istanza inoltrata dalla Montedison tendente ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità per lavori del metanodotto Cariatì-Sibari-Crotone.

È urgente soprattutto sapere in qual modo il Governo pensi di assicurare, come è doveroso, alle popolazioni interessate (comune di Cariatì e centri vicini) lo sfruttamento dei ricchi giacimenti e ottenere così che non vadano disperse le loro speranze di fronteggiare lo stato di depressione in cui vivono e di recuperare i numerosi cittadini emigrati, anche fuori l'Italia, in cerca di lavoro e di pane.
(4-00771)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-00954 del deputato Cingari, pubblicata a pagina 279).

LA BELLA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare allo scopo di riattivare la viabilità delle strade comunali esterne del comune di Bassano Romano (Viterbo), sconvolta da recenti esondazioni dei corsi d'acqua della zona, atteso che l'amministrazione locale non ha saputo, o non ha voluto, prendere iniziativa alcuna.

Se ritengano applicabili alla fattispecie le disposizioni di legge 12 aprile 1948, n. 1010, che autorizza il Ministero dei lavori pubblici a « provvedere a sua cura e spese ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi »; 30 giugno 1904, n. 293, e i regi decreti 23 ottobre 1904, n. 62, 21 marzo 1907, n. 112, relativi « alla difesa delle strade contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti », considerato che il sinistro si ripete con frequente continuità, perché sia prontamente eliminato il grave disagio dei lavoratori della campagna di quel laborioso comune, per altro già duramente provati dalla generale crisi dell'agricoltura.
(4-00748)

RISPOSTA. — La maggior parte dei territori della provincia di Viterbo è stata recen-

temente interessata da eccezionali precipitazioni che hanno causato danni sia alle campagne sia alla viabilità; tra i vari comuni danneggiati si trova anche quello di Bassano Romano, la cui viabilità minore ha sofferto danni per un importo valutabile in lire 15.000.000.

Come per i danni subiti dagli altri comuni della provincia di Viterbo, anche per quelli di Basano Romano il competente ufficio del genio civile non ha ravvisato gli estremi per un intervento di questa amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 110, in quanto il traffico è stato dovunque assicurato.

Il comune di che trattasi potrebbe, invece, avvalersi delle provvidenze di cui alla legge 30 giugno 1904, n. 293, promuovendo la relativa procedura.

Il Ministro dell'interno per conto del quale anche si risponde, ha fatto presente che il comune medesimo è già stato informato in tale senso da parte della locale prefettura.

Il Ministro dei lavori pubblici: NATALI.

LIMA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se rispondano al vero le notizie diffuse a mezzo stampa secondo le quali il CNEN si appresterebbe ad istituire nel comune di Lampedusa (Agrigento) un cimitero di scorie radioattive.

La notizia è di estrema gravità (indipendentemente dai reali effetti delle scorie sulla salute pubblica) anche per il pregiudizio che il fatto paventato recherebbe allo sviluppo turistico dell'isola, proprio ora che si è riusciti a predisporre le necessarie infrastrutture (aeroporto, alberghi).
(4-01376)

RISPOSTA. — Si trascrive, qui di seguito, il testo del comunicato, emesso al termine dell'apposita riunione tenuta il 13 settembre 1968 presso la prefettura di Agrigento, ampiamente riportato dalla stampa quotidiana.

Sotto la presidenza del vice prefetto si è svolta oggi presso la prefettura di Agrigento una riunione nella quale i rappresentanti del Comitato nazionale per l'energia nucleare, venuti appositamente da Roma, hanno assicurato al sindaco di Lampedusa, Giovanni Battista Policardi e ai rappresentanti del consiglio comunale dell'isola che non esiste oggi nessuna possibilità concreta che venga installato nell'isola un deposito di rifiuti radioattivi come temuto dalla popolazione.

I rappresentanti del CNEN hanno inoltre precisato che nel quadro del programma

scientifico di cui si sono svolte a Lampedusa le fasi preliminari, non figurava e non figura alcun progetto di realizzazione di deposito di rifiuti radioattivi trattandosi solo di una verifica di tecniche e metodi (oggi in fase di sperimentazione anche in altri paesi che utilizzano l'energia nucleare a scopi pacifici), concernenti le condizioni di sicurezza del seppellimento di residui radioattivi in strati superficiali del terreno.

I rappresentanti del CNEN hanno inoltre illustrato al sindaco di Lampedusa e ai consiglieri comunali i termini generali del programma in questione. Rispondendo ai quesiti posti dai loro interlocutori essi hanno quindi illustrato le condizioni di sicurezza nelle quali si svolgono tutte le operazioni connesse allo smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti dai centri nucleari.

Il sindaco e i consiglieri di Lampedusa hanno preso atto, al termine del lungo incontro, degli esaurienti chiarimenti forniti dai rappresentanti del CNEN e si sono impegnati a riferire obiettivamente ai loro amministratori i termini del problema perché ciascuno possa farsi un giudizio della consistenza dei timori sui quali si sono fondate in questi giorni le manifestazioni isolate intese a impedire l'attuazione del programma. I rappresentanti del CNEN hanno quindi formalmente invitato il sindaco e gli altri amministratori comunali a visitare il centro di studi nucleari della Casaccia del CNEN, presso Roma affinché possano rendersi conto personalmente degli studi e degli esperimenti che vengono svolti presso i laboratori di ingegneria sanitaria, di fisica sanitaria e affini del Centro in relazione al problema della sicurezza dello smaltimento delle scorie radioattive che inevitabilmente vengono prodotte in molti centri nucleari. Il sindaco di Lampedusa ha accolto anche a nome degli altri consiglieri l'invito del CNEN che avrà attuazione in una data da concordarsi.

A conclusione della riunione è stato anche concordato un programma di informazioni al pubblico da attuarsi a cura del CNEN nelle scuole dell'isola e a livello di tutta la popolazione locale.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MACCHIAVELLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del bilancio e programmazione economica.* — Per conoscere se corrisponda al vero la notizia che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha deciso di aumentare, con decadenza dal 1° luglio 1968, dal 3 al 5 per cen-

to il tasso di interesse per i mutui a favore dell'artigianato, ferma restando la misura del 3 per cento a favore delle aree depresse del centro-nord e del Mezzogiorno.

In particolare si chiede quali provvedimenti i Ministeri in parola intendano adottare con urgenza per impedire che venga dato corso ad una deliberazione che, se attuata, arrecherebbe grave pregiudizio ad una attività economica che già rischia di trovarsi in serie difficoltà, anche a causa della piena attuazione delle norme comunitarie e quindi indipendentemente dalla zona e dal tipo di attività esplicita.

L'interrogante fa altresì presente l'importanza dell'azienda artigiana nel paese, e quindi la necessità di una sua particolare protezione, conformemente agli indirizzi di politica economica contenuti nel piano di sviluppo. (4-00637)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-00703, del deputato Bignardi, pubblicata a pagina 268).

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvidenze intenda adottare per difendere la olivicoltura, specie in quelle zone, come la Liguria, dove i produttori sono costretti a svolgere, oltre al lavoro di agricoltore, anche un'altra attività.

In modo particolare se ritenga debbano venire aumentati i fondi destinati a contributo in conto capitale, oggi limitati alle sole macchine agricole e non estendibili alle attrezzature per la raccolta delle olive. (4-00840)

RISPOSTA. — Come è noto, l'articolo 15 della legge 27 ottobre 1966, n. 91 (piano verde n. 2) non prevede la concessione di contributi per l'acquisto di macchine e attrezzature per la coltivazione degli oliveti.

Tali acquisti sono, tuttavia, sussidiabili, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, sempreché gli ispettorati provinciali dell'agricoltura abbiano disponibilità residue sulle assegnazioni disposte nei precedenti esercizi finanziari.

Infatti, nessuna ulteriore assegnazione di fondi è attualmente possibile, in quanto gli stanziamenti per l'attuazione del predetto articolo sono interamente esauriti.

Il Ministro: SEDATI.

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se il comune di Vobbia (Genova), retto da oltre sei mesi da un commissario prefettizio, sia stato incluso nel

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

turno elettorale del prossimo autunno, così come espressamente disposto dalla legge. (4-01155)

RISPOSTA. — Il prefetto di Genova ha indetto per domenica 17 novembre 1968 le elezioni per la rinnovazione del consiglio comunale di Vobbia.

Il Ministro: RESTIVO.

MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, PISTILLO, CORGHI e PEZZINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per sapere quali prospettive ci siano per un sostanziale miglioramento del progetto di regolamento definitivo per la libera circolazione della manodopera nei paesi della CEE, che dovrà essere ratificato il 29 luglio 1968 dal Consiglio dei ministri degli affari sociali dei paesi aderenti e particolarmente in merito ai seguenti punti:

a) liquidazione di ogni forma di discriminazione e differenza economica, sociale, assicurativa e previdenziale tra i lavoratori emigrati e quelli nazionali dei sei paesi;

b) riconoscimento pieno dei diritti democratici degli immigrati garantendo loro le libertà politiche fondamentali di opinione, di organizzazione, di stampa; nonché dei diritti sindacali attivi e passivi nelle aziende e nei sindacati dei paesi della CEE;

c) riconoscimento del diritto del lavoratore emigrato e della sua famiglia ad un pieno inserimento sociale (casa, scuola e assistenza, eccetera) nei paesi di emigrazione. (4-00957)

RISPOSTA. — Il nuovo regolamento sulla circolazione dei lavoratori nell'area della CEE, approvato dai ministri comunitari del lavoro nella sessione del 29 luglio 1968, completando il dispositivo giuridico creato con i precedenti regolamenti, ha soppresso le ultime discriminazioni indicate dall'interrogante e creato meccanismi rapidi ed efficaci per l'occupazione della mano d'opera.

In particolare la nuova normativa ha assicurato gli stessi diritti (per quanto concerne le condizioni di lavoro, la retribuzione, la assistenza e la previdenza sociale, il regime fiscale, ecc.) a tutti i lavoratori operanti nell'ambito della CEE, qualunque sia la loro origine nazionale, subordinatamente al possesso di un'apposita carta di soggiorno (« Carta di soggiorno cittadino di uno Stato membro della CEE ») di cui è previsto, per altro il rinnovo automatico.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

MARINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia o meno a conoscenza che a tutt'oggi non è stato possibile fissare gli esami di abilitazione all'insegnamento specifico per le scuole medie, in conseguenza delle continue modifiche che vengono apportate ai programmi di esame; e se ritenga opportuno, in attesa di adeguati provvedimenti diretti ad ovviare ad un inconveniente del genere che è causa di incertezze e malcontento, per tutta la categoria degli insegnanti interessati, con ripercussioni in danno degli studenti, di disporre, per evitare decisioni arbitrarie e discriminatorie, che le abilitazioni dell'insegnamento bandite con l'ordinanza ministeriale 10 agosto 1967 ed in particolare quella della classe XLIX, conservino la validità per le scuole medie, come per il passato, sino al completo espletamento degli esami specifici di abilitazione per le scuole medie. (4-00682)

RISPOSTA. — Va premesso che il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, è stato in precedenza modificato in relazione a numerose istanze pervenute in materia; il decreto predetto viene ora ulteriormente modificato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di emanazione, a seguito di un ordine del giorno approvato dalla VIII Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 9 marzo 1968 ed accolto dal Governo, per rendere i programmi previsti per gli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media ancor più rispondenti ai tipi di insegnamento praticati nella predetta scuola.

Si fa presente, per quanto concerne la validità delle abilitazioni all'insegnamento, che l'articolo 2 del sopraccitato provvedimento stabilisce, tra l'altro, che conservano la loro validità ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre per discipline o gruppi di discipline nella scuola media, i diplomi di abilitazione conseguiti in sessioni d'esami di abilitazione all'insegnamento indotte non oltre il 10 agosto 1967, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, per le classi di esame relative alle preesistenti scuole medie e scuole secondarie di avviamento professionale per le discipline o gruppi di discipline i cui ruoli siano dichiarati corrispondenti a quelli della scuola media dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

Il Ministro: SCAGLIA.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

MAROTTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato attuale dell'annosa pratica relativa all'elettrificazione delle contrade rurali del comune di Muro Lucano (Potenza), per la quale, lo scorso maggio, il Ministro dell'epoca telegrafò all'interrogante che il progetto era stato approvato « in linea tecnica ed economica ». (4-00989)

RISPOSTA. — Il progetto relativo alla costruzione di un elettrodotto al servizio delle contrade rurali Vallone Torbido, File, Bussi, Lamiero, Tufi, Isca e Cerrita, in territorio del comune di Muro Lucano è stato già finanziato con la emanazione del relativo decreto.

Il provvedimento stesso è attualmente in corso di registrazione presso gli organi di controllo e, non appena verrà registrato, ne sarà informato il comune di Muro Lucano, interessato alla realizzazione dell'opera

Il Ministro: SEDATI.

MARRAS. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se sia informato del malumore esistente tra le popolazioni di Alghero e di La Maddalena (Sassari) — malumore che ha avuto echi anche nei rispettivi consigli comunali — a causa dell'intensificarsi, da parte di enti, organizzazioni pubbliche e privati, di recinzioni di tratti di spiaggia, spesso tra i più frequentati, sottraendone e precludendone l'uso alla massa dei cittadini e dei turisti e per conoscere se intenda immediatamente intervenire perché tali abusi siano immediatamente rimossi. (4-00875)

RISPOSTA. — Nessuna intensificazione nella recinzione di arenili si è determinata nella zona di Alghero con conseguente preclusione dell'uso di essi alla massa dei cittadini e dei turisti.

In realtà da molti anni la capitaneria di porto di Olbia non rilascia concessioni demaniali a privati limitandosi a rinnovare quelle esistenti lungo il litorale della giurisdizione dell'ufficio circondariale marittimo di Alghero: consegue che esistono ivi, come in passato, molti chilometri di spiagge completamente liberi, destinati all'uso della generalità. La situazione è tale che nessuna lamentela il comune di Alghero ha mai avanzato alla suddetta capitaneria.

Si precisa che tra Alghero e Fertilia esiste una spiaggia libera lunga circa 5 chilometri nella quale insistono uno stabilimento balneare, costruito prima dell'ultimo conflitto, con un fronte a mare di circa 200 metri; uno stabilimento dell'Aeronautica militare con

un fronte di circa 30 metri; uno stabilimento del Ministero di grazia e giustizia con un fronte di circa 20 metri; diversi alberghi per un complessivo fronte di 100 metri ed infine una colonia marina con un fronte di 150 metri.

Si assicura comunque l'interrogante che al fine di garantire gli interessi locali e turistici la capitaneria di porto di Olbia, in occasione dell'inoltro di istanze, dirette ad ottenere in concessione tratti di arenile, ha sempre sentito e continua a sentire il parere sia del comune sia dell'azienda autonoma di soggiorno di Alghero.

Nell'isola di La Maddalena le spiagge non sono recintate in quanto non è stata assentita alcuna concessione demaniale. Tuttavia la situazione si presenta diversa a seguito della costruzione di un'efficiente rete stradale, che ha valorizzato i terreni privati, siti al limite della zona demaniale, che, prima abbandonati ed incolti e non recintati, la popolazione era abituata a considerare di libero uso. Dopo che i terreni suddetti sono stati lottizzati e recintati, la popolazione non ha più libertà di passaggio per accedere alle spiagge, o quanto meno è costretta a lunghi ed impervi percorsi attraverso i sentieri preesistenti. Tale disagio è stato determinato dalla scarsa lungimiranza dell'amministrazione locale, che ha progettato e costruito la strada « panoramica » attraverso i terreni privati, e non, come sarebbe stato più logico, al limite fra la proprietà privata ed il demanio marittimo, e che, in sede di approvazione dei piani di lottizzazione, non ha imposto, come è stato fatto in altri comuni (Santa Teresa di Gallura, Sorso, Porto Torres, ecc.), l'apertura di strade pubbliche di accesso alle spiagge.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

MARRAS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali sono le ragioni che impediscono di attuare in Sardegna, ad oltre un anno dalla sua approvazione, la legge per il riscatto dei poderi da parte degli assegnatari degli ex enti di riforma e se intenda richiamare alle loro responsabilità coloro che in questo periodo hanno amministrato l'ETFAS, ente di sviluppo in Sardegna, senza che una sola domanda di riscatto sia stata istruita e rifiutandosi per giunta d'incontrare le organizzazioni rappresentative degli assegnatari per concordare forme e modi di collaborazione atti a un rapido disbrigo delle pratiche di riscatto. (4-00876)

RISPOSTA. — Il Ministero, a seguito della emanazione della legge 29 maggio 1967, numero 379, recante modificazioni a talune norme sulla riforma fondiaria, ha indetto apposite riunioni con i dirigenti degli enti di sviluppo per individuare i problemi connessi al riscatto e le difficoltà incontrate, nei vari comprensori, per l'applicazione della legge.

Successivamente, il Ministero ha impartito le necessarie istruzioni sugli adempimenti preliminari degli enti di sviluppo e, in particolare, sulla definizione del prezzo di assegnazione, nei casi in cui non sia stato ancora addebitato il costo delle opere di trasformazione, nonché sulla delibera-quadro, per regolare le modalità di chiusura dei costi e della concessione del riscatto.

L'ETFAS ha già provveduto a tali adempimenti e sta, attualmente, procedendo alla istruzione delle 400 domande di riscatto finora presentate.

L'ente ha precisato che le organizzazioni rappresentative degli assegnatari non hanno mai avanzato richieste di incontri per concordare i modi e le forme di collaborazione; soltanto alcuni assegnatari di Arborea hanno chiesto precisazioni sull'applicazione della legge e l'ente, nel corso di una apposita riunione tenuta a Cagliari, ha dato ampi chiarimenti in merito.

Il Ministro: SEDATI.

MAULINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se intenda intervenire affinché venga ripristinato il normale servizio di distribuzione della posta in Gurro (Novara) dove il servizio è stato soppresso per « ordini superiori » dal 16 agosto 1968 e la popolazione è invitata a ritirare la corrispondenza (regolarmente) affrancata, presso il locale ufficio postale. (4-01146)

RISPOSTA. — Premesso che a Gurro esisteva un apposito servizio con tre ore di prestazione giornaliera per il procacciato, tre ore per il recapito e un'ora per il servizio interno, si fa presente che in sede di sopralluogo ispettivo è stato constatato quanto segue:

1) che esiste un regolare servizio giornaliero di linea tra Ponte Gurro e Gurro e che pertanto era ingiustificato il mantenimento di un servizio di procacciato pedonale, tanto più che la utilizzazione ai fini postali della predetta autolinea avrebbe comportato una sensibile economia per quest'amministrazione ed un miglioramento del servizio in argomento;

2) che i dati lavorativi riguardanti il servizio di recapito della corrispondenza erano molto esigui e tali da non consentire l'istituzione, in base alle disposizioni vigenti, di un autonomo servizio di portalettere con prestazione non inferiore a sette ore giornaliere;

3) che la particolare configurazione geografica del piccolo centro di Gurro, costituito da un agglomerato di abitazioni vicine alla sede dell'agenzia postale, avrebbe consentito agevolmente agli utenti il ritiro in ufficio della corrispondenza.

Conseguentemente, su conforme parere della locale commissione provinciale per gli uffici locali e le agenzie postali, è stata attuata dal 16 agosto 1968 la soppressione del procacciato pedonale con contemporanea utilizzazione dell'autolinea del Verbanò che giornalmente collega Ponte Gurro a Gurro per il trasporto dei dispacci postali.

Dalla stessa data è stato altresì soppresso il servizio di distribuzione a domicilio della corrispondenza stante l'impossibilità di istituire un autonomo servizio di recapito con prestazione lavorativa di almeno sette ore e in considerazione del lieve disagio che dalla soppressione del recapito a domicilio sarebbe derivato all'utenza.

In linea generale è da far presente che la estensione indiscriminata del servizio di recapito a tutte le località rappresenterebbe una dilatazione della spesa pubblica non motivata da effettive esigenze.

Si fa comunque presente che allo scopo di esaminare se attualmente sussista la possibilità di aggregare il servizio di recapito della corrispondenza di Gurro ad altro vicino, sono stati già disposti ulteriori e più approfonditi accertamenti.

Il Ministro: DE LUCA.

MENICACCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere, essendo stato perfezionato il finanziamento con la legge n. 360 per il completamento della superstrada E 7, quale sia la decisione finale del Governo circa l'itinerario da dare a tale asse stradale e in particolare se ritenga che sia accoglibile il tracciato suggerito dal Consiglio comunale di Terni, nel senso che esso debba sboccare nella conca ternana e, precisamente, nel nodo attrezzato di Ponte Calamone, ove già confluiscono la variante nord della strada statale n. 3 Flaminia e il raccordo per l'autostrada del sole, favorendo così le esigenze viarie dell'industria della conca stessa, oltre che quelle

turistiche degli importanti centri storici di Acquasparta e di San Gemini, o non piuttosto che sia accoblibile il tracciato secondo la direttrice Casigliano-Montecastrilli-Amelia-San Lorenzo-Montoro, ritenuto di percorso più breve, e tale da impedire l'isolamento esistente di questo secondo comprensorio, vasto 340 chilometri quadrati, non riscontrabile nell'altra zona di San Gemini ed Acquasparta, sufficientemente collegata con la Tiberina.

In ogni caso, l'interrogante, anche per evitare l'exasperarsi di una polemica che divide attorno al tracciato *in fieri* vasti nuclei urbani e rurali della parte più depressa della provincia di Terni chiede di sapere se ritenga urgente porre allo studio i progetti di ampliamento e sistemazione dei raccordi alla nuova superstrada, che la colleghino ai centri non impegnati, e particolarmente alla città di Terni, non ancora sufficientemente inserita nella grande viabilità. (4-00306)

RISPOSTA. — Si premette che nella definizione degli itinerari internazionali venne fissato, tra l'altro, il tracciato della E 7 da Magliano Sabina a Ravenna, ed in particolare per quanto riguarda la strada statale numero 3-bis furono fissati i seguenti capisaldi di itinerario: Ponte Sanguinaro-Sangemini-Todi-Deruta, ecc.

Attualmente, per quanto riguarda il compartimento di Perugia, è in corso di realizzazione con adeguamento e varianti della strada statale 3-bis Tiberina, il tratto della strada di grande comunicazione da Perugia verso sud fino al chilometro 37+495 (Salvarelle).

Per il completamento della E 7 verso sud, fino a Magliano Sabina occorrerebbe adeguare parte in sede e parte in variante l'attuale strada statale 3-bis dal chilometro 37+495 (Salvarelle) sino al chilometro 12 (innesto con il raccordo Terni-Orte); inoltre da questo punto in poi si può utilizzare il tracciato in parte già aperto al traffico ed in parte in corso di progettazione (variante di Colle Son Pellegrino) del Raccordo Terni-Orte fino ad Orte.

Da Orte fino a Magliano Sabina il tracciato della strada di grande comunicazione si completa utilizzando il tratto dell'autostrada Milano-Napoli.

Secondo il tracciato suesposto l'ANAS ha già redatto, per poterlo sottoporre all'esame e parere del proprio consiglio di amministrazione, il progetto dei lavori di adeguamento a quattro corsie della strada statale 3-bis

tra il chilometro 37+495 (Salvarelle) e il chilometro 21+450.

L'Associazione della stampa per lo sviluppo Amerino (ASSA) ha proposto una variante al tracciato originario nel tratto Casigliano (presso Salvarelle)-Orte.

Detto tracciato dovrebbe iniziare nei pressi di Casigliano (cioè alla fine del tronco della E 7 attualmente realizzata) e sfruttando piccole valli relative a corsi d'acqua secondari ed a carattere prevalentemente torrentizio, dovrebbe raggiungere la stazione autostradale di Orte con uno sviluppo di circa chilometri 36 accostandosi agli abitati di Montecastrilli ed Amelia.

Quest'ultimo tracciato per la tormentata orografia delle zone attraversate, prevede diversi tratti di galleria ed inoltre la natura dei terreni, prevalentemente argillosa, contribuisce ad elevare notevolmente il costo chilometrico.

L'importo presunto del tracciato proposto può essere preventivato tra 11 miliardi contro la spesa di 7 miliardi che si può prevedere per il primo tracciato (ammodernamento della strada statale 3-bis) tenendo conto di utilizzare il raccordo Terni-Orte.

Per quanto riguarda gli allacciamenti degli abitati di Amelia e di Montecastrilli con la E 7 (nel suo tracciato originario) e con l'autostrada del sole si fa presente quanto segue:

4) l'abitato di Amelia è allacciato alla A-1 (stazione di Orte) con un tronco di 11 chilometri di strada provinciale depolverizzata e in buone condizioni di agibilità ed alla E-7 mediante un tronco di 10 chilometri della strada statale n. 205 Amerina in ottime condizioni;

2) l'abitato di Montecastrilli è allacciato alla E-7 da un tronco di circa 5 chilometri di strada provinciale in buone condizioni.

Il Ministro: NATALI.

MENICACCI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quale destinazione si intenda dare a tutta la costosissima attrezzatura di importazione estera (si parla di oltre tre miliardi di valore) acquistata per la estrazione della lignite oltre due anni or sono ed ora lasciata del tutto inutilizzata alle intemperie presso la centrale termoelettrica del Bastardo (Perugia) la quale — contrariamente ai progetti e agli studi iniziali — è azionata con olio combustibile trasportato a mezzo di auto-

cisterne private da centinaia di chilometri di lontananza.

L'interrogante chiede anche di sapere il costo di tutta la vasta proprietà immobiliare (case e terreni) espropriata tre anni or sono a prezzi di assoluto favore per l'estrazione della lignite non più eseguita, ed inoltre quale utilizzazione venga data e si intenda dare finalisticamente a questi beni, non più necessari ai fini estrattivi. (4-00739)

RISPOSTA. — Il macchinario esistente a Bastardo costituisce parte dell'attrezzatura destinata a suo tempo all'asportazione dei terreni sterili di copertura. Tale macchinario che, come precisato dall'ENEL, è di costo ben inferiore a quello indicato dall'interrogante, si trova attualmente in parte depositato sotto tettoia ed in parte già montato sul piazzale. Esso potrà essere utilmente e convenientemente impiegato in altre miniere lignitifere coltivate a giorno che l'ENEL ha in regolare esercizio nell'Italia centrale. Il trasferimento si inizierà non appena saranno adempiute le pratiche necessarie con i competenti uffici ministeriali.

Negli anni 1964-65-66 l'ENEL ha provveduto ad acquistare nella zona di Bastardo, valendosi di libere trattative e non del diritto di esproprio per pubblica utilità derivantegli dalla concessione mineraria, circa 73 ettari di terreno compresi 6 stabilimenti rustici, per un importo complessivo di circa 100 milioni di lire.

Di tali aree circa un terzo è occupato dalla centrale termoelettrica di Bastardo e dal villaggio dei dipendenti dell'ENEL, mentre il rimanente era destinato al montaggio del macchinario e soprattutto a future discariche di terreni sterili. Per detto rimanente terreno l'ENEL, una volta adempiute le pratiche sopra indicate, esaminerà le eventuali richieste avanzate dagli interessati del luogo per l'acquisto o per la concessione in affitto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.

MENICACCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se si renda conto dello stato di crisi in cui gli allevatori dei suini sono venuti a trovarsi per l'antieconomicità dei costi di produzione e per la esiguità dei prezzi di vendita sfavorevolmente influenzati da importazioni di carni estere, che spesso appaiono incontrollate; per sapere altresì se ritenga necessario ed urgente ridurre i prelievi sui cereali minori importati per

l'alimentazione del bestiame con il fine di contenere il costo di produzione ed altresì di provvedere ad uno scrupoloso censimento del patrimonio suinicolo nazionale allo scopo di evitare eccedenze non assorbibili dal mercato interno, in accoglimento delle varie istanze inoltrate in più tempi dalle categorie interessate. (4-00897)

RISPOSTA. — Lo stato di disagio degli allevatori di suini è da attribuire essenzialmente all'eccessivo sviluppo assunto, in tutto l'ambito comunitario, dalla produzione suinicola, favorita, per un lungo periodo di tempo, da prezzi particolarmente vantaggiosi, cui ha fatto seguito un periodo di prezzi bassi, che hanno determinato un ristagno sul mercato.

Per quel che concerne le importazioni, si rammenta che, con la entrata in vigore del regolamento CEE del 13 giugno 1967, n. 121, il mercato delle carni suine è stato unificato nell'ambito comunitario a partire dal 1° luglio 1967, con la conseguente eliminazione di ogni ostacolo alla libera circolazione dei prodotti suinicoli all'interno della comunità e con la istituzione di un regime di scambi con i paesi terzi, fondato su una protezione comune alla frontiera esterna alla CEE, che si attua mediante l'applicazione di prelievi e supplementi di prelievo sulle importazioni di prodotti in provenienza dai detti paesi.

In effetti, proprio in conseguenza dell'applicazione di prelievi e supplementi di prelievo particolarmente elevati, che hanno reso molto oneroso e scarsamente concorrenziale il prodotto dei paesi terzi, le importazioni da dette provenienza si sono notevolmente ridotte negli ultimi tempi.

Comunque, è certamente noto all'interrogante che, al fine di alleviare lo stato di disagio dei produttori suinicoli comunitari, il Consiglio dei ministri della CEE ha adottato il regolamento del 17 aprile 1968, n. 469/68, relativo alle misure di intervento del settore delle carni suine.

A tale regolamento è stata data attuazione sul piano nazionale, con il decreto ministeriale 26 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 6 maggio 1968 n. 114, che ha disposto l'acquisto, da parte dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dei suini macellati appartenenti alla categoria B della classificazione comunitaria, al prezzo di lire 460,94 il chilogrammo.

In data 11 giugno 1968, è stato poi adottato, in sede CEE, il regolamento n. 708/68, che prevede soltanto per il mercato italiano l'estensione dell'intervento anche nei confronti

dei prodotti suinicoli della classe C. Tale regolamento ha trovato attuazione con il decreto ministeriale 15 giugno 1968, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 25 giugno successivo n. 160, con il quale il predetto intervento, da parte dell'AIMA, è stato appunto esteso alle carcasse e mezzene di suini appartenenti alla categoria C della classificazione comunitaria, al prezzo di lire 434,40 il chilogrammo.

E da sottolineare anche che, per il nostro paese, la data di chiusura degli acquisti è stata fissata con il citato regolamento al 30 settembre 1968, n. 708/68, salvo ulteriore proroga, da decidere in relazione all'andamento del mercato.

Sta di fatto che le ultime quotazioni dei suini sono caratterizzate da una sensibile ripresa, alla quale hanno indubbiamente contribuito i maggiori prelievi applicati alle importazioni dai paesi terzi e gli accennati interventi di mercato, per cui è da ritenere che la crisi sia ormai avviata a soluzione.

Per quanto riguarda la richiesta relativa alla riduzione dei prelievi che vengono applicati alle importazioni di cereali da foraggio, si fa considerare che l'Italia, allo scopo di essere posta in condizioni di migliorare il proprio allevamento zootecnico al livello degli altri paesi membri, ha ottenuto, in base all'articolo 23 del regolamento di base del 13 giugno 1967, n. 120/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei cereali, una riduzione di lire 195,60 al quintale, per la campagna di commercializzazione 1967-68, e di lire 156,25 al quintale per le campagne di commercializzazione 1968-69 e 1969-70.

Inoltre, fino alla campagna di commercializzazione 1971-72, il nostro paese beneficerà di una ulteriore riduzione di prelievo di lire 468,75 al quintale, in relazione alle maggiori spese sostenute per i noli via mare. Ovviamente, una sovvenzione pari agli importi citati viene accordata agli Stati membri per le esportazioni in Italia di cereali da foraggio.

E, poi, da tener presente che il nostro paese produce circa 40 milioni di quintali di mais e che ha, quindi, tutto l'interesse a tutelare la propria produzione maidicola, così come a svilupparla. Come pure, è da considerare che una riduzione dei prelievi comunitari del granoturco, o meglio la loro abolizione, si tradurrebbe in una minore difesa di altri settori, in quanto i prelievi sulle importazioni dei prodotti zootecnici verrebbero automaticamente anch'essi ridotti, poiché il loro calcolo, come è noto, dipende dal costo dei cereali da foraggio.

Per quanto attiene, infine, al censimento del patrimonio suinicolo, si fa presente che il Consiglio delle Comunità europee, con direttiva del 27 marzo 1968, ha disposto che il censimento stesso venga attuato periodicamente, in tutta l'area comunitaria, a partire dal mese di dicembre 1968.

Il Ministro: SEDATI.

MICELI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere la sua opinione sulla costruzione di 48 appartamenti nel parco dell'azienda agraria dell'ospedale sanatoriale G. Ciaccio in rione Pontepiccolo, appartamenti da assegnare ad uso alloggi alle famiglie del personale dipendente dalla sede locale dell'INPS.

Sin dal 28 novembre 1967 la commissione edilizia del comune di Catanzaro approvava il progetto per la esecuzione dei predetti 48 alloggi e la locale direzione provinciale dell'INPS immediatamente sollecitava alla direzione nazionale il necessario finanziamento.

La concessione del finanziamento in parola è indispensabile ed urgente in quanto particolarmente grave è la situazione di gran parte del personale INPS di Catanzaro.

In detta città, infatti, per l'elevata misura del rapporto canoni di locazione-entità stipendi INPS, le somme che mensilmente restano disponibili sono assolutamente inadeguate a soddisfare i primari bisogni dei funzionari con nuclei familiari a carico.

Per tale motivo non pochi sono i dipendenti dell'INPS costretti a vivere da soli, in camere mobiliate, mantenendo le famiglie nei paesi di origine perché non possono sopportare gli alti costi delle pigioni nella città di Catanzaro.

L'interrogante — anche in considerazione degli ingenti e non sempre giustificati e redditizi investimenti immobiliari e finanziari che l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha effettuato ed effettua — chiede se il ministro interrogato intenda intervenire con impegno ed urgenza perché la direzione nazionale dell'INPS, adempiendo ad un doveroso atto di equità e di umana comprensione, provveda con sollecitudine per il finanziamento necessario alla costruzione dei 48 alloggi per il personale, nella città di Catanzaro. (4-00136)

RISPOSTA. — La possibilità di realizzare alcuni alloggi su una zona dell'azienda agraria dell'ospedale sanatoriale INPS in Catanzaro è tuttora all'esame dell'istituto medesimo, in relazione alle norme del piano regolatore generale di quel comune, approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967.

È da tener presente, infatti, che in base al piano regolatore di Catanzaro, l'azienda agraria di cui sopra è destinata ad « impianti ospedalieri ed assistenziali di vario genere con divieto di costruire edifici di abitazioni, se non per il personale ospedaliero », per cui, per non incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, a carico del proprietario della costruzione per le opere non conformi alle prescrizioni di piano regolatore, le realizzande unità locative dovrebbero essere destinate solo ai dipendenti della locale casa di cura, con esclusione di quelli della sede provinciale.

Il Ministro: Bosco.

MILANI E CESARONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quale sia l'ammontare delle somme che negli scorsi esercizi finanziari sono state prelevate dagli scarsi fondi messi a disposizione per la caccia, per concedere sovvenzioni a sedicenti associazioni venatorie concorrenti della Federazione italiana della caccia, ente di diritto pubblico posto sotto la vigilanza dello Stato.

Per sapere altresì quali siano stati i criteri in base ai quali il Ministero ha concesso tali sovvenzioni — alcune delle quali di rilevante entità — ad organizzazioni private di cui non si conosceva ed in gran parte non si conosce tuttora la consistenza, l'ordinamento interno e gli effettivi scopi, e quali garanzie si siano avute circa il proficuo impiego delle somme erogate. (4-00373)

RISPOSTA. — Con sentenza in data 7 giugno 1962 la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale — in riferimento all'articolo 18 della Costituzione — delle norme contenute negli articoli 8, terzo comma, e 91, ultimo comma, del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia.

Tali norme — come è noto — imponevano a chi volesse esercitare l'attività della caccia l'adempimento di taluni oneri — pagamento della quota associativa alla Federazione e del contributo al CONI — che si risolvevano in una obbligatoria iscrizione alla Federazione stessa. La Corte ritenne che tali obblighi comportassero una violazione del principio della libertà di associazione, consacrato nel summenzionato articolo 18 della Costituzione.

A seguito di tale sentenza, varie associazioni di cacciatori si costituiscono e, tra esse, l'Associazione nazionale libera caccia e la

Associazione nazionale cacciatori di montagna, le quali ultime inoltrarono al Ministero domanda di contributo ai sensi dell'articolo 93 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. Tale norma prevede, infatti, la possibilità di erogazione di contributi e sussidi « a favore di enti e di privati » per il perseguimento dei fini della legge, a carico di apposito fondo, da iscriversi annualmente nel bilancio di questo Ministero medesimo.

Poiché sulla base della citata sentenza della Corte costituzionale non era discutibile la legittimità della costituzione delle predette associazioni e queste d'altra parte, secondo il loro statuto, presentavano le stesse finalità della Federcaccia il Ministero ritenne di dover prendere in considerazione le domande di contributo proposte dalle associazioni medesime.

Pertanto, i contributi erogati alle predette due associazioni venatorie sono stati di lire 3 milioni annui, dal 1963 al 1967, alla Associazione nazionale libera caccia e di lire 800 mila per l'anno 1963 e lire 400 mila per gli anni dal 1964 al 1967 all'Associazione italiana cacciatori di montagna.

Nello stesso periodo di tempo la Federazione italiana della caccia ha percepito — ai sensi dell'articolo 92 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 — un contributo corrispondente al 9 per cento dei proventi della soprattassa venatoria.

All'epoca in cui ebbe inizio l'erogazione dei predetti contributi, l'Associazione nazionale libera caccia e l'Associazione italiana cacciatori di montagna risultavano costituite con formali atti costitutivi ed annessi statuti disciplinanti l'attività delle associazioni stesse, la composizione ed il funzionamento dei relativi organi, tra cui quello di controllo, responsabile dell'accertamento del legale impiego delle somme erogate, in connessione con le finalità statutarie.

Il Ministro: SEDATI.

MILIA. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la società di navigazione Tirrenia, a seguito della convenzione stipulata dalla stessa con i competenti Ministeri il 30 gennaio 1965 ed in applicazione della legge del 2 giugno 1962, n. 600, ha reso noto la soppressione — con effetto immediato — delle facilitazioni previste dalla concessione speciale per i pensionati di Stato e loro familiari a carico, oltre alle modifiche apportate alle concessioni ed ai prezzi applicabili sulle linee

marittime gestite dalla stessa società da e per la Sardegna e la Sicilia.

In conseguenza di quanto sopra tutti i pensionati e loro familiari non possono più usufruire dello sconto per il viaggio dalla Sardegna alla penisola e viceversa.

L'interrogante chiede di sapere come mai detta decisione sia stata adottata senza che i competenti ministeri provvedessero tempestivamente ad evitare tanto disagio economico ai pensionati sardi ed alle loro famiglie e come mai di detta decisione non sia stata data alcuna comunicazione per evitare incresciosi e gravi ed umilianti episodi come quelli che si stanno verificando agli sportelli della Tirrenia e delle ferrovie dello Stato.

L'interrogante chiede di conoscere quali immediati provvedimenti i ministri vorranno adottare per venire incontro ai pensionati e loro familiari affinché possano godere per il viaggio via mare le stesse facilitazioni sino ad oggi godute e che a loro competono, in quanto il tragitto che unisce la Sardegna alla penisola e viceversa rappresenta per i sardi niente altro che la continuazione del viaggio ferroviario come più volte affermato e riconosciuto.

La anzidetta situazione ha creato gravissimo malcontento e disagio fra le migliaia di pensionati che non sono di certo in condizioni economiche tali da poter rinunciare alla sopra precisata e sempre goduta riduzione. (4-00650)

RISPOSTA. — Le convenzioni per l'esercizio delle linee di preminente interesse nazionale sono state stipulate in applicazione della legge 2 giugno 1962, n. 600, che, come è noto, ha riordinato i servizi marittimi convenzionati di preminente interesse nazionale.

Lo scopo della normativa è stato quello di assicurare determinati collegamenti marittimi, ritenuti di preminente interesse nazionale, senza per altro importare alcuna diversità di trattamento tra coloro che fruiscono dei predetti collegamenti. L'amministrazione, quindi, non essendo autorizzata da alcuna norma di legge, si è trovata di fronte alla necessità di assicurare parità di trattamento a tutti gli utenti del servizio: ne è derivato il dovere dell'abolizione delle facilitazioni esistenti, sia sotto forma di viaggi gratuiti sia sotto forma di riduzioni di tariffe. In tale opera si è ritenuto di procedere gradualmente e, pertanto, nelle nuove convenzioni le facilitazioni di viaggio sono risultate nel complesso inferiori a quelle in precedenza praticate:

esse, in futuro saranno ulteriormente ridotte fino ad essere completamente annullate.

In tale quadro che rientra nella applicazione di una precisa normativa, non vi è alcuna potestà discrezionale di questa amministrazione che possa consentire delle agevolazioni a favore di particolari categorie.

Il Ministro della marina mercantile:
SPAGNOLLI.

MILIA. *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il provveditore agli studi di Sassari ha respinto le domande di inclusione nella graduatoria per incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1968-69 nelle scuole elementari della provincia di Sassari di oltre 300 insegnanti, e ciò in quanto nel certificato di residenza prodotto mancava l'indicazione che la residenza stessa era anteriore al 10 marzo 1968.

Questa omissione nella quale sono incorsi migliaia di insegnanti delle altre province sarde è stata sanata dagli altri provveditori con una certificazione successiva come in effetti stabilito dall'ordinanza ministeriale 8 maggio 1968, n. 6060/21 all'articolo 15.

Il sopra precisato provvedimento oltre che illegale ed arbitrario si appalesa profondamente assurdo ed illogico e soprattutto dannoso, oltre che per gli insegnanti personalmente colpiti, per la scuola che vedrà nella provincia di Sassari, molti circoli didattici scoperti di supplenti.

A prescindere dal fatto che si appalesano veramente gravi e sintomatici siffatta interpretazione e comportamento del provveditore agli studi di Sassari, il quale non tiene in alcun conto lo spirito e la finalità delle leggi e soprattutto il rispetto e la tutela dei diritti e del lavoro di chi gli è subordinato.

L'interrogante chiede se il ministro ritenga opportuno disporre una severa e immediata inchiesta di quanto sopra lamentato e se ritenga di impartire precisi ordini al detto provveditore perché abbia ad accettare — come in tutte le altre province d'Italia è avvenuto — la certificazione successivamente prodotta dagli insegnanti anzidetti. (4-01048)

RISPOSTA. — Quanto prospettato dall'interrogante è ormai superato. Infatti il provveditore agli studi di Sassari su istruzioni di questo Ministero ha disposto la inclusione, nelle graduatorie provinciali degli aspiranti all'insegnamento elementare, di tutti coloro

che in precedenza ne erano stati esclusi per aver prodotto, in allegato alla relativa domanda, il certificato di residenza privo dell'indicazione che la residenza medesima era stata acquisita in data non posteriore al 10 marzo 1968.

Il Ministro: SCAGLIA.

MONASTERIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga di dover disporre un riesame generale dei canoni di locazione in atto per gli inquilini delle case popolari di Brindisi, canoni di locazione che, in applicazione degli adeguamenti approvati con decreto del 20 maggio 1967 n. 2.544, divisione XVI, hanno subito, con decorrenza 10 ottobre 1967, aumenti molto sensibili, in numerosi casi di misura superiore al 50 per cento.

Risulta all'interrogante, infatti, che gli attuali canoni hanno un'incidenza eccessiva sulle modeste, sovente irrisorie, entrate degli inquilini, nella grande maggioranza operai, impiegati, pensionati, i cui redditi familiari risentono pesantemente dell'aumento del costo della vita e dei riflessi dell'estendersi della disoccupazione.

Particolare attenzione merita la situazione degli inquilini degli stabili — consegnati nel giugno 1967 — siti nel rione Paradiso (molti dei quali provenienti da baracche o da altri alloggi di fortuna, concessi a titolo gratuito o semigratuito) i cui canoni sono stati fissati, nella generalità dei casi, in importi non inferiori alle 17.500 mensili che, per i molti pensionati, superano l'ammontare della pensione o ne ossorbono la gran parte. Si aggiunga che recentemente — ad un anno soltanto dalla concessione degli alloggi — l'Istituto autonomo case popolari di Brindisi ha notificato ai predetti assegnatari degli alloggi del rione Paradiso un aumento mensile della locazione di lire 4 mila. Dinanzi alle comprensibili proteste degli interessati, l'Istituto stesso ha deliberato di ridurre gli aumenti in parole a lire 1.000, riservandosi un ulteriore esame della situazione per gli inquilini che versino in particolari condizioni di disagio. Le gravi difficoltà in cui si dibattono, seppure con differenti accentuazioni, tutti gli inquilini non solo non consentono aumenti di sorta, ma, tenuto conto dell'elevatezza dei canoni fissati nel 1967 al momento della consegna degli alloggi, impongono un'adeguata riduzione dei canoni stessi. E da rilevare, infine, che la notevole distanza del rione Paradiso dal centro cit-

tadino comporta gravose spese di trasporto che concorrono a rendere più onerosi i canoni stessi. (4-01000)

RISPOSTA. — L'aumento di che trattasi interessa un gruppo di 8 palazzine costruite al rione Paradiso i cui affitti sono stati determinati nel 1966, riferentesi però, a bandi di concorso precedenti di qualche anno, mentre l'adeguamento degli stessi è stato applicato con decorrenza 10 agosto 1968.

Per tutte le altre abitazioni che costituiscono l'intero patrimonio dell'Istituto autonomo case popolari di Brindisi l'adeguamento ha avuto inizio con il 10 agosto 1967.

Per quanto concerne l'entrata in vigore del provvedimento che costituisce oggetto della interrogazione, il detto istituto ha operato prendendo in esame le istanze di coloro che presentano disagiate condizioni economiche e nella fattispecie è stata ascoltata una delegazione di inquilini accompagnata dai suoi rappresentanti, per esaminare la situazione creatasi in conseguenza del citato adeguamento e concordemente disporre i provvedimenti in relazione alle condizioni di ogni singolo assegnatario.

L'adeguamento, inoltre, comunicato agli inquilini venne a suo tempo discusso dall'apposita commissione provinciale istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Tale adeguamento non è stato mai superiore a quello approvato.

Non si contesta che i canoni di locazione, indipendentemente dall'aumento, che per altro è stato notevolmente contenuto, risultano elevati per alcune categorie di inquilini, ma detti canoni rivengono dal costo di costruzione dell'alloggio aumentato della sola quota dell'1,50 per cento del costo di costruzione medesimo, destinata a coprire le spese di amministrazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Pertanto non è possibile, per il momento, una riduzione dei canoni di locazione senza porre in difficoltà l'esistenza dell'istituto che non potrebbe sopperire alle pur necessarie attività manutentorie.

Il Ministro: NATALI.

MONASTERIO, D'IPPOLITO, FOSCARIANI, PASCARIELLO, SCUTARI E CATALDO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per venire informati dei dati che seguono, relativi all'applicazione delle disposizioni contenute nel-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

l'articolo 1 della legge 21 dicembre 1961, n. 1371: numero dei contributi erogati ed importo relativo, per ciascuna delle categorie contemplate dal predetto articolo della legge n. 1371 (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, piccoli tabacchicoltori) e per le singole province della Puglia e della Lucania. (4-01003)

RISPOSTA. — In applicazione dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1961, n. 1371, concernente la concessione di contributi straordinari da parte di questo Ministero agli appartenenti alle varie categorie di coltivatori di tabacco, danneggiati gravemente dalla peronospora tabacina, nell'annata agraria 1960-1961, i quali si trovassero in condizioni di bisogno, sono stati erogati nelle province pugliesi e lucane i seguenti contributi:

Bari	L.	4.750.000
Brindisi	»	108.286.000
Foggia	»	2.250.000
Lecce	»	406.000.000
Taranto	»	61.000.000
Matera	»	36.500.000
Potenza	»	6.550.000
	L.	625.336.000

In tali province, i contributi erogati, secondo le previsioni stabilite nella legge e secondo le accertate situazioni di bisogno, hanno riguardato le seguenti categorie:

coltivatori diretti	L.	436.974.345
mezzadri	»	94.340.120
coloni	»	37.907.660
compartecipanti	»	27.848.080
piccoli tabacchicoltori	»	28.265.795
	L.	625.336.000

Il Ministro: RESTIVO.

MORO DINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se i progetti dei lavori di sistemazione delle arginature del fiume Tagliamento in corso di appalto a cura degli uffici del genio civile di Venezia e di Udine siano stati elaborati tenendo conto delle indicazioni formulate in merito alla sistemazione del fiume Tagliamento, dalla commissione di studio promossa dalla Regione Friu-

li-Venezia Giulia e per conoscere, in caso contrario, quali provvedimenti intenda adottare il ministro affinché i predetti lavori vengano inquadrati in un programma di intervento che tenga conto delle predette indicazioni ed eventualmente di quelle della Commissione nazionale dello studio della difesa del suolo presieduta dal professor Marchi. (4-00705)

RISPOSTA. — I lavori cui ci si riferisce riguardano il ripristino con miglioramento, nonché il rialzo degli argini destro e sinistro del fiume Tagliamento, nelle province di Venezia ed Udine.

In particolare per quanto concerne l'argine destro (provincia di Venezia — comune di San Michele al Tagliamento) sono stati appaltati, ed in corso di consegna, lavori per un importo di lire 530 milioni la cui spesa grava sui fondi della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Circa l'argine sinistro (provincia di Udine — comune di Latisana) sono stati appaltati e già iniziati due lavori; uno relativo alla sistemazione e ringrosso dell'argine per lire 307 milioni e l'altro relativo al rafforzamento delle arginature con diaframmi per lire 298 milioni.

Tali lavori sono finanziati con la legge 27 luglio 1967, n. 632.

Sono in corso d'appalto ulteriori lavori, relativi al fiume Tagliamento in provincia di Udine, gravanti per un ammontare di lire 250 milioni con finanziamenti ai sensi della citata legge n. 632.

Si assicura che i lavori sono in armonia con le indicazioni fornite dalla speciale commissione di studio promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Si aggiunge inoltre che tutte le opere suddette non contrastano con le prime indicazioni fornite dalla Commissione De Marchi, che si è dimostrata favorevole ad opere di carattere locale, da eseguire con i fondi già a disposizione di questa amministrazione.

I lavori rivestono infatti carattere locale e sono assolutamente indispensabili per la sistemazione idraulica di quel tratto del Tagliamento che interessa i comuni di Latisana e San Michele al Tagliamento.

Il Ministro: NATALI.

NAPOLITANO LUIGI, NATTA, D'ALEMA E AMASIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per conoscere se sia-

no state iniziate le pratiche per il trasferimento dei beni immobili di Bussana Vecchia (Imperia) abbandonati il 23 febbraio del 1887 dai proprietari terremotati; inoltre, perché sia esaminata la possibilità di non distruggere le case che ancora si possono restaurare per destinarle a scopi culturali, villaggio per artisti, musei, ecc. (4-00826)

RISPOSTA. — Le pratiche per il trasferimento dei beni immobili di Bussana Vecchia al demanio o ad altri aventi diritto sono in corso presso l'intendenza di finanza di Imperia la quale ha già riferito in proposito al Ministero delle finanze, riservandosi di fornire ulteriori notizie sulla effettiva proprietà dei ruderi dopo che avrà concluso gli accertamenti in corso presso il commissariato liquidazione usi civici in Torino, l'archivio di Stato ed il competente ufficio delle imposte dirette.

Per quanto riguarda invece « la possibilità di non distruggere le case che ancora si possono restaurare » si informa che l'accertamento delle effettive condizioni statiche di ogni singolo fabbricato è di competenza dell'amministrazione comunale di San Remo, la quale ha in corso le relative indagini tecniche.

Comunque la possibilità di sfruttamento di edifici staticamente non compromessi resta subordinata alla esecuzione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria, alla demolizione di edifici pericolanti ed alla delimitazione delle zone in cui gli stessi sono compresi.

È noto che l'originario abitato di Bussana fu gravemente colpito da terremoto nel 1887 e con la legge del 31 maggio 1887, n. 4511, ne fu prevista la ricostruzione (morale e materiale), ma in effetti Bussana fu riedificata in altra zona, più a sud, in vicinanza della costa e distante circa chilometri 2 dal primigenio centro colpito, che rimase abbandonato.

Nel dopoguerra (1945) le rovine del paese terremotato furono occupate da famiglie di immigrati dal meridione che avevano trovato lavoro nelle vicinanze; per eliminare il pericolo, sia per la incolumità sia per l'igiene, conseguente da tali presenze, nel gennaio 1961 vennero assegnati, ai nuclei familiari occupanti Bussana Vecchia, alloggi in fabbricati costruiti in regione Borgo Opaco di San Remo, in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640.

Il comune di San Remo, per impedire la rioccupazione del centro terremotato, prov-

vide a recintare la zona; a collocarvi cartelli ammonitori ed a demolire alcune strutture murarie orizzontali che, pur essendo insicure, avrebbero potuto offrire ricovero ad altre persone non a conoscenza delle condizioni di stabilità dei fabbricati.

Nonostante le precauzioni prese dal comune, i resti delle abitazioni di cui sopra vennero occupate dapprima temporaneamente, saltuariamente ed in numero limitato, ed in seguito con permanenze di grande durata ed in maggior numero, da persone, tra cui alcuni stranieri, dedite ad attività artistiche varie.

Ultimamente il signor Giovanni Giuffrè, nel presupposto che la zona abbandonata appartenesse al demanio dello Stato, a nome e per conto della « Comunità artistica internazionale Bussana Vecchia » ha chiesto alla intendenza di finanza di Imperia di occupare l'abitato della vecchia Bussana, i cui resti risultano riportati a catasto terreni, sino all'impianto, alla partita n. 10 in capo ad una generica ditta « Abitanti del comune di Bussana ».

In sede di riscontro ad una richiesta della locale intendenza di finanza che intendeva avere notizie di eventuali speciali disposizioni di legge che fossero a suo tempo intervenute per la ricostruzione dell'abitato di che trattasi in altra sede, l'ufficio del genio civile invitava il comune di San Remo ad adottare i provvedimenti necessari allo sgombero dei ruderi pericolanti occupati ed alla tutela della pubblica incolumità e prospettava l'opportunità di un intervento dell'ufficio del medico provinciale al fine dell'accertamento della situazione igienica della zona.

Quanto sopra in dipendenza dei pericoli rappresentati dalle strutture murarie pericolanti, dalla mancanza di illuminazione nelle ore notturne, dalla carenza di acquedotto potabile e di fognatura.

A seguito di ciò e dell'intervento della prefettura di Imperia, il sindaco di San Remo, ai sensi dell'articolo 253 del testo unico della legge comunale e provinciale, ha emesso, in data 13 luglio 1968 una « Ordinanza contingibile ed urgente per lo sgombero ruderi pericolanti occupati in Bussana Vecchia » n. 28629.

Senonché, tale ordinanza è stata indiscriminatamente estesa a tutti gli occupanti il centro terremotato ed a seguito della vivace reazione degli stessi è stata revocata.

Il comune di San Remo dovrebbe ora provvedere, a mezzo del proprio ufficio tec-

nico, all'accertamento della consistenza dei ruderi pericolanti, in rapporto alle precarie condizioni statiche sia singole, sia in relazione a quelle di edifici attigui, ed alla distinzione dei ruderi stessi da eventuali altri edifici staticamente non compromessi.

Ciò al fine dello sgombero degli edifici effettivamente pericolanti e dell'eventuale sfruttamento di quelli giudicati stabili.

Da parte sua il Ministero delle finanze — per conto del quale anche si risponde — ha reso noto che, qualora dai citati accertamenti in corso dovesse risultare che si tratta di immobili vacanti, non si mancherà di provvedere alla loro acquisizione al patrimonio dello Stato, a norma dell'articolo 827 del codice civile e di prendere gli opportuni provvedimenti ai fini di una proficua utilizzazione degli imponibili stessi.

Il Ministro dei lavori pubblici: NATALI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che la cartiera Cini della Lima che contava 510 dipendenti, ora ridotti a 110, ha licenziato altri 50 lavoratori e minaccia la chiusura totale dello stabilimento.

Per sapere se sia a conoscenza del fatto che questi lavoratori, se licenziati, non avrebbero alcuna possibilità di trovare sistemazione e cosa intenda fare il ministro perché il provvedimento di licenziamento in atto che colpisce lavoratori dei comuni di San Marcello Pistoiese, Abetone, Cutigliano e Piteglio (Pistoia), venga revocato. (4-00221)

RISPOSTA. — Il 1° agosto 1968 con l'intervento del Ministro è stata composta la vertenza relativa al licenziamento di 39 dipendenti dalla cartiera Cini di Pitigliano (Grosseto).

Nella stessa occasione i rappresentanti dell'azienda hanno confermato l'intendimento di conservare e potenziare gradualmente in futuro la cartiera di che trattasi.

Il Ministro: BOSCO.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se sia a conoscenza che il comune di Viareggio (Lucca) intende riscattare lo stabilimento Principe di Piemonte che sorge, parte in territorio comunale, parte in territorio marittimo.

Per sapere se sia esatto che il comune, riscattata la concessione, intenda cederla ad altro privato che si impegnerebbe a farvi lavori di entità rilevante, creando in tal modo un precedente pericolosissimo nei riguardi degli altri concessionari del compartimento versiliese.

Per sapere se intenda intervenire nella vicenda come parte interessata tutelando il diritto dello Stato e, di riflesso, quello dei 280 concessionari della Versilia. (4-00291)

RISPOSTA. — L'interrogazione obbliga a riassumere, sia pure nei punti essenziali, i precedenti sicché l'interrogante possa avere una cognizione chiara e completa dell'attuale stato della pratica concernente il complesso balneare Principe di Piemonte ubicato a Viareggio.

Con atto di concessione 9 giugno 1938 venne assentita, per la durata di anni venticinque, all'ingegner Giuseppe De Micheli, una zona demaniale marittima, di metri quadrati 5 mila — successivamente ridotta a metri quadrati 2.688 — per l'impianto di uno stabilimento balneare pubblico, denominato Principe di Piemonte, parte del quale insiste in un retrostante terreno di pertinenza del comune di Viareggio.

In considerazione della distruzione, cagionata dagli eventi bellici, del suddetto complesso balneare, successivamente ricostruito dall'interessato, si autorizzò nel 1954 l'inizio dell'istruttoria per l'eventuale stipulazione di un atto di proroga modificativo di quello allora vigente, precisando nel contempo che, qualora la proroga fosse stata accordata, il richiesto periodo di trent'anni avrebbe dovuto decorrere dal 1947, epoca dell'avvenuta ricostruzione delle opere.

Essendo intanto venuto a scadere il 15 giugno 1963 l'atto pluriennale stipulato nel 1938 con l'ingegner Giuseppe De Micheli, senza essere stato possibile dare corso, durante la sua validità, alla stipula di qualsiasi atto modificativo di quello allora vigente, il Ministero della marina mercantile dispose il 2 agosto 1963 il rinnovo della concessione a favore degli eredi De Micheli, mediante la stipula di un nuovo atto formale, della durata di anni cinque, a partire dal 15 giugno 1963, e ciò previo l'incameramento, ai sensi dell'articolo 8 dell'atto scaduto, dell'immobile allo Stato e con l'imposizione di un nuovo canone.

Nel contempo vennero respinte un'istanza avanzata dai fratelli Barsanti di Viareggio ai

fini dell'assegnazione dell'area demaniale in questione mediante la presentazione di appositi progetti per la costruzione, in sostituzione dell'attuale, di un nuovo complesso balneare ed un'altra domanda presentata dalla Società aziende turistiche con sede in Pietrasanta, per ottenere l'uso del complesso medesimo.

Le suindicate decisioni formarono oggetto di separate impugnative davanti al Consiglio di Stato da parte dei fratelli Barsanti per il rigetto della loro istanza di concessione e dei De Micheli per la disposta acquisizione del bene allo Stato. Entrambi i ricorsi vennero respinti dalla VI sezione del suddetto consesso con decisione n. 115, pubblicata il 17 febbraio 1967, che pose, quindi, le premesse per la concreta esecuzione delle direttive a suo tempo impartite dal Ministero per la definizione delle pratiche ed, in particolare, per l'acquisizione, allo Stato, avvenuta il 30 maggio di quell'anno, dei manufatti insistenti sull'area demaniale marittima nonché per la regolamentazione amministrativa dell'utilizzazione da parte degli eredi De Micheli del compendio in questione per il periodo 15 giugno 1963-15 giugno 1968.

Ai fini poi dell'assegnazione, a partire dalla succitata data del 15 giugno 1968, del Principe di Piemonte, sono state presentate nel corrente anno apposite domande da parte della Società aziende turistiche con sede in Pietrasanta che, come già accennato, ne aveva chiesto l'assentimento dal 1963, nonché da Franco De Micheli, in nome e per conto proprio e degli altri coeredi De Micheli.

Anche il sindaco di Viareggio, con istanza diretta a questo Ministero il 14 giugno 1968, ha chiesto l'assentimento a favore del comune, pure a decorrere dal 15 giugno 1968, della stessa area demaniale marittima, richiamandosi, a tale scopo, ad una precedente delibera della giunta comunale con la quale, tra l'altro, si affermava anche l'intendimento del comune di riottenere per il 31 dicembre 1968 — mediante la disdetta del contratto stipulato fino a tale data con gli eredi De Micheli ai fini della concessione del terreno, di pertinenza comunale, della superficie di metri quadri 3.244,47, sul quale insiste, come già precisato, una parte del complesso di che trattasi — la disponibilità del terreno medesimo.

A questo punto si è ritenuto opportuno, preliminarmente, risolvere il problema dell'agibilità del complesso balneare in questione per la stagione balneare dell'anno in cor-

so e, a tal fine, il Ministero ha dato disposizioni alla capitaneria di porto di Viareggio nel senso di rilasciare ai signori De Micheli apposita licenza di concessione valida dal 15 giugno al 31 dicembre 1968, lasciando nel contempo impregiudicate tutte quelle decisioni che potranno essere definitivamente adottate sull'assegnazione del complesso medesimo a partire dal 1° gennaio 1969 ed in relazione alle relative istanze pervenute.

A tale ultimo riguardo si desidera assicurare l'interrogante che è stata già disposta la più ampia acquisizione di ogni elemento, in modo particolare per quanto riguarda la domanda del comune di Viareggio, sulla destinazione che quest'ultimo intenderebbe dare alla zona e sulla forma con la quale verrebbe esercitata l'eventuale concessione e che nel corso di tale istruttoria saranno accuratamente esaminati tutti gli aspetti, anche di carattere ambientale, che emergeranno dalla questione.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali i 140 dipendenti delle officine meccaniche Campioni di Livorno sono stati messi a casa da mesi, senza cassa integrazioni, senza liquidazione, e con l'INPS che reclama uno scoperto di 18 milioni.

Per sapere se sia a conoscenza che il giornale locale *Livorno Cronaca*, in un aspro articolo carico di accuse, si chiede « dove sono andati a finire i 200 milioni del mutuo IMI, i 180 milioni degli azionisti, i 360 milioni di fatturato degli ultimi sei mesi », affermando, fra l'altro, « che la Campioni è stata ammazzata perché dava noia a chi ne temeva la espansione e nessuno parla perché tra parenti ci si agguanta ».

Se intenda, in ordine a così gravi affermazioni, ordinare un'inchiesta. (4-00292)

RISPOSTA. — In favore dei lavoratori già dipendenti dalla ditta officine meccaniche Campioni, dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Livorno in data 24 maggio 1968, sono in corso di corresponsione in via diretta, dalla locale sede dell'INPS, gli importi relativi alle integrazioni salariali ed alle quote per assegni familiari. I saldi dei salari e l'indennità di fine rapporto di lavoro potranno eventualmente essere corrisposti in sede di ripartizione finale dell'attivo, secon-

do le disposizioni del codice civile e della legge fallimentare.

Per quanto concerne la destinazione dei mutui concessi, a suo tempo, alla società in argomento del Medio credito toscano e dall'IMI, è risultato che essi furono utilizzati per la realizzazione dell'opificio e per la restituzione di finanziamenti ottenuti in precedenza da altre banche per sopperire alle esigenze aziendali.

Nel corso delle indagini non sono emersi elementi probatori circa irregolarità a carico dei soci amministratori, i quali, oltre alle proprie quote sociali, hanno assunto ulteriori obbligazioni nella misura complessiva di lire 157.934.000.

Il Ministro: Bosco.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'arenile di Bocca d'Arno, messo a disposizione dei cittadini dalla Presidenza della Repubblica, oltre ad essere difficilmente raggiungibile perché occorre traghettare l'Arno, è infestato da ogni sorta di detriti, di carogne, di vetri, di rifiuti; per sapere se intenda, in collaborazione con l'amministrazione della tenuta di San Rossore dipendente dalla Presidenza della Repubblica, provvedere alla completa pulizia di questo tratto, frequentatissimo, di spiaggia, ottenendo, fra l'altro, che sia raggiungibile da parte dei cittadini attraverso la strada (che c'è) senza costringerli a traghettare il fiume. (4-00642)

RISPOSTA. — L'arenile demaniale marittimo compreso fra la riva sinistra del fiume Serchio e la riva destra del fiume Arno (Bocca d'Arno), antistante la tenuta demaniale di San Rossore, fu dato in consegna al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica con verbale del 1° agosto 1957, n. 104.

Il segretariato generale, per venire incontro alle richieste dei pescatori dilettanti di Pisa, ha autorizzato l'esercizio della pesca sportiva (con canna) nell'ultimo tratto di spiaggia antistante la tenuta di San Rossore, in riva destra del fiume Arno, per una lunghezza di 550 metri. La predetta zona di spiaggia è delimitata con rete metallica e in essa sono stati posti, d'intesa con la Federazione italiana pesca sportiva, dei cartelli con la scritta « zona concessa per la pesca sportiva — divieto di fare i bagni di mare ». Per ovvii motivi di sicurezza venne stabilito che l'accesso alla zona, anziché attraverso la te-

nuta, con un percorso di circa sei chilometri, avvenisse con traghetto a mezzo di barche, dalla riva opposta dell'Arno.

La pulizia straordinaria del litorale della tenuta di San Rossore, ivi compresa la zona adibita alla pesca sportiva, è stata effettuata nell'estate 1967. A causa delle mareggiate verificatesi nella primavera del 1968 l'opera di pulizia è stata parzialmente annullata. Il personale della tenuta è intervenuto nei limiti delle possibilità, compatibilmente alle altre esigenze dell'Azienda.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di grave disagio in cui sono stati messi coloro che, dopo aver tirato su, con sacrificio, dei retoni da pesca per arrotondare il magro bilancio familiare o per godersi, in fine settimana, un passatempo (popolarissimo!) con la famiglia, si vedono privati, dalla nuova legge sulla pesca, del permesso di pescare in quanto il « relone » è concesso solo ai pescatori di mestiere; per sapere se sia a conoscenza che, almeno sul lago di Massaciuccoli o lungo l'Arno, è difficilissimo trovare « persone » che vivono esclusivamente della pesca, anche perché l'inquinamento delle acque, contro il quale lo Stato dovrebbe battersi con ogni mezzo e non lo fa, ha distrutto gran parte del patrimonio ittico; per sapere cosa intenda fare il Ministro per temperare i rigori della legge nel caso specifico su riportato. (4-00800)

RISPOSTA. — Come è noto, la legge 20 marzo 1968, n. 433, recante nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne, stabilisce che può essere rilasciata la licenza per la pesca con tutti gli attrezzi (tipo A) solamente ai pescatori di mestiere, riconosciuti tali ai sensi delle vigenti disposizioni.

Con tale norma si è inteso tutelare la categoria dei lavoratori della pesca, i quali operano, in particolare, nei laghi, nei grandi corsi d'acqua e nelle lagune interne. Tale categoria, infatti, era precedentemente esposta alla concorrenza dei pescatori dilettanti, che avessero avuto lo stesso tipo di licenza per l'uso delle reti a grande cattura.

Pertanto, coloro che esercitano la pesca per sport possono usare, oltre la tradizionale canna con mulinello, anche la bilancia di lato non superiore a metri 1,50, con la quale sono possibili discrete pescagioni, lasciando l'uso degli attrezzi a grande cattura a coloro che

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

dalla pesca traggono i mezzi di sostentamento, con vantaggio della tutela del patrimonio ittico delle acque compromesso anche dal numero elevato delle reti attualmente adoperate per la pesca nelle acque interne.

Il Ministro: SEDATI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per cui i responsabili presenti e passati del dicastero della difesa (in particolare l'onorevole Tremelloni) continuano ad ignorare ciò che il giornalista Renzo Trionfera ha scritto e continua a scrivere sulla vicenda del SIFAR, in particolare là dove il condirettore dell'*Euro-peo*, con dovizia di particolari, attesta che « lo sfasamento, lo slittamento del SIFAR sul piano politico coincide con il settennato di Giovanni Gronchi al Quirinale ». (4-01204)

RISPOSTA. — Le affermazioni del giornalista Renzo Trionfera — di cui si fa cenno nell'interrogazione — rappresentano opinioni personali, sulle quali il Ministro della difesa non può basarsi per lo svolgimento di accertamenti di sua competenza.

Sull'affermata coincidenza delle cosiddette deviazioni del SIFAR con il periodo presidenziale del senatore Gronchi e sulle illazioni che dalla stessa si pretende trarre, possono, per altro, richiamarsi le dichiarazioni fatte in seduta pubblica al Senato il 21 aprile 1967 dallo stesso ex Presidente della Repubblica.

Il Ministro: GUI.

PELLICANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per fronteggiare la grave situazione in atto nei territori della Murgia Barese (comuni di Altamura, Gravina, Poggiorsini, Spinazzola, Minervino, Canosa, Andria, Ruvo, Corato, Toritto, Cassano, Acquaviva, Gioia ed altri), determinatasi in conseguenza della persistente siccità che già aveva seriamente compromessa la produzione cerealicola e bieticola della corrente annata agraria, e dei nubifragi abbattutisi nella seconda settimana di giugno, eventi calamitosi che hanno completato la distruzione di raccolti cereo-bieticoli, danneggiando seriamente tutte le altre colture.

Il susseguirsi di siffatte calamità ha determinato un eccezionale aumento della disoccupazione, specie agricola, ed un forte aggra-

vamento della situazione economica dei mezzadri, coltivatori diretti ed agricoltori, oberati da oneri ed impegni che non sono in grado di affrontare; per cui provvidenze e interventi straordinari si rendono necessari — con carattere d'urgenza — per l'assistenza e l'assorbimento della mano d'opera disoccupata (cantieri straordinari di lavoro e urgente approvazione ed esecuzione di opere pubbliche) e per il sovvenimento delle aziende agricole colpite.

L'interrogante auspica, in particolare, che siano adottati i provvedimenti invocati dalle organizzazioni di categoria e dai comuni interessati, quali l'aumento dei fondi per l'assistenza ai disoccupati, i contributi con i fondi MEC per i raccolti distrutti o danneggiati e per l'acquisto dei mangimi e dei fertilizzanti, la proroga dei prestiti agrari, la sospensione degli oneri fiscali e dei contributi agricoli, l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, la sollecita liquidazione della integrazione del prezzo dell'olio della scorsa campagna agraria, ed ogni altra provvidenza che affronti decisamente il problema della disoccupazione nella Murgia Barese e sollevi le tristi condizioni degli agricoltori e delle popolazioni di quella zona. (4-00141)

RISPOSTA. — Per assicurare la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dall'eccezionale siccità dell'inverno del 1967 e della primavera-estate 1968, il Ministero ha ritenuto di dover assumere una iniziativa di carattere legislativo. Infatti, il fenomeno della siccità — che, specie in talune regioni dell'Italia meridionale, ha carattere ricorrente — ha assunto, nel periodo ricordato, una tale intensità ed una così ampia estensione territoriale da presentare quella eccezionalità e gravità che, in altri eventi meteorici, hanno giustificato particolari provvidenze.

Come è noto, il Parlamento ha corrisposto alle proposte del Governo ed alla aspettativa dei produttori agricoli, con la massima tempestività, tanto che il provvedimento è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, 1° agosto 1968, come legge dello Stato (legge 29 luglio 1968, n. 857).

Il Ministero ha immediatamente diramato ai propri uffici periferici, agli enti di sviluppo ed agli istituti ed enti esercenti il credito agrario, le opportune istruzioni per l'attuazione delle provvidenze.

Le agevolazioni sono dirette in primo luogo a consentire alle aziende danneggiate la prov-

vista dei capitali necessari all'esercizio aziendale ed al pagamento delle rate di prestito e di mutuo, essendo mancata, con la produzione aziendale, la possibilità di acquisire gli ordinari mezzi di autofinanziamento.

A questo scopo, è prevista la concessione di prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni ed i compartecipanti.

La legge prevede, poi, specifiche provvidenze per la difesa del patrimonio zootecnico, che si articolano in due distinti interventi:

a) la concessione, con preferenza ai coltivatori diretti ed alle loro cooperative, di prestiti ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, con ammortamento quinquennale, al tasso di particolare favore dello 0,50 per cento, per l'acquisto di foraggi, mangimi, lattimi e per ogni altra occorrenza relativa all'allevamento;

b) l'ammortamento dei prestiti fa carico agli operatori agricoli solo per il 60 per cento della somma ricevuta, essendo il restante 40 per cento a carico del Fondo di cui alla predetta legge.

Con disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri si è provveduto a reintegrare il Fondo stesso delle quote che non riaffluiscono in conseguenza dell'abbuono concesso agli operatori;

c) la concessione, con l'intervento degli enti di sviluppo, ai conduttori di aziende agricole colpite dalla siccità di cereali destinati ad uso zootecnico al prezzo agevolato di lire 3.500 al quintale, per far fronte alle esigenze di allevamento del bestiame, escluso quello di bassa corte, per un periodo non superiore a nove mesi, assicurando così la saldatura con le nuove produzioni primaverili di foraggiere.

Il Ministero, esperite le indagini tempestivamente disposte, ha provveduto in questi giorni alle delimitazioni territoriali previste dalla legge per la concessione di queste due ultime provvidenze, per modo che i benefici recati dalla legge n. 857 siano integralmente operativi, dato che per i prestiti — non soggetti a delimitazioni territoriali — le disposizioni emanate sono già in attuazione.

Si aggiunge che l'intero territorio della provincia di Bari è stato anche compreso tra le zone agrarie delimitate con decreto del 26 luglio 1968, emesso da questo Ministero di intesa con quello del tesoro ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della con-

cessione della proroga fino a 24 mesi della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto della siccità e delle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dicembre 1967-luglio 1968. Di tale beneficio, pertanto, potranno giovare anche le aziende agricole dei comuni della Murgia, che si trovino nelle condizioni stabilite nel provvedimento.

Per quanto concerne la corresponsione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva per la corrente campagna 1967-1968, si assicura che è stata esplicita energica azione al fine di accelerare ulteriormente le operazioni di liquidazione e di pagamento.

Superate le difficoltà manifestatesi inizialmente, le operazioni sono ora avviate al conseguimento di risultati sempre più soddisfacenti, che lasciano prevedere che il pagamento delle integrazioni di prezzo sarà completato entro il termine della campagna.

Il Ministero dell'interno, in data 10 giugno, ha assegnato alla prefettura di Bari un contributo di 10 milioni di lire per l'incremento delle attività assistenziali dei comuni della Murgia, ed in particolare di quelli di Altamura, Cassano, Gioia del Colle, Gravina, Minervino, Sant'Erasmo e Spinazzola.

Inoltre, in data 17 luglio è stato concesso alla medesima prefettura un contributo straordinario di 15 milioni di lire, da utilizzare in ragione di 9 milioni per le esigenze assistenziali derivanti dall'alluvione verificatesi ad Andria e i rimanenti 6 milioni per l'attuazione di provvidenze in favore del bracciantato agricolo disoccupato degli altri comuni. A ciò deve aggiungersi l'assistenza in natura per i sinistrati di Andria, per la cui attuazione sono stati assegnati 200 posti-letto completi.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per parte sua, ha impartito tempestive disposizioni all'ufficio del lavoro di Bari perché provveda ad avanzare proposte per la concessione di cantieri straordinari nelle località colpite.

Il Ministero delle finanze ha già in corso di esame le relazioni inviate dagli uffici finanziari locali, ai fini dell'eventuale adozione delle provvidenze fiscali e contributive, previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

*Il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste: SEDATI.*

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

PELLICANI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione determinatasi al Piccolo teatro di Milano per effetto delle dimissioni di Giorgio Strehler e sulle circostanze che hanno dato causa alla decisione del grande regista, le cui motivazioni sembrano rappresentare in modo emblematico la condizione di estrema intollerabilità in cui versano gli istituti teatrali del Paese, nonché l'esistenza di situazioni preclusive alla libera ricerca e alla sperimentazione culturale nell'ambito del teatro pubblico.

Se è vera la circostanza di una pregressa consapevolezza della determinazione di Strehler da parte degli organi ministeriali, si chiede di sapere cosa sia stato fatto per evitare le dimissioni che privano il teatro pubblico italiano di uno tra i più geniali realizzatori e cosa si intenda fare per conferire mezzi materiali e sostegno politico e morale al « Piccolo » di Milano che ha nobilitato per oltre un ventennio l'arte scenica italiana e che, sotto la guida di Paolo Grassi, costituisce ancor oggi il più valido strumento di formazione e di divulgazione dell'opera teatrale italiana. (4-01044)

RISPOSTA. — Si premette che il Ministero del turismo e dello spettacolo ha sempre sostenuto il Piccolo teatro e, fin dalla sua istituzione, lo ha aiutato moralmente e finanziariamente, così da consentirgli quello sviluppo e quel consolidamento strutturale che sono alla base dei successi raccolti in Italia e all'estero.

La recente decisione di Giorgio Strehler di lasciare il « Piccolo », alla cui affermazione ha contribuito in maniera determinante con il suo prestigioso appoggio, non può collegarsi a motivi di insoddisfazione verso gli organi ministeriali che, invece, a conoscenza del proponimento che andava maturando il regista, sono riusciti a ritardarlo, ma non ad impedirlo.

Trattasi, d'altra parte, di una determinazione personale che, come ha dichiarato lo stesso Strehler, mira a fargli acquistare una autonomia decisionale per tentare in proprio, come effettivamente si accinge a fare, nuove esperienze teatrali.

Il Ministero, comunque, non mancherà anche per l'avvenire di assicurare al Piccolo teatro un adeguato appoggio morale e finanziario per consentire all'istituzione di continuare la sua attività con i migliori risultati possibili.

Il Ministro: MAGRÌ.

PISTILLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del tesoro, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere come si intenda venire incontro ai coltivatori della provincia di Foggia che, a seguito della eccezionale siccità di questa primavera, hanno visto compromessi quasi del tutto i raccolti estivi.

Per sapere se si ritenga che ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri danneggiati debba essere concesso anche un contributo a fondo perduto pari all'80 per cento delle perdite dell'annata e che si debba provvedere d'urgenza:

1) alla sospensione delle imposte e sovrimeposte sui terreni e sul reddito agrario, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei contributi di bonifica;

2) al rinvio di ogni pagamento riguardante debiti per prestiti di conduzione, per prestiti e mutui di miglioramento e per il riscatto di proprietà fondiarie;

3) che siano diminuiti i canoni di affitto;

4) che siano concessi prestiti di conduzione a lungo termine, a tasso di interesse non superiore all'1 per cento. (4-00069)

RISPOSTA. — Per assicurare la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dall'eccezionale siccità dell'inverno 1967 e della primavera-estate 1968, il Ministero ha ritenuto di dover assumere una iniziativa di carattere legislativo. Infatti, il fenomeno della siccità — che, specie in talune regioni dell'Italia meridionale, ha carattere ricorrente — ha assunto, nel periodo ricordato, una tale intensità ed una così ampia estensione territoriale da presentare quell'eccezionalità e gravità che, in altri eventi meteorici, hanno giustificato particolari provvidenze.

Come è noto, il Parlamento ha corrisposto alle proposte del Governo ed all'aspettativa dei produttori agricoli, con la massima tempestività, tanto che il provvedimento è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 1° agosto 1968, come legge dello Stato (legge 29 luglio 1968, n. 857).

Il Ministero ha immediatamente diramato ai propri uffici periferici, agli enti di sviluppo ed agli istituti ed enti esercenti il credito agrario le opportune istruzioni per l'attuazione delle provvidenze. Le agevolazioni sono dirette in primo luogo a consentire alle aziende danneggiate la provvista dei capitali necessari all'esercizio aziendale ed al pagamento delle rate di prestito e di mutuo, es-

sendo mancata, con la produzione aziendale, la possibilità di acquisire gli ordinari mezzi di autofinanziamento.

A questo scopo è prevista la concessione di prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti.

La legge prevede, poi, specifiche provvidenze per la difesa del patrimonio zootecnico, che si articolano in due distinti interventi:

a) la concessione, con preferenza ai coltivatori diretti ed alle loro cooperative, di prestiti ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, con ammortamento quinquennale, al tasso di particolare favore dello 0,50 per cento, per l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi e per ogni altra occorrenza relativa all'allevamento.

L'ammortamento dei prestiti fa carico agli operatori agricoli solo per il 60 per cento della somma ricevuta, essendo il restante 40 per cento a carico del fondo di rotazione, di cui alla predetta legge.

Con disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri si è provveduto ad reintegrare il fondo stesso delle quote che non riaffluiscono in conseguenza dell'abbuono concesso agli operatori;

b) la concessione, con l'intervento degli enti di sviluppo, ai conduttori di aziende agricole colpite dalla siccità, di cereali destinati ad uso zootecnico al prezzo agevolato di lire 3.500 al quintale, per far fronte alle esigenze di allevamento del bestiame, escluso quello di bassa corte, per un periodo non superiore a nove mesi, assicurando così la saldatura con le nuove produzioni primaverili di foraggiere.

Il Ministero, esperite le indagini tempestivamente disposte, ha provveduto in questi giorni alle delimitazioni territoriali previste dalla legge per la concessione di queste due ultime provvidenze, per modo che i benefici recati dalla legge n. 857 siano integralmente operativi, dato che per i prestiti — non soggetti a delimitazioni territoriali — le disposizioni emanate sono già in attuazione.

Si aggiunge che l'intero territorio della provincia di Foggia è stato anche compreso tra le zone delimitate con decreto del 26 luglio 1968, emesso da questo Ministero di concerto con quello del Tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della concessione della proroga fino a 24 mesi dalla scadenza delle operazioni di credito agrario

di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto della siccità, nonché delle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dicembre 1967-luglio 1968.

Inoltre, per alcune zone maggiormente danneggiate sia dalla siccità sia da grandinate e nubifragi, è stata già disposta, dal Ministero delle finanze, la sospensione del pagamento delle imposte, sovrime e addizionali, gravanti sui terreni, per la rata bimestrale scaduta di giugno e per quella scadente ad agosto. Lo stesso Ministero ha assicurato che, per le zone nelle quali se ne accerteranno le condizioni, non mancherà di adottare provvedimenti di delimitazione, ai fini dei conseguenti sgravi fiscali e contributivi, consentiti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Merita, infine, di essere segnalata l'iniziativa dell'amministrazione provinciale di Foggia, che ha destinato la somma di lire 40 milioni per la concessione di contributi nelle spese di trasporto di foraggio acquistato fuori provincia.

*Il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste: SEDATI.*

POLOTTI E ACHILLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se gli risulti che i titolari di pensione di reversibilità e superstiti non possono far valere il loro diritto all'assistenza mutualistica dell'INAM fino a quando la loro domanda di pensione non viene accolta dall'INPS.

Poiché, generalmente, il perfezionamento della pratica comporta un lasso di tempo tutt'altro che breve, si gradirebbe conoscere quali provvedimenti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale intenda adottare per ovviare a questa situazione. (4-00842)

RISPOSTA. — Si premette che ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 29 novembre 1957, n. 1177, il diritto all'assistenza di malattia previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, si perfeziona a seguito del rilascio, da parte dell'INPS, del « libretto, certificato od altro titolo formale equipollente di pensione ».

Lo stesso articolo 3 prevede per altro, al secondo comma, che nell'attesa gli interessati possono beneficiare dell'assistenza sanitaria in forma indiretta, subordinatamente all'osservanza delle norme e delle modalità

vigenti in materia, la cui conoscenza l'INAM si è premurato anche recentemente di diffondere presso gli interessati, distribuendo all'INPS ed agli enti di patronato appositi manifesti di avvertenze.

Tuttavia l'INAM, allo scopo di alleviare le conseguenti difficoltà, ha stabilito di ammettere i pensionati all'assistenza diretta, subordinatamente al rilascio, da parte dell'INPS, di un apposito modello (IVS 10) attestante l'avvenuto accertamento del diritto a pensione, ancor prima del rilascio del titolo formale di pensione.

Il Ministro: Bosco.

PROTTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che anche negli sbarramenti idroelettrici della provincia di Belluno, ove opere speciali per la pesca sono possibili, non sono state costruite le scale di monta previste dal regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, articolo 10, e successive modificazioni, e per sapere quali provvedimenti intenda promuovere per far osservare detta disposizione di legge che per la migrazione ed il ripopolamento naturale della fauna ittica è di vitale importanza; si chiede inoltre di conoscere in particolare, per quanto riguarda il fiume Piave, se il ministro intenda dare urgenti disposizioni per la costruzione delle scale di monta agli sbarramenti idroelettrici di Fener, Busche, Soverzene, la cui realizzazione, facile e di costo non eccessivo, permetterà la risalita del pesce per un lungo tratto del Piave, della Sonna, del Caorame, del Cordevole e del Maè concorrendo a salvare in maniera determinante tutta la menzionata fauna ittica della provincia di Belluno ed in particolare del pesce temolo di somma importanza per la pesca turistico-sportiva. (4-00806)

RISPOSTA. — Occorre, anzitutto, premettere che l'articolo 10 del testo unico delle leggi sulla pesca stabilisce che nelle concessioni di derivazioni d'acqua debbono prescrivere le opere necessarie nell'interesse della pesca (scale di monta, piani inclinati ecc.) e, qualora ciò non sia possibile, possono essere prescritte, a carico del concessionario, immissioni annuali di materiale ittico.

Inoltre, le scale di monta non si dimostrano indispensabili per la risalita del temolo e delle altre specie ittiche delle acque della provincia di Belluno.

Pertanto, in sede di istruttoria delle istanze di derivazioni d'acqua dal fiume Piave, a suo tempo esperita dal competente ufficio del genio civile, lo stabilimento ittogenico di Brescia, organo tecnico della pesca, espresse il parere che fosse sufficiente l'imposizione, a carico delle ditte concessionarie, di obblighi ittogenici consistenti in semine annuali di materiale ittico; obblighi che sono stati inseriti nei relativi disciplinari.

Il Ministero, per altro, ha nuovamente interessato il suddetto organo tecnico, perché faccia conoscere se ritenga possibile ed utile la realizzazione delle scale di monta, soprattutto tenuto conto delle esigenze delle industrie idroelettriche, in quanto tali opere comportano una notevole perdita di carico dei bacini adibiti alla raccolta delle acque; circostanza, questa, che può pregiudicare la completa utilizzazione delle acque stesse e che spesso determina l'impossibilità di procedere alla costruzione delle scale di monta.

Qualora, dagli accertamenti tecnici, risulterà possibile la realizzazione di dette opere, il Ministero non mancherà di interessare la competente amministrazione dei lavori pubblici.

Il Ministro: SEDATI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere il programma approvato dall'apposito Comitato dei ministri, delle opere pubbliche che saranno eseguite in provincia di Pisa in base alla legge n. 614 del 1966 recante interventi straordinari per le aree depresse dell'Italia settentrionale e centrale. (4-01183)

RISPOSTA. — Si allegano gli estratti dei programmi esecutivi di opere approvati da questo Comitato nelle sedute, rispettivamente, del 17 novembre 1966 (allegati A e B, concernenti finanziamenti assentiti in base all'articolo 15 della legge 22 luglio 1966, n. 614) e del 26 aprile 1968 (finanziamenti assentiti in base all'articolo 3 della stessa legge n. 614).

Le opere descritte negli estratti di cui sopra si riferiscono ad interventi nei settori della viabilità ordinaria, acquedotti e fognature (competenza del Ministero dei lavori pubblici) e delle opere pubbliche di bonifica (competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste).

Il Ministro: CAIATI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

ALLEGATO A

al verbale della riunione del 17 novembre 1966.

Programma di completamento, nei territori montani, delle opere stradali già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni (articolo 15, legge 22 luglio 1966, n. 614).

(importo in milioni di lire)

Provincia di Pisa:

Strada di serie n. 269 da Canneto alla strada provinciale di Loldano - comune di: Monteverdi Marittima	L. 120
Strada Maremmana - comune di: Monteverdi Marittima	L. 35
	L. 155

ALLEGATO B

al verbale della riunione del 17 novembre 1966.

Programma di completamento, nei territori montani, delle opere acquedottistiche già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni (articolo 15, legge 22 luglio 1966, n. 614).

(importo in milioni di lire)

Provincia di Pisa:

Acquedotto consorziale fra i comuni di: Volterra e Pomarance	L. 200
	L. 200

Finanziamenti sulla legge 22 luglio 1966, n. 614 in territori depressi - esercizi 1969 e 1970 - Opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.
(in milioni di lire)

OPERE STRADALI.

Provincia di Pisa.

COMUNI ENTI INTERESSATI DESCRIZIONE DELL'OPERA	1969	1970
Comune di Palaia:		
Completamento strada del Roglio, da Forcoli a Capanuoli comuni di S. Luce e Castellina M.:	75	—
Completamento strada Pian del Bruno comune di Guardistallo:	150	—
Completamento strada congiungente alla provinciale dei Quattro Comuni comuni di Montopoli e Palaia:	—	200
Completamento strada del Ricavo della strada statale 67 presso Castel del Bosco a Colleoli	160	—
Completamento strada di Garetto, di collegamento dalla provinciale del Montevaso alla provinciale di Miemo	200	—
Completamento strada Lorenzana-Orciano-Pisano-statale Pisano-Livornese	150	—
	735	200

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

Finanziamenti sulla legge 22 luglio 1966, n. 614 in territori montani – Esercizio del 1967 – Opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.
(in milioni di lire)

ACQUEDOTTI.

Provincia di Pisa.

COMUNI ENTI INTERESSATI DESCRIZIONE DELL'OPERA	Importo
Completamento acquedotto capoluogo – comune di Monteverdi Marittima	25

Finanziamenti sulla legge 22 luglio 1966, n. 614 in territori depressi – Esercizi 1968 e 1969 – Opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.
(in milioni di lire)

ACQUEDOTTI.

Provincia di Pisa.

COMUNI ENTI INTERESSATI DESCRIZIONE DELL'OPERA	1968	1969	Totale
Comuni di Calcinata e Vicopisano:			
Completamento acquedotto consorziale Cerbaie	200	—	200
Comuni vari:			
Completamento acquedotto consorziale Guardistalla e uniti	80	—	80
Comuni di Lari e Casciana T.:			
Completamento acquedotto consorziale	200	—	200
Completamento acquedotto di Peccioli	100	—	100
Completamento acquedotto di Casale Marittimo	70	—	70
			650

Finanziamenti sulla legge 22 luglio 1966, n. 614 – Esercizi dal 1967 al 1970 – Opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste – Direzione generale dell'economia montana e le foreste.
(in milioni di lire)

Provincia di Pisa.

COMUNI E ZONE INTERESSATE NATURA DEI LAVORI	1967	1968	1969	1970	Totali
Concessionario: ripartimento forestale.					
Bacino F. Cecina:					
Volterra:					
Sistemazione calanchi ed opere immediatamente connesse (briglie in terra) nel botro « Fosciatelli » e suoi affluenti	20	20	20	—	60

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

Volterra:					
Foresta demaniale di Berignone coniferamento cedui - ettari 40	10	10	10	10	40
Volterra:					
Botro Canali, Malpasso e Fosci - sistemazione idraulica in alveo	9	—	—	—	9
Pomarance:					
Rimboschimento in zona Monterufoli .	—	13	13	33	59
	39	43	43	43	168

Finanziamenti sulla legge 22 luglio 1966, n. 614 - Esercizi dal 1967 al 1970 - Opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale per la bonifica e la colonizzazione.

(in milioni di lire)

Provincia di Pisa.

COMUNI E ZONE INTERESSATE NATURA DEI LAVORI	1967	1968	1969	1970	Totali
Concessionario: consorzio Ente maremma.					
S. Luce:					
Completamento strada Condovino - Aione n. 6	—	30	60	—	90
Peccioli - Chianni - Laiatico:					
Programma viario in coordinamento con il Consorzio di bonifica Valdera	—	—	40	—	40
		30	100	—	130

Finanziamenti sulla legge 22 luglio 1966, n. 614 - Esercizi dal 1967 al 1970 - Opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale per la bonifica e la colonizzazione.

(in milioni di lire)

Provincia di Pisa.

COMUNI E ZONE INTERESSATE NATURA DEI LAVORI	1967	1968	1969	1970	Totali
Concessionario: consorzio ufficio fiumi e fossi.					
Lari - Crespina:					
Sistemazione alveo e banchine Fosso Zannone; rialzamento argini Fosso del Monte - primo e altri	32	—	—	—	32

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

Fauglia - Lari - Crespina:					
Ripresa frane tratti antifosso del Fosso Reale	18	—	—	—	18
Fauglia - Lari - Crespina:					
Ripresa frane tratti antifosso del Fosso Reale	—	—	20	—	20
Fauglia - Lari - Crespina:					
Sistemazione antifosso del Fosso Reale	—	50	100	—	150
	50	50	120	—	220

Finanziamenti sulla legge 22 luglio 1966, n. 614 - Esercizi dal 1967 al 1970 - Opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale per la bonifica e la colonizzazione.

(in milioni di lire)

Provincia di Pisa.

COMUNI E ZONE INTERESSATE NATURA DEI LAVORI	1967	1968	1969	1970	Totali
Ente concessionario: consorzio Val d'Era.					
Palaia:					
Strada Sughera-Carfalone 5 chilometri	35	—	—	—	35
Peccioli:					
Strada Cedri-Iano Laiatico, Chianni .	—	38	—	—	38
Terricciola:					
Acquedotto di Mieno Sterza	62	—	—	—	62
	97	38	—	—	135

Riepilogo della provincia di Pisa.

	1967	1968	1969	1970	Totali
Consorzio Ente Maremma	—	30	100	—	130
Consorzio Ufficio fiumi e fossi	50	50	120	—	220
Consorzio di Val d'Era	97	38	—	—	135
	147	118	220	—	485

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda a verità quanto riferito da vari organi di stampa sulla irregolare composizione di numerose commissioni di maturità e di abilitazione, difforme da quanto prescritto dalle leggi vigenti.

L'interrogante desidera altresì conoscere se, nell'ipotesi che ciò corrisponda a verità, non ne derivi un pericolo di invalidazione dei risultati degli esami in corso, dato che ovviamente il disegno di legge testè riproposto dal Consiglio dei ministri riguardante nuove norme per la composizione delle commissioni, anche ove venisse approvato rapidamente dai due rami del Parlamento, non può avere valore di sanatoria retroattiva. (4-00396)

RISPOSTA. — Come risulta dalla relazione sul disegno di legge concernente « Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 1059, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti norme sullo svolgimento delle sessioni di esami di maturità e di abilitazione », già dallo scorso anno non è stato possibile (soprattutto nel settore dell'istruzione tecnica), costituire, fin dall'origine, tutte le commissioni secondo lo schema previsto dalla legge, per mancanza di professori di ruolo. Il fenomeno si aggravò nella fase di insediamento, perché i provveditori agli studi furono costretti a sostituire molti professori di ruolo, rinunciatari per motivi più o meno validi, con professori abilitati e talvolta anche con semplici laureati.

Le finalità del disegno di legge predetto e le modifiche in esso contenute sono note all'interrogante che il 19 luglio 1968 ha partecipato ai lavori della VIII Commissione della Camera dei deputati per l'esame del provvedimento.

Quanto alla preoccupazione che, in attesa dell'approvazione del disegno di legge in questione, possano essere invalidati gli esami di maturità e abilitazione del volgente anno scolastico si ritiene che la preoccupazione medesima sia meno reale di quanto possa apparire. Infatti va considerato che la composizione di alcune commissioni esaminatrici in deroga alle vigenti disposizioni è determinata da cause di forza maggiore. D'altra parte va anche considerato che in ogni caso nelle commissioni in parola, in mancanza dei professori aventi titolo a parteciparvi, vengono nominati coloro che comunque posseggono almeno il titolo di studio minimo prescritto dalle norme vigenti per accedere all'insegnamento non di ruolo.

Il Ministro: SCAGLIA.

REALE GIUSEPPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se dopo due anni dalla presentazione della domanda da parte dell'amministrazione di Polia (Catanzaro) sia possibile ottenere ai sensi della legge 3 agosto 1940, n. 589, il finanziamento di 62 milioni per il completamento della rete fognante della frazione Tre-croci e l'annesso impianto depurativo generale; giova sottolineare che la delibera relativa fu approvata già nel 1963 dall'organo tutorio e che pure del 1963 è il decreto del provveditorato regionale delle opere pubbliche concernente l'approvazione del progetto in linea tecnica. (4-00916)

RISPOSTA. — I lavori di completamento della fognatura nel comune di Polia sulla spesa di lire 62 milioni sono compresi nella graduatoria compilata dall'ufficio del genio civile di Catanzaro, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, per il corrente anno finanziario.

Allo stato attuale la deficitaria situazione dei fondi in bilancio, non consente di accogliere la relativa richiesta di ammissione a contributo.

In sede di formulazione dei futuri programmi di opere da ammettere ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, non si mancherà di tenere presente la suddetta richiesta.

Il Ministro: NATALI.

RUSSO FERDINANDO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza della minacciata chiusura della fabbrica della società Scilla di Trapani che avrebbe annunciato il licenziare le maestranze.

La Scilla, sorta nel 1948, produce scatole di latta per le industrie locali della lavorazione del pesce ed affini.

Poiché la società è entrata in crisi per la particolare situazione economica venutasi a creare nel trapanese a causa prima dell'alluvione e poi del terremoto, l'interrogante desidera conoscere quali interventi si intendano promuovere per evitare i licenziamenti e la chiusura di questa industria che ha già una esperienza produttiva ventennale. (4-00797)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti è risultato che la ditta Scilla di Trapani, produttrice di scatole di latta, a causa soprattutto della contrazione delle vendite, è stata costretta a ridurre la propria attività produt-

tiva e conseguentemente a notificare, il 27 luglio 1968, il preavviso di licenziamento a 21 operai dipendenti.

A seguito di tale provvedimento, vari operai hanno proceduto, l'8 agosto successivo, all'occupazione della fabbrica che è stata mantenuta fino al 1° settembre 1968.

Il giorno 14 dello stesso mese di agosto, rappresentanti dei sindacati dei lavoratori sono stati convocati presso l'assessorato regionale dell'industria, al quale hanno chiesto la rilevazione dell'azienda da parte dell'ESPI, Ente siciliano promozione industriale e, nel frattempo, la istituzione di un corso di qualificazione delle maestranze licenziate e la corresponsione alle stesse di una indennità giornaliera pari al salario di fatto goduto anteriormente.

Questo Ministero, dal canto suo, ha interessato per competenza lo stesso ESPI perché esamini il problema e le possibilità di soluzione.

La situazione è attentamente seguita anche dal locale ufficio provinciale del lavoro per ogni opportuno consentito intervento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali passi intenda compiere al fine di ripristinare i servizi postali della succursale n. 10 di piazza Casa Professa, 1 - Palermo - considerato che detta succursale, temporaneamente chiusa, a partire dal giorno 8 aprile 1968, per l'antigienicità dei locali, è stata aggregata alla succursale n. 15.

L'apertura della succursale n. 10, i cui locali, nel frattempo, sono stati rimessi a nuovo, è resa urgente dal fatto che essa è situata nel popolare quartiere Ballarò - mandamento palazzo reale - e serve, oltre una popolazione di circa 10 mila abitanti, residenti nel mandamento stesso, l'università degli studi, il municipio, la procura militare, il genio militare, l'amministrazione provinciale e la prefettura.

La mancata riapertura o l'eventuale minacciato trasferimento della succursale n. 10 da piazza Casa Professa costituirebbe un grande disagio per le numerose famiglie che abitano nel quartiere nonché per le migliaia di pensionati utenti di tale succursale, le molte rivendite di tabacchi e gli innumerevoli cittadini che si servono della succursale n. 10 per la vicinanza degli uffici pubblici, suddetti.

(4-01149)

RISPOSTA. — L'ufficio di Palermo succursale n. 10 venne spostato provvisoriamente da piazza Casa Professa nella sede dell'ufficio succursale n. 15 nell'aprile del corrente anno per motivi contingenti determinati dalla antigienicità ed inidoneità dei locali ed è stato poi trasferito definitivamente in data 7 agosto 1968 nel rione Borgo Nuovo per attuare una più equa e razionale distribuzione degli stabilimenti postali nell'ambito della città.

Al provvedimento si è pervenuti in considerazione che l'utenza gravante intorno alla zona in piazza Casa Professa è sufficientemente servita dai quattro uffici in atto colà operanti (succursali 3, 5, 7, 11), per cui nessun disagio potrà derivarne all'utenza stessa.

Con il trasferimento si è nel contempo fatto fronte alla necessità, rappresentata anche dalle autorità locali, di dotare di un ufficio succursale il rione Borgo Nuovo, situato a circa chilometri 7 dal centro cittadino e chilometri 4 dall'ufficio più vicino.

Per tali motivi, a prescindere dall'attuale stato dei locali della vecchia sede, non si ravvisa l'opportunità di una revoca del provvedimento adottato.

Il Ministro: DE LUCA.

SANTAGATI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza della insufficienza delle vetture ferroviarie disponibili alla stazione centrale di Milano per i lavoratori siciliani emigrati in Germania, i quali debbono spesso attendere giorni interi per poter prendere posto nei convogli diretti in Sicilia che sembra dispongano al massimo di tre vetture (una di prima classe prenotata e quindi già occupata, una di prima classe ed una di seconda classe) e se ritenga di intervenire presso l'amministrazione ferroviaria, perché autorizzi il compartimento di Milano ad aumentare il numero delle vetture dei convogli diretti in Sicilia, specie in questo periodo estivo, che spinge molti lavoratori a rientrare in patria per godere le ferie in famiglia. (4-01034)

RISPOSTA. — Per l'afflusso in Italia dei nostri lavoratori all'estero, particolarmente massiccio dalla Germania e dalla Svizzera in occasione delle festività (Natale, Capodanno, Pasqua, ferie estive), l'azienda delle ferrovie dello Stato, in accordo con le ferrovie estere cointeressate, predispone un vasto programma di treni straordinari e di rinforzi ai treni ordinari dall'estero con destinazione per località diverse della Sicilia, Calabria, Puglie ed altre zone del Mezzogiorno.

Tali treni straordinari sono specializzati per i lavoratori e per i loro familiari, in partenza dalle varie località della Germania e della Svizzera, ed offrono la possibilità di prenotare i posti (a sedere o in cuccette) garantendo così all'utente un viaggio celere e confortevole senza trasbordi fino a destino.

Per altro, un certo quantitativo di lavoratori utilizza, per il viaggio di rientro in Italia, treni ordinari limitati a Milano, con conseguente necessità di trasbordo *in loco* su altri treni aventi origine da detta stazione.

Per fronteggiare tale traffico (che, oltretutto, viene a sommarsi a quello già intenso degli altri viaggiatori che nelle medesime festività partono per il sud) vengono effettuati, in partenza da Milano centrale, numerosi treni straordinari per la Calabria e la Sicilia.

Precisamente, durante il periodo precedente l'ultimo Ferragosto, ne sono stati effettuati 15, ciascuno con composizione media di 15 carrozze delle quali soltanto 3 destinate alla prenotazione.

Occorre, altresì, aver presente che, nei suddetti periodi, la stazione di Milano centrale è autorizzata ad aggiungere carrozze di rinforzo, ai treni in partenza per la Calabria e la Sicilia, fino al limite massimo consentito dalla prestazione dei mezzi di trazione e, naturalmente, nell'ambito della disponibilità di vettura offerta dal parco, la cui consistenza ancor oggi è insufficiente a fronteggiare le eccezionali esigenze dei periodi di punta del traffico.

Tale situazione potrà migliorare nei prossimi anni, di mano in mano che verranno allestiti i nuovi rotabili finanziati con il piano decennale di riclassamento e potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato.

Il Ministro: SCALFARO.

SCIATANICO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti di urgenza intende adottare per alleviare le condizioni di estremo disagio in cui si trovano tutte le popolazioni delle province di Bari e Foggia per la insufficiente erogazione di acqua potabile, quando non è assoluta mancanza, e che hanno provocato gravi manifestazioni di protesta il 15 luglio 1968 a Monte Sant'Angelo (Foggia).

L'indispensabile soluzione di questo importante problema, che si riaffaccia ogni anno, ha questa volta, per la gravità che ha esso assunto, trovato solidali in quel comune il sindaco e la giunta comunale che hanno rassegnato le dimissioni.

L'interrogante nel sottolineare le gravi conseguenze alle quali può portare la mancanza di acqua potabile nella presente stagione particolarmente afosa, mancanza che costringe ad utilizzare acqua di vecchie cisterne per estinguere la sete degli uomini e delle bestie, chiede che, oltre all'adozione di provvedimenti di urgenza, venga senza altro indugio, avviato a soluzione definitiva il problema dell'approvvigionamento dell'acqua nelle province di Bari e Foggia. (4-00712)

RISPOSTA. — In merito all'approvvigionamento idrico nelle province di Foggia e di Bari, ma particolarmente nelle zone del Gargano meridionale, si deve significare che la grave situazione determinatasi nell'anno in corso, oltre a risentire delle insufficienze che si manifestano nel periodo estivo per gli aumentati consumi e per la sempre maggiore espansione degli abitati, è da mettersi in relazione con il lungo periodo di siccità che ha colpito quelle zone determinando di conseguenza anche un abbassamento delle portate delle sorgenti.

La siccità nelle campagne ha determinato interventi eccezionali data la mancanza assoluta di risorse idriche specifiche, come ad esempio quella dell'abbeveraggio degli animali, il che ha sottratto e reso sempre più difficile l'approvvigionamento idrico per gli usi potabili ed igienici.

L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, con provvedimenti di emergenza, non ha mancato di alimentare con carri-botte i comuni maggiormente colpiti dalla siccità come Manfredonia, Vieste e Monte Sant'Angelo allo scopo di alleviare i disagi di quelle popolazioni.

Comunque, allo scopo di migliorare sensibilmente la pesante situazione idrica dei comuni del Gargano-Sud, sono in corso i seguenti provvedimenti:

1) costruzione della nuova diramazione Torre Guiducci-San Marco in Lamis, con finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, i cui lavori sono stati già appaltati e consegnati. Con detti lavori si creerà la possibilità di disporre di tutta l'acqua della falda di Torre Guiducci per gli abitati di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Rignano Garganico mentre per i comuni di Manfredonia e Monte Sant'Angelo resterà a disposizione l'attuale portata distribuita ai tre abitati citati ottenendo così un incremento delle ore di erogazione;

2) sostituzione dei macchinari dell'impianto di sollevamento di Monte Sant'Angelo,

con una spesa di circa lire 100 milioni a carico del bilancio dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, che consentirà di sollevare una maggiore portata di acqua per l'abitato aumentando quindi le ore di erogazione;

3) circuitazione dei pozzetti di interruzione lungo la diramazione Foggia-Manfredonia con fondi di quell'Ente che consentirà di ottenere incremento di portata in arrivo all'impianto di sollevamento di Monte Sant'Angelo;

4) infine recentemente la Cassa per il Mezzogiorno ha approvato e finanziato il progetto per l'utilizzazione della falda freatica dei pozzi di Orta Nova per una spesa di lire 554 milioni che consentirà di migliorare ulteriormente l'approvvigionamento dei comuni del Gargano.

Il Ministro: NATALI.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la costruzione dell'invaso artificiale di Ridracoli (Forlì) col quale alimentare di acqua potabile l'intera Romagna che ne è particolarmente sprovvista e le cui esigenze turistiche sovrastano quelle di qualsiasi altra zona.

Per conoscere altresì la considerazione che il citato vaso ha ottenuto e sta ottenendo nel piano regionale e nazionale per la utilizzazione delle risorse idriche. (4-00075)

RISPOSTA. — Il progetto di massima, redatto dal comune di Forlì per la realizzazione del bacino artificiale di Ridracoli, per rifornimenti idrici di Forlì, Ravenna ed altri centri, è stato esaminato dal servizio dighe di questo Dicastero il quale si è espresso favorevolmente, sotto il profilo esclusivamente tecnico, ai sensi dell'articolo 1 del vigente regolamento approvato con decreto presidenziale 1° novembre 1959, n. 1363, all'eseguibilità del serbatoio, subordinatamente, però, all'esito positivo di alcuni accertamenti essenziali, quali la reperibilità di materiali idonei alla costruzione dell'opera, l'entità del trasporto solido, la stabilità delle pendici del serbatoio.

Nei riguardi del trasporto solido, si è già pronunciato il Servizio idrografico, mentre si è ancora in attesa della relazione da parte del Servizio geologico d'Italia circa la stabilità delle pendici.

Non appena poi i risultati di tutti gli accertamenti, richiesti al consorzio acque per le province di Forlì e Ravenna, saranno pervenuti, si provvederà agli ulteriori adempimenti.

In relazione a quanto richiesto con la seconda parte dell'interrogazione si fa presente

che il piano regolatore generale degli acquedotti, prevede l'utilizzazione delle acque dell'invaso Ridracoli, in comune di Bagno di Romagna, per l'approvvigionamento idrico di 19 comuni della Romagna, ivi compreso il capoluogo di Forlì, riservando, a tale scopo, una portata complessiva di litri al secondo 1031,9.

Il Ministro dei lavori pubblici: NATALI.

SERVADEI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la depurazione del fiume Ronco specie nel tratto che va da Forlì a Ravenna, ed il cui inquinamento tanti danni ha provocato e sta provocando alle popolazioni ed alla economia rivierasca. (4-00076)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-00369, del deputato Bignardi, pubblicata a pagina 267).

SERVADEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa il finanziamento dell'acquedotto rurale in comprensorio di Savignano di Rigo, Barbotto e Rontagnano in comune di Sogliano al Rubicone (Forlì) ammontante a circa 400 milioni di lire, il quale deve servire per l'approvvigionamento idrico di un migliaio di persone e della relativa attività agricola in una zona totalmente sprovvista di acqua.

L'interrogante sottolinea l'insostenibilità della situazione, sia sotto l'aspetto umano e sociale sia sotto quello economico, che è alla base di una comprensibile situazione di insoddisfazione delle popolazioni, espressasi anche attraverso pubbliche e ripetute proteste.

(4-00206)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati risulta che il comune di Sogliano al Rubicone ha inoltrato all'ispettorato regionale delle foreste di Bologna una semplice domanda intesa ad ottenere la concessione dei benefici a favore dei territori montani per la realizzazione di un acquedotto rurale per la spesa presunta di lire 40 (e non 400) milioni.

Il predetto ufficio ha chiesto al comune di precisare la natura delle opere da eseguire, consigliando, per altro, di presentare, per competenza, altra domanda all'ispettorato agrario compartimentale di Bologna. A tutto oggi, però, il comune non ha risposto né ha inviato all'ispettorato agrario compartimentale alcuna domanda.

In proposito, comunque, è bene far presente che un eventuale progetto, per la realiz-

zazione dell'opera di che trattasi non potrebbe beneficiare del sussidio previsto dall'articolo 17 del piano verde n. 2, perché il comune di Sogliano al Rubicone non si trova nelle condizioni richieste dall'articolo medesimo, in quanto non è classificato montano né è stato incluso nella nuova delimitazione di zona depressa in base all'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

L'amministrazione, tuttavia, potrebbe esaminare la possibilità di finanziare l'opera con la concessione di un mutuo pluriennale, al tasso del 3 per cento in base all'articolo 16 del piano verde n. 2.

Il Ministro: SEDATI.

SERVADEI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la realizzazione della Azienda autonoma di soggiorno e turismo dei Lidi Ferraresi (Ferrara).

L'interrogante ritiene la citata realizzazione estremamente urgente e pregiudizievole per un razionale sviluppo dell'attività turistica nella importante zona. (4-00249)

RISPOSTA. — Per l'espletamento della pratica concernente il riconoscimento della qualifica di stazione di soggiorno e turismo ai Lidi Ferraresi è in corso il preventivo concerto con i Ministeri dell'interno e delle finanze.

Non appena i predetti dicasteri avranno fatto pervenire la loro adesione sarà dato ulteriore seguito alla pratica trasmettendola, per il prescritto parere, al consiglio centrale per il turismo.

Il Ministro: MAGRÌ.

SERVADEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i suoi programmi per la liquidazione totale dei danni del terremoto del 1962 subiti da molte costruzioni del comune di Verghereto (Forlì), e ciò in relazione al disposto della legge 28 marzo 1968, n. 373. (4-00430)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere i suoi programmi circa la totale liquidazione dei danni relativi al terremoto del 1962 concernenti il comune di Verghereto (Forlì).

Per conoscere, inoltre, come intenda eliminare il grave stato di disparità e di ingiustizia creatosi fra gli abitanti del citato comune e quelli della zona di Castel d'Alfero che, pure appartenendo al comune di Sarsina, è incorporata nel territorio di Verghereto ed ha subito pari danni. (4-00714)

RISPOSTA. — Con legge 28 marzo 1968, n. 373, è stata autorizzata la spesa di 50 miliardi di lire ripartita in sei anni dal 1968 al 1973, per ulteriori interventi a favore dei comuni colpiti dal terremoto verificatosi nell'agosto 1968.

Tra i comuni danneggiati dal detto terremoto è compreso anche Verghereto, a favore del quale sono stati assegnati al provveditorato alle opere pubbliche di Bologna 65 milioni di lire per il corrente anno finanziario, in aggiunta a 841.281.120 lire complessivamente assegnati negli esercizi dal 1962-63 al 1967.

Poiché nei prossimi esercizi saranno disposte altre assegnazioni di fondi, in rapporto agli stanziamenti annuali di bilancio ed all'entità dei danni verificatisi nel comune in parola e negli altri 85 comuni colpiti dallo stesso sisma in varie zone del territorio nazionale, si ritiene che entro il 1973 potranno essere totalmente finanziate le pratiche relative alla ricostruzione e alla riparazione dei fabbricati sinistrati di Verghereto.

Per quanto attiene alla presunta disparità di trattamento fra gli abitanti del comune di Verghereto e quelli della zona di Castel d'Alfero, che, pur appartenendo al comune Sarsina, è incorporato nel territorio del detto comune di Verghereto, si fa presente che nessun provvedimento è possibile adottare in quanto detta zona non venne, a suo tempo, ritenuta zona terremotata, e di conseguenza il comune di Sarsina non fu compreso nei decreti del Presidente della Repubblica, emessi ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro dei lavori pubblici: NATALI.

SERVADEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla realizzazione a Cesena (Forlì) di una centrale ortofrutticola alla produzione col concorso del FEOGA, per la quale sono state svolte *in loco* tutte le incombenze relative.

L'interrogante evidenzia l'importanza e la urgenza della iniziativa, la quale si riferisce ad una delle zone più intensamente ortofrutticole del paese. (4-00528)

RISPOSTA. — Si ha motivo di ritenere che l'interrogante abbia inteso fare riferimento ad un progetto presentato dalla società cooperativa « Centrale ortofrutticola - Cesena », per la realizzazione, in Cesena, di una centrale ortofrutticola con il concorso finanziario del FEOGA.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

Poiché tale progetto era redatto in forma di larga massima, il Ministero non ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere favorevole, prescritto dall'articolo 20 del regolamento comunitario 17/64, per l'inoltro alla Commissione della CEE.

Infatti, dagli atti di progetto non è stato possibile desumere sufficienti elementi di giudizio in ordine alla rispondenza tecnico-economica dell'impianto, alla sua proporzionalità in relazione alle produzioni, alle eventuali interferenze con altri impianti similari esistenti o progettati e, infine, all'effetto economico durevole dell'iniziativa. Requisiti e condizioni, questi, richiesti esplicitamente dallo stesso regolamento comunitario innanzi citato.

Inoltre, nello statuto della cooperativa, non sono previsti obblighi di conferimento da parte dei soci, ma soltanto l'impegno di osservare il regolamento interno, che per altro, non risulta ancora predisposto.

Tuttavia il Ministero ha invitato la società interessata a riproporre, nel prossimo periodo di operatività della sezione « orientamento » del FEOGA, l'iniziativa stessa, dopo aver elaborato un progetto più dettagliato e completo che, nel quadro di una azione programmata nell'ambito regionale, tenga conto delle effettive produzioni di ortofrutticoli esistenti, nonché degli obblighi di conferimento ed assicuri la partecipazione diretta ed esclusiva dei produttori ortofrutticoli ai vantaggi economici derivanti dalla sua attuazione.

Il Ministro: SEDATI.

SERVELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a sua conoscenza le vicende per le quali l'istituto linguistico Europa — con sede in Milano, via Righi — ha improvvisamente deciso la chiusura, a partire dal prossimo anno scolastico, dei corsi dalle elementari al liceo.

Le misure avrebbero origine da situazioni e vicende amministrative non chiare le cui conseguenze si traducono tuttavia in rilevante danno per le famiglie degli alunni e per gli alunni stessi cui sono stati finora richiesti non lievi sacrifici finanziari in funzione di prosecuzione regolare degli studi ora improvvisamente sospesi. (4-00375)

RISPOSTA. — Premesso che la soppressione delle scuole legalmente riconosciute avviene per atto volontario del gestore, si fa presente che il gestore della scuola Europa (e non istituto linguistico Europa) di via Righi

- Milano, non ha presentato domanda di soppressione delle istituzioni scolastiche presso la stessa funzionanti.

È stato accertato, al contrario, che conserverà l'attuale funzionamento la scuola media e probabilmente anche l'istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere legalmente riconosciuto, la cui quinta classe è in via di istituzione.

Infatti è stata notificata al provveditore agli studi di Milano l'apertura, dal 1° ottobre 1968, della quinta classe del predetto istituto tecnico per periti aziendali, e seguirà, nel corso dell'anno scolastico 1968-69, la richiesta del riconoscimento legale.

Anche per la scuola elementare parificata la determinazione di sopprimerla è stata dal gestore revocata ed il suo funzionamento continuerà nel prossimo anno scolastico.

Il Ministro: SCAGLIA.

SIMONACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — anche nella veste di presidente del gruppo interparlamentare italo-cecoslovacco, appresa la notizia della vile aggressione compiuta questa notte dalle truppe sovietiche alla Cecoslovacchia, contro ogni principio di libertà e di democrazia, contro la pace di cui così falsamente i dirigenti del partito comunista sovietico si dichiarano assertori — quale atteggiamento assumerà e quali passi intenderà compiere il Governo italiano per esprimere sia la propria indignazione ai rappresentanti diplomatici dell'Unione Sovietica ed ai loro alleati accreditati presso lo Stato italiano, sia la solidarietà democratica del popolo italiano verso il popolo cecoslovacco in un momento ancora così triste della sua storia; ed infine chiede che venga preso dal Governo contatto con urgenza, con i presidenti delle Assemblee parlamentari, perché convochino immediatamente, per i motivi esposti, le due Commissioni parlamentari per gli affari esteri, affinché esse diano unanime appoggio al Governo italiano presso l'ONU, perché il supremo organismo democratico intervenga a garantire i diritti fondamentali dello Stato cecoslovacco e non si ripeta quanto dall'Unione Sovietica fu perpetrato a suo tempo sanguinosamente per soffocare l'aspirazione di libertà del popolo ungherese. (4-01137)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-01172, del deputato Cervone, pubblicata a pagina 278).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

SISTO, TRAVERSA, ABBIATI E GIRAUDI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto l'azienda delle ferrovie dello Stato a sopprimere la fermata del treno *R 56* ad Alessandria durante il periodo estivo.

Nel segnalare che una siffatta situazione ha provocato e provoca notevole disagio nei viaggiatori provenienti da Roma o rientranti dalle riviere liguri, si ritiene opportuno aggiungere che si è verificato addirittura il fatto che diversi viaggiatori sono andati a finire ad Asti (dove il treno ha fermata regolare) mai supponendo che in un « nodo ferroviario » dell'importanza di Alessandria centrale con le sue 9 diramazioni non abbia a fermare un treno ancorché rapido.

Sollecitati dalle necessità dei viaggiatori alessandrini e della provincia (operatori economici, professionisti, villeggianti e, perché no, anche di deputati diretti verso Novara, Vercelli, Casale, Acqui, ecc.), gli interroganti chiedono venga ripristinata la fermata ad Alessandria del treno *R 56* sia in questo sia nei successivi periodi estivi.

È appena il caso di precisare che alla fine ciò non solo corrisponde ad una legittima istanza del pubblico ma non costituisce nemmeno maggiori oneri per l'azienda delle ferrovie dello Stato, ove si pensi che il perditempo della fermata ad Alessandria del treno *R 56* (3 o 4 minuti) può essere riassorbito nei « recuperi obbligatori » previsti nella marcia del treno stesso da Alessandria a Torino.

(4-01257)

RISPOSTA. — Occorre premettere che, in precedenza all'orario 1965-66, la città di Alessandria fruiva, nell'omonima stazione, della fermata permanente del rapido *R 56* ma non di quella estiva del treno 8 (ex-*RP*) *Rome Express*.

Nell'estate 1966, a seguito dell'adozione dell'ora legale in Italia, nell'elaborazione del nuovo orario la traccia del *Rome Express* si dovette posticipare e, poiché veniva a coincidere con quella dell'*R 56*, si rese necessario un sensibile anticipo di quest'ultimo treno, limitatamente al periodo estivo.

Pertanto, in quella estate, essendosi mantenuta la fermata dell'*R 56* ad Alessandria, l'ultima comunicazione utile della giornata da Roma per il predetto capoluogo risultava sensibilmente anticipata.

In conseguenza di ciò, la camera di commercio ed altri enti locali qualificati richiesero la fermata del treno *Rome Express* per poter usufruire, durante tutto l'anno, dell'ul-

tima comunicazione pomeridiano-serale da Roma in partenza poco dopo le ore 16, in alternativa, a mezzo dell'*R 56* nel periodo invernale e del treno direttissimo 8 nel periodo estivo, in cui vige l'ora legale.

La richiesta venne accolta assegnando già dal 1967, durante l'estate, la fermata al treno 8 e sopprimendola nello stesso periodo, a compenso, al rapido *R 56*.

In atto tale situazione non sembra modificabile, a meno che gli enti locali qualificati a rappresentare, nella formazione dell'orario ferroviario, le esigenze di Alessandria non dichiarino di ritenere ora più opportuna, durante l'estate, la fermata dell'*R 56*, in luogo di quella del treno 8.

Il Ministro: SCALFARO.

SPERANZA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere, in relazione al grave stato di disagio provocato fra le categorie artigiane dallo incremento del tasso di interesse per le operazioni di credito effettuate a mezzo Artigiancassa, se si ravvisi l'opportunità di far riesaminare dal Comitato interministeriale per il credito la decisione in tal senso adottata e ciò al fine di agevolare la prosecuzione di quella generale tendenza all'ammodernamento e allo sviluppo che si sta manifestando nell'importante settore produttivo dell'artigianato. (4-00886)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-00703, del deputato Bignardi, pubblicata a pagina 268).

TAGLIAFERRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere, anche in considerazione del fatto che nel comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) da diversi anni non si ha una amministrazione normale per le ricorrenti nomine commissariali, l'ultima delle quali risalente al 22 maggio 1967 con il termine di un anno è ormai scaduta, se si ritenga necessario dare formali assicurazioni anche in questo comune saranno quanto prima — entro il corrente anno — indette le elezioni allo scopo di ripristinare la normalità negli organi di direzione della vita municipale. (4-00322)

RISPOSTA. — Le elezioni per la rinnovazione del consiglio comunale di Fiorenzuola d'Arda avranno luogo il 17 novembre 1968.

Il Ministro: RESTIVO.

TEMPIA VALENTA, SULOTTO, DAMICO, MAULINI, BO, LENTI E GASTONE. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza che l'Argentina non provvede a pagare le assicurazioni sociali ai lavoratori italiani, giusta la convenzione stipulata a Buenos Aires il 12 aprile 1961 (convenzione approvata dal nostro paese con legge n. 1759 del 3 dicembre 1962, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 10 gennaio 1963) ed entrata in vigore in seguito allo scambio delle ratifiche avvenuto il 10 gennaio 1964; e quali iniziative intendano prendere per tutelare gli interessi dei nostri lavoratori che hanno prestatato attività in Argentina e per ottenere il pronto pagamento delle assicurazioni maturate, di cui esistono numerosissime pratiche in corso in attesa di soluzione. (4-00679)

RISPOSTA. — La convenzione italo-argentina sulle assicurazioni sociali ed il relativo accordo amministrativo, firmato a Buenos Aires il 4 giugno 1964, per l'applicazione della convenzione stessa, ha permesso di superare la situazione sfavorevole in cui i nostri lavoratori si trovavano per l'applicazione del principio della territorialità delle prestazioni e della non totalizzazione dei periodi contributivi, sui quali si fondava il precedente regime assicurativo.

La convenzione, infatti, si riferisce alle assicurazioni invalidità, vecchiaia, superstiti, infortuni sul lavoro, malattie, malattie professionali, tubercolosi e maternità.

Tuttavia, non tutti i vantaggi che la convenzione offre ai nostri lavoratori si sono ancora integralmente realizzati, in quanto le varie casse di previdenza argentine, per difficoltà di ordine organizzativo e burocratico, non sono ancora in grado di espletare tutte le varie pratiche riguardanti appunto l'applicazione dell'accordo.

La questione venne sollevata anche in occasione della visita in Italia nel febbraio scorso del dottor Hector Obligado, commissario straordinario per l'immigrazione argentina, di cui si sollecitò l'interessamento. Essa è comunque oggetto delle continue attenzioni dell'ambasciata in Buenos Aires che continua a svolgere ogni opportuno intervento al fine di ottenere un sempre più sollecito espletamento delle pratiche di liquidazione e di corresponsione delle pensioni.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri; OLIVA.

TERRAROLI E CORGHI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

1) se conoscano la situazione che si è venuta a determinare nei comuni di Montichiari (Brescia) e di Pianello Lario (Como) in seguito alla decisione della società proprietaria della Torcitura Pianello Lario di chiudere la sua azienda di Montichiari e di ridimensionare pesantemente l'attività produttiva di quella di Pianello Lario, soprattutto in considerazione del fatto che tanto il comune di Montichiari quanto il comune di Pianello Lario rientrano in comprensori di aree depresse (ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614);

2) se corrisponda al vero la notizia che la società proprietaria della Torcitura Pianello Lario ha recentemente ottenuto finanziamenti ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614; e, in questo caso, a quanto ammontino tali finanziamenti, a quali titoli siano stati assegnati e a quali scopi;

3) quali interventi e misure intendano adottare per garantire la continuità dell'occupazione delle maestranze interessate.

(4-00398)

RISPOSTA. — La situazione che si è venuta a determinare presso gli stabilimenti della società Torcitura Pianello Lario e che ha portato, in particolare, alla chiusura dello stabilimento di Montichiari, va ricercata nelle difficoltà incontrate dalla Società per collocare il prodotto, costituito da filo di crespino per tessuti vaporosi, sui mercati tradizionali che l'assorbivano in precedenza.

In data 2 agosto 1968 è intervenuto presso il locale ufficio regionale del lavoro un accordo tra i rappresentanti della società e quelli dei lavoratori dello stabilimento di Montichiari circa la risoluzione del contratto di lavoro e la liquidazione delle competenze alle maestranze.

È da far presente, infine, che non risulta alcuna richiesta di contributo in conto interessi per un eventuale finanziamento deliberato ai sensi delle leggi 30 luglio 1959, n. 623 e 22 luglio 1966, n. 614, in favore di una impresa industriale che abbia la ragione sociale di società per azioni Torcitura di Pianello Lario ovvero « Pianello Lario ».

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; ANDREOTTI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

TODROS, Busetto, Fanti e Ferretti. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere se intendano intervenire per far cessare gli atti di arbitrio e illegittimità compiuti dai prefetti di alcune province italiane ed in particolare delle province emiliane, che respingono la presa d'atto di deliberazione dei consigli comunali che adottano, in ossequio al disposto della legge 6 agosto 1967, n. 765, i piani regolatori generali, con la speciosa motivazione di richiesta del piano finanziario e della relativa giustificazione della copertura non necessaria nella fase di adozione del piano regolatore generale (posizione presa fra l'altro ancor prima della pubblicazione della sentenza n. 55/68 della Corte costituzionale).

Se intendano far applicare anche dai prefetti le leggi vigenti e di impedire che compiano arbitri che colpiscono le autonome decisioni degli enti locali almeno in quegli atti nei quali l'*iter* complesso prevede controlli di merito di organismi dello Stato quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di Stato e la corte dei conti. (4-00516)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, le deliberazioni con le quali i comuni decidono di procedere alla formazione del piano regolatore generale divengono esecutive ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1957, n. 530. In altri termini, cioè, su di esse non è esercitato un controllo di merito, ma soltanto un controllo di legittimità da parte del prefetto il quale, entro venti giorni dalla data di ricezione, può, pronunziarne l'annullamento qualora risultino illegittime.

È ben vero che la citata legge n. 765, innovando la legge 17 agosto 1942, n. 1150, sull'urbanistica, non richiede più che i piani regolatori siano accompagnati da un apposito piano finanziario, ma resta sempre salva la disposizione di cui all'articolo 284 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, in base alla quale le deliberazioni dei comuni che importino spese devono indicare, sia pure a titolo di previsione di massima, l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte.

Ancora occorre ricordare che qualora le deliberazioni in questione prevedano, per far fronte alle relative spese, variazioni di bilancio in genere o contrazioni di mutui, competenti al loro esame di merito, limitatamente all'aspetto finanziario, sono le giunte provinciali amministrative, secondo i principi generali vigenti in materia.

Per altro, l'esigenza di un attento esame degli atti deliberativi attinenti ai piani regolatori generali è maggiormente avvertita, a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale del 9-29 maggio 1968, n. 55, che, dichiarando la incostituzionalità dei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 7 e 40 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, ha affermato il principio della immediata indennizzabilità degli oneri derivanti ai privati dai piani regolatori generali.

Sulla questione, che è oggetto di particolare attenzione, fino ad oggi nessuna lamentela è pervenuta al Ministero dell'interno per il comportamento delle autorità tutorie. In particolare, poi, per la situazione delle province emiliane, cui si fa espresso richiamo nell'interrogazione, risulta che soltanto per i comuni di Granarolo dell'Emilia, Castel San Pietro Terme e Zola Predosa, in provincia di Bologna, le deliberazioni concernenti l'adozione dei piani regolatori generali sono state rinviate dall'organo tutorio, per ragioni obiettive coincidenti coi criteri dianzi enunciati.

Comunque, l'amministrazione dei lavori pubblici ha già allo studio i provvedimenti necessari per adeguare la legislazione in materia urbanistica alla suindicata decisione del 1968, n. 55 della Corte costituzionale.

In base ai provvedimenti che saranno adottati verranno impartite, quanto prima, agli uffici dipendenti di questa amministrazione ed alle prefetture le disposizioni intese a superare le perplessità che ritardano l'*iter* di approvazione dei piani.

Il Ministro dei lavori pubblici: NATALI.

TUCCARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, nell'indispensabile coordinamento con l'iniziativa di spesa dei Ministri dei lavori pubblici e della sanità, possa fornire assicurazione che il policlinico universitario di Messina entrerà infine in funzione nei suoi reparti fondamentali con l'inizio del prossimo anno accademico, concludendo una ventennale vicenda in cui esigenze di civiltà e di studio sono state di continuo paralizzate dal prevalere di interessi particolaristici e dalla lentezza dell'impegno governativo; e perché dica quali direttive intenda impartire, nell'espletare dei suoi compiti di vigilanza, per la sistemazione economica e giuridica del personale, già assunto con criteri di magnanimità preveggenza e destinato all'impiego del nuovo complesso ospedaliero. (4-00283)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

RISPOSTA. — Per i lavori di completamento del politecnico di Messina è stata autorizzata, con legge 1° agosto 1957, n. 743, la spesa di lire 1.400.000.000. I relativi lavori sono stati in parte eseguiti.

Con la legge 9 ottobre 1967, n. 953, è stata, altresì, prevista, per il completamento dell'ospedale predetto, la ulteriore spesa di lire 200.000.000 e la relativa perizia, già elaborata, risulta in corso di approvazione presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Palermo.

Per quanto riguarda il funzionamento dei vari reparti si fa presente che per l'anno accademico 1968-69 potranno essere in funzione quelli di neurologia, neurochirurgia, pediatria, ostetricia, oculistica, otorinolaringoiatria e odontoiatria. Alcuni di essi sono per altro già funzionanti; degli altri è imminente la apertura.

Circa la sistemazione economica e giuridica del personale destinato all'impiego nel nuovo complesso ospedaliero si fa presente che il problema potrà trovare soluzione mediante la approvazione del disegno di legge — attualmente all'esame del Parlamento — concernente l'ampliamento degli organici del personale non insegnante delle università. Nel predetto disegno di legge sono già inserite disposizioni intese a dare una sistemazione in ruolo, tramite concorsi riservati, al personale comunque assunto dagli atenei a carico del proprio bilancio.

Si fa inoltre presente che, sentite anche le associazioni sindacali interessate si terrà conto delle relative richieste ai fini di eventuali emendamenti al disegno di legge predetto.

Il Ministro: SCAGLIA.

VECCHI, VENTUROLI, ZANTI TONDI CARMEN, PAGLIARANI, MARTELLI, SABADINI, TAGLIAFERRI, LOPERFIDO, FLAMIGNI e VESPIGNANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia al corrente del grave stato di disagio provocato fra gli artigiani dal provvedimento che eleva, dal 1° luglio 1968, dal 3 al 5 per cento il tasso di interesse dei mutui alle imprese artigiane in tutte le zone non coperte dalla legge per il Mezzogiorno e le zone depresse del centro-nord.

Il provvedimento, che si somma ad altri recenti di carattere punitivo, come il mantenimento dei massimali, avrà senz'altro conseguenze dirette ed indirette sulle possibilità, per altro assai limitate, di accedere al credito di impiego, dal quale dipende l'ammmodernamento tecnologico delle imprese, che

resta una delle condizioni irrinunciabili per poter produrre a costi competitivi e di mercato.

Gli interroganti, nel porre in rilievo la patente contraddizione fra la politica economica enunciata dal piano di sviluppo, che riconosce una specifica funzione al settore, considerato una forza moderna, in favore della quale dovrebbero operare misure e provvedimenti diversi, per consentire alla categoria di svolgere le funzioni produttive che le sono assegnate, chiedono che il provvedimento sia sospeso e annullato, riportando al 3 per cento il tasso di interesse per tutte le imprese artigiane esistenti nel territorio nazionale. (4-00640)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-00703, del deputato Bignardi, pubblicata a pagina 268).

VENTUROLI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per conoscere i motivi della ritardata applicazione della legge 5 febbraio 1968, n. 85, che prevede miglioramenti pensionistici per gli ex dipendenti di enti locali.

L'inspiegabile ritardo non trova alcuna giustificazione stante la preventiva copertura finanziaria assicurata dalle disponibilità della Cassa pensioni dei dipendenti da enti locali. (4-00153)

RISPOSTA. — La legge 5 febbraio 1968, n. 85, non comporta un aumento percentuale delle pensioni in godimento agli ex dipendenti degli enti locali, ma stabilisce il passaggio dal vecchio sistema di determinazione della pensione, basato sulla capitalizzazione dei contributi, a quello vigente per gli impiegati dello Stato, basato sull'ultima retribuzione annua pensionabile.

Poiché l'attuazione della legge citata interessa circa 112.000 pensionati ed ha richiesto il completo riesame delle singole posizioni, è stato predisposto un organico piano di lavoro che ha consentito di effettuare le riliquidazioni ad un ritmo medio di oltre ventimila partite al mese.

Considerato che rimane da liquidare un ridotto numero di pensioni che richiedono accertamenti particolari e che ai tempi tecnici necessari per le operazioni degli uffici amministrativi vanno aggiunti quelli occorrenti per le operazioni di controllo contabile e di legittimità, rientranti nella competenza degli uffici di ragioneria e della Corte dei conti, nonché per l'ammissione a pagamento

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1968

delle nuove pensioni da parte delle direzioni provinciali del tesoro, si ritiene di poter affermare che l'amministrazione ha applicato la legge n. 85 con tutto l'impegno e la sollecitudine possibili.

Si assicura che con pari impegno e sollecitudine sarà dato corso, non appena perfezionati i necessari adempimenti, alla riliquidazione delle residue partite.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

VESPIGNANI, FERRI GIANCARLO e VENTUROLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali provvedimenti finanziari ed organizzativi intenda adottare per garantire allo stabilimento meccanico Cogne di Imola (Bologna), entro i sette-otto mesi coperti dalla commessa alla Corea del Sud, di recente autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito alla esportazione, i necessari ammodernamenti tecnologici ed organizzativi che portino l'azienda di Stato medesima ad un grado di competitività e continuità produttiva da garantire sicuro lavoro alle maestranze e da contribuire allo sviluppo economico cittadino.

Per conoscere altresì quale quota dei 20 miliardi stanziati con la legge dello Stato a sviluppo del capitale della società nazionale Cogne siano per essere assegnati allo stabilimento meccanico di Imola nel quadro dei programmi di investimento della società stessa. (4-00651)

RISPOSTA. — Il rinnovamento degli impianti dello stabilimento meccanico della Cogne di Imola ha avuto inizio fin dal 1966, nel quadro dei programmi generali di riconversione e di sviluppo di tale società.

Oltre all'inserimento di nuove macchine in sostituzione delle vecchie, si è provveduto, nel contempo, ad ampliare la superficie coperta costruendo un nuovo capannone (metri quadri 4.142). Tale iniziativa ha permesso di portare al piano terra, in linea con l'officina, il reparto montaggio ed il deposito dei pezzi finiti, migliorando notevolmente i tempi di trasporto dei materiali.

Per la realizzazione di questa prima parte del programma di ammodernamento delle vecchie strutture sono stati investiti, in impianti, macchinari ed attrezzature, nel 1966 lire milioni 78,4, e nel 1967 lire milioni 427,4.

Questi primi provvedimenti di riorganizzazione hanno già influenzato favorevolmente l'andamento della produzione degli ultimi anni, che ha registrato notevoli incrementi.

Ciò ha permesso di migliorare la situazione economica generale della gestione, nonostante i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto di lavoro e dalla defiscalizzazione degli oneri sociali.

A prosecuzione del programma di sviluppo ed a conferma dell'indirizzo intrapreso, nel primo semestre 1968 sono già stati investiti 94,6 milioni. Inoltre è stato definito un ulteriore programma di investimenti per circa 260 milioni di lire.

Per quanto riguarda, poi, il settore degli studi e delle ricerche si assicura che esso sarà particolarmente curato, al fine di garantire il continuo aggiornamento della produzione e di consentire il miglioramento del già alto livello raggiunto.

L'apposito ufficio creato nel 1967 verrà, infatti, potenziato con l'inserimento di nuovi tecnici specializzati.

Sarà anche sviluppata l'attività commerciale, non solo secondo l'indirizzo di ripartizione specialistica del mercato nell'ambito del settore pubblico, ma anche ricercando nuovi sbocchi in particolare sui mercati esteri.

In proposito è opportuno rilevare che l'incidenza del fatturato estero sul fatturato totale dello stabilimento è passata dal 15 per cento del 1964 al 29 per cento del 1967.

Il programma complessivo, fin qui tracciato, prevede nel suo insieme investimenti per altri 2 miliardi e 600 milioni per il periodo dal 1968 al 1973.

Si fa infine presente che da parte della Cogne sarà svolto quanto prima un approfondito esame allo scopo di reperire i nuovi fondi necessari per l'esecuzione del programma illustrato. E ciò in quanto la riorganizzazione dello stabilimento di Imola non rientra nel programma di investimenti per la realizzazione del quale la legge n. 48 del 30 gennaio 1968 ha stabilito l'aumento di capitale ricordato dall'interrogante, nell'ultima parte dell'interrogazione cui si risponde.

Il Ministro: Bo.

VETRANO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali la legge 1° marzo 1968, n. 231, recante provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo, a tre mesi dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* non ha avuto ancora nemmeno un inizio di attuazione.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere quando presumibilmente gli interessati che com'è noto sono una categoria di lavoratori disoccupati che versano in condizioni economiche disagiate potranno ottenere i benefici che la legge dispone (4-00224).

RISPOSTA. — L'apposito comitato, di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 231, recante provvidenze ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo, ha tenuto varie riunioni nel corso delle quali ha definito le modalità di erogazione delle provvidenze stesse.

A seguito di ciò è stato quindi inviato ai lavoratori interessati il modello della domanda che, in conformità alla citata legge n. 231,

gli stessi dovranno compilare per beneficiare delle provvidenze ed analogo modello è stato predisposto per l'assegnazione delle borse di studio per la formazione professionale in favore dei figli dei lavoratori.

Decorsi i termini di presentazione delle indicate domande ed effettuati gli opportuni accertamenti da parte degli uffici del lavoro, sarà quindi dato immediato corso alla erogazione delle provvidenze di che trattasi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.